Da nadia.tortoreto@archiworldpec.it
A dgva@pec.mase.gov.it
Cc vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it, protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it, protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it
Data Wed, 17 Jun 2026 17:27:42 +0200
Oggetto Fw:Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..

Da nadia.tortoreto@archiworldpec.it
A dgva@pec.mase.gov.it
Cc vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it, protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it, protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it
Data Mon, 15 Jun 2026 18:19:32 +0200
Oggetto Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..

***Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***

**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**

**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**

**dgva@pec.mase.gov.it**

**Oggetto :Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..**

**Inoltre allego:**

Relazione osservazione-opposizione come in oggetto in PDF e firmata digitalmente

**Carta d'Identità**

**Norme di attuazione del P.T.C.P.**

**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

**In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF # Prodotti DOP IGP # Fungo di Borgotaro**

**In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it # Zona di produzione**

**Per la Procedura ID_VIP 14050 vedere in particolare elenco allegato :**

**Procedura ID_VIP 14050 vedere Relazione Specialistica Duferco**

**Procedura ID_VIP 14050 vedere Studio d'Incidenza**

**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità teorica aerogeneratore 7 - Borgo Val di Taro**

**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità profili territoriali - Borgo Val di Taro**

**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità analisi visibilità crinali (osservazione : enorme impatto visivo – aerogeneratori completamente fuori scala rispetto alla visione del paesaggio )**

Arch. Nadia Tortoreto
Varese, 17 giugno 2026

ALLEGATO_5_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

ALLEGATO 6 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

1 1

# LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24#LR-ER-2017-24#

# DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

L.R. 6 novembre 2019, n. 23

L.R. 31 luglio 2020, n. 3

L.R. 29 dicembre 2020, n. 14

L.R. 20 maggio 2021, n. 5

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

L.R. 25 luglio 2025, n. 9

## Titolo I

## PRINCIPI FONDAMENTALI E ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

### Art. 1

### Principi e obiettivi generali

1. In attuazione dell' articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina regionale in

materia di governo del territorio, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto

dell'ordinamento europeo e della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente,

dell'ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprietà,

nonché in materia di tutela della concorrenza. La presente legge disciplina, altresì, i livelli minimi essenziali dei

sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei servizi che devono essere

garantiti in tutto il territorio regionale.

2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione,

regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche

socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni e loro Unioni, dalla Città metropolitana di

Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo la sostenibilità, l'equità e la competitività del

sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni

inerenti in particolare alla salute, all'abitazione ed al lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi:

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce

servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto

idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con

particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei

manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di

sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di

edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla

legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere

umano ed alla conservazione della biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le

diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

**e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;**

**f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo,**

**l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;**

**g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare**

**l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.**

**3. La presente legge valorizza la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e la**

**sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l'efficacia del governo del territorio, e**

**richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di**

**monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.**

**4. Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di**

**competenza e di leale collaborazione, all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al**

**territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l'istituzione**

**di sedi stabili di concertazione.**

***Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**
**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**
**dgva@pec.mase.gov.it**

***Oggetto**: **Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..**

**Il sottoscritto Arch. Nadia Tortoreto**, nata a Varese il 28 luglio 1965, CF TRTNDA65L68L682X, residente a Varese , PEC nadia.tortoreto@archiworldpec.it , mail nadiator@alice.it, presenta le osservazioni che sono formulate in qualità di comproprietario della Fondazione I Brigata Julia Partigiani e Gruppo di Combattimento Cremona e di tecnico abilitato operante sui terreni interessati e nelle aree limitrofe all'intervento.
Varese, 15 giugno 2026.

ALLEGATO 7 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

***1. Premessa***

Il progetto prevede l'installazione di n. totali 47 aerogeneratori di altezza complessiva pari a h max 206 m e 125 m di h del mozzo, nei territori comunali di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), ricadenti nel crinale appenninico parmense. L'area di Borgo Val di Taro è direttamente interessata dall'intervento e dagli impatti visivi, ambientali e cumulativi dell'intervento.

**Il progetto prevede l'installazione di 47 aerogeneratori di altezza massima pari a circa 206 m, con relative opere connesse, in un contesto territoriale caratterizzato da elevato pregio paesaggistico, ambientale, forestale e agroalimentare.**

**Fermare questo progetto è anche una questione di filosofia di vita e di protezione di un'area incontaminata con pochissime costruzioni , un'area di un valore ambientale enorme ed incalcolabile per il nostro paese non solo per l'Emilia Romagna per una quantità di motivi validissimi che verrebbe deturpata dal progetto eolico con costi – benefici non comparabili e non sostenibili e che comprometterebbe irrimediabilmente un'area verde immensa ed un ambiente unico senza buon senso e un patrimonio ambientale consolidato che verrebbe perso per sempre con l'esecuzione del progetto in oggetto.**

**Si ritiene che la documentazione progettuale e ambientale presenti profili di criticità che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori, con particolare riferimento agli impatti paesaggistici, naturalistici, forestali, idrogeologici, agricoli e socioeconomici, nonché alla valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di impianti eolici lungo il sistema dei crinali appenninici interessati, inoltre la deturpazione del territorio si sviluppa in un'area più ampia dell'installazione delle pale eoliche, interessando tutto il crinale (strade di accesso , fondazioni, piazzole per cantiere ecc,..).**

***2. Motivi di opposizione***

***2.1 Rilevanza paesaggistica e incompatibilità con il contesto***

L'area di intervento ricade nel sistema orografico dell'Appennino Parmense, caratterizzato da boschi di faggio e castagno, crinali integri e visuali panoramiche tutelate dal PTCP di Parma e dal Piano Paesaggistico Regionale. L'inserimento di torri eoliche di altezza >150 m determina:

1. Alterazione irreversibile dello skyline montano percepibile da Borgo Val di Taro e dai percorsi CAI storici
2. Contrasto con l'art. 9 Cost. e con il Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004 per l'impatto su un paesaggio identitario
3. Effetto "selva di torri" per cumulo con l'impianto "Parma A", in violazione del principio di non saturazione dei crinali

Si chiede verifica puntuale della coerenza con le NTA del PTCP – Ambiti di tutela paesistica, conservazione degli ecosistemi, tutela delle risorse naturali , conservazione dei boschi, , art. 38 e 42 ambito agricolo e produttivo, funzione turistica, aree protette Parco fluviale del Taro e Rete Ecologica Provinciale
art. 15, art. 20, art. 22, art. 24 ter, art. 25, art. 28, art.29, e 29 bis.

***2.2 Tutela fauna: rotte migratorie e specie protette***

La Val di Taro è riconosciuta come corridoio ecologico primario per l'avifauna migratoria tra il Tirreno e la Pianura Padana. ISPRA e LIPU segnalano il transito di Biancone _Circaetus gallicus_, Falco pecchiaiolo _Pernis apivorus_ e Aquila reale , Aquila chrysaetos, tutte specie All. I Dir. 2009/147/CE.
Lo Studio di Impatto Ambientale risulta carente perché:

1. I monitoraggi ante-operam coprono solo i mesi da marzo a giugno, periodo non rappresentativo del passo migratorio primaverile/autunnale.
2. No radar per flussi notturni.
3. No punti di osservazione su crinale Borgo Val di Taro "Violazione Linee Guida ISPRA 141/2016 che richiedono 1 anno solare completo di rilievi"

4. Non è valutato l'effetto barriera e il rischio collisione su crinale, zona ad alta vulnerabilità.
5. Mancano dati aggiornati sulla chirottero fauna forestale presente nei boschi maturi limitrofi, habitat di specie All. II e IV Dir. Habitat, per i Chirotteri solo bat - detector a terra, no rilievi in quota su navicella 2. Nessun dato su rifugi entro 10 km "In contrasto con EUROBATS Pubblicazione n.8 – mancanza valutazione rischio specie forestali".

***2.3 Tutela flora e habitat forestali incontaminati*"Consumo di suolo zero"***

Le piazzole e la viabilità di cantiere interessano formazioni boschive assimilabili all'habitat 9110 "Faggeti del Luzulo - Fagetum" e 9260 "Boschi di Castanea sativa", habitat di interesse comunitario. L'apertura di piste a mezza costa comporta:
**1. Frammentazione di habitat forestali continui e perdita di connettività ecologica.**
**2. Rischio idrogeologico per sbancamenti in aree classificate PAI a pericolosità P3/P4.**
**3. Sottrazione di suolo non compensabile data la maturità e naturalità dei boschi.**

**Le piazzole, le fondazioni e la viabilità di cantiere comportano occupazione permanente e impermeabilizzazione di suolo naturale in area appenninica. Tale trasformazione contrasta con:**

1. *L.R. Emilia-Romagna 24/2017, art. 1*: la Regione assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, limitando il nuovo consumo solo per opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili.
2. *Strategia Regionale Agenda 2030*: riduzione del consumo di suolo del 20% entro il 2025 rispetto al triennio 2017-2019.
3. *PAIR 2030*: l'area appenninica è classificata come "territorio da preservare" per servizi ecosistemici e stoccaggio carbonio.

**Il SIA del progetto ID_VIP 14050 quantifica 14,74 Kmq (Borgo Val di Taro / Berceto) = 1474 Ha di nuova occupazione permanente di suolo forestale/agricolo. Trattandosi di habitat 9110 "Faggeti" e 9260 "Castagneti", la perdita è irreversibile e non compensabile. Si contesta quindi la pubblica utilità dell'opera rispetto all'obiettivo primario regionale di tutela del suolo.**

***2.4 Mancato rispetto del principio di non aggravamento del consumo di suolo***

**Ai sensi dell'art. 5 L.R. 24/2017, ogni nuovo intervento deve dimostrare che non esistono alternative che non comportino consumo di suolo. Il SIA non fornisce alternative localizzative su aree già compromesse, cave dismesse o aree industriali, come richiesto dalla D.G.R. 164/2023 "Indirizzi per l'eolico".** L'installazione su crinale boscato integro rappresenta quindi la scelta a massimo consumo di suolo naturale, in contrasto con la pianificazione regionale sovraordinata.
**Il consumo di suolo del progetto è in diretto contrasto con l'art. 1 L.R. 24/2017 'Consumo di suolo saldo zero' e non risulta giustificato da analisi di alternative a consumo zero su aree già compromesse.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

**Inoltre : *PTPR Emilia-Romagna*: l'area rientra in "Sistema collinare-montano di particolare interesse paesaggistico"**

2. *Rete Natura 2000*: se i crinali sono entro 5 km da ZSC IT4020003 “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto”. Anche fuori sito, vige la valutazione di incidenza per impatti esterni
3. *D.G.R. 46/2021*: Aree non idonee FER – esclude “crinali principali” e “boschi di pregio”

**1. la “Carta del consumo di suolo” di ISPRA 2023sottolinea che il comune di Borgo Val di Taro è sotto la media regionale.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

****Rumore**** 1. Manca verifica differenziale notturno su case sparse Val di Taro -2. No mappatura con vento >5 m/s, condizione peggiore “Violazione DPCM 14/11/1997 – studio acustico non rappresentativo”
****Cumulo**** 1. Non considera Parma A + altri FER autorizzati entro 10 km - 2. No analisi effetto selva visivo da Borgo Val di Taro “Violazione All. VII D.Lgs 152/2006 lett. e – carenza valutazione impatti cumulativi”
****Alternative**** 1. Alternativa zero liquidata in 2 righe - 2. No analisi su aree dismesse/cave/artigianali come da L.R. 24/2017 “Violazione art. 22 c.3 D.Lgs 152/2006 – mancata analisi alternative ragionevoli”.
****Idrogeologia**** 1. Non sono state fatte le verifiche di stabilità versante per piazzole su pendenze >30% 2. Non c’è il bilancio terre e rocce da scavo“In contrasto con NTA PAI Autorità Bacino Po – aree P3/P4”
****Paesaggio**** 1. Le Fotosimulazioni sono state fatte solo da 5 km, manca dal centro storico Borgo Val di Taro - 2. Non c’è nemmeno il rendering notturno con segnalazione ostacolo volo “Carenza All. Tecnico DPCM 12/12/2005 – punti di vista non rappresentativi”.

## *2.5 Tutela produzioni agroalimentari tipiche: Fungo di Borgotaro IGP e filiera Parmigiano Reggiano DOP*

L’area di intervento interessa direttamente il comprensorio di produzione del *Fungo di Borgotaro IGP*, riconosciuto con Reg. CE n. 1107/96. Il disciplinare tutela i boschi di faggio, castagno, quercia e pino come habitat di produzione. L’apertura di piste, piazzole e l’alterazione microclimatica dovuta alla presenza delle turbine comportano:
1. ***Riduzione superficie boscata produttiva***: il taglio di ettari di faggeta/castagneto sottrae habitat certificato IGP, con danno economico diretto alla filiera locale;
2. ***Alterazione ecosistemica***: variazione correnti, ombreggiamento pale e vibrazioni compromettono il micelio, come già documentato per altre infrastrutture in Appennino;
3. ***Contrasto con PSR Emilia-Romagna 2023-2027*** che finanzia la tutela attiva dei boschi IGP.
***Delimitazione zona Fungo di Borgotaro IGP ai sensi art. 3 Reg. CE 1107/96***
**La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di: *Borgo Val di Taro, Albareto, Berceto, Compiano, Tornolo, Bedonia, Tarsogno*, tutti interessati dal progetto molto invasivo in oggetto**.

Inoltre, i crinali e i prati-pascoli d’altura sono parte della zona di produzione del *Parmigiano Reggiano DOP*, Reg. UE 1151/2012. **Il disciplinare impone foraggi provenienti almeno per il 50% dal comprensorio. La sottrazione di ettari di pascoli e il disturbo da cantiere/campi elettromagnetici agli allevamenti limitrofi mettono a rischio:**
1. ***Tracciabilità della filiera DOP***: perdita di SAU certificabile per alimentazione bovine da latte;
2. ***Danno d’immagine***: l’installazione industriale su crinali simbolo del “prodotto di montagna” lede il valore reputazionale del marchio DOP, tutelato ex art. 13 Reg. UE 1151/2012.
***Zona Parmigiano Reggiano DOP*:** Ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare vigente dal 24/04/2025, **l’intero Comune di Borgo Val di Taro ricade nella zona di produzione**. La sottrazione di ha di prati-pascoli elencati nel progetto riduce la SAU certificabile per l’alimentazione delle bovine da latte, in violazione dell’art. 3 che impone origine locale dei foraggi per almeno il 50%.

**Il SIA non contiene la “Valutazione di incidenza economica sulle produzioni DOP/IGP”, obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 228/2001 per opere in aree a vocazione agroalimentare tipica. Si configura quindi violazione del principio di precauzione e del Reg. UE 1151/2012 sulla tutela ex-officio delle Indicazioni Geografiche**.

**1. In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**

**2. In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

***RICHIESTA***

**Si chiede pertanto specifica integrazione al SIA con quantificazione del danno alle filiere IGP/DOP e parere obbligatorio del Consorzio Fungo di Borgotaro IGP e del Consorzio Parmigiano Reggiano e per assenza di valutazione degli impatti sulle produzioni Fungo di Borgotaro IGP e Parmigiano Reggiano DOP, in violazione del Reg. UE 1151/2012.**
**"Il legame con il territorio è indissolubile e deriva dall'interazione tra fattori naturali e umani".**
Per i motivi sopra esposti, **si chiede che il Ministero esprima *parere negativo di compatibilità ambientale* per la procedura ID_VIP 14050, trattandosi di impatti non mitigabili su paesaggio, biodiversità e assetto idrogeologico di area appenninica ad alta valenza.**
In subordine, si chiede il rigetto dell'istanza per carenza documentale e per contrasto con L.R. 24/2017, con richiesta di nuovo progetto che stralci tutti gli aerogeneratori su aree boscate e di crinale.

## Conclusioni e ulteriori richieste

**Per tutte le motivazioni sopra esposte, si chiede alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero**:

**di valutare puntualmente le criticità evidenziate nelle presenti osservazioni;**

**di richiedere al proponente integrazioni istruttorie relativamente agli impatti paesaggistici, faunistici, forestali, idrogeologici e sulle produzioni agroalimentari tipiche;**

**di verificare la completezza della valutazione degli impatti cumulativi con gli altri impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione nell'area vasta;**

**di accertare la coerenza dell'intervento con la pianificazione paesaggistica, territoriale e ambientale vigente;**
**in applicazione del principio di precauzione e dei principi di tutela ambientale sanciti dalla normativa nazionale ed europea, di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale qualora le criticità evidenziate non risultino adeguatamente superate e dimostrate dal proponente.**

**Un ulteriore controllo giuridico sarebbe opportuno soprattutto sui riferimenti a:**

**obbligatorietà del parere dei Consorzi DOP/IGP;**
**presunta violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 228/2001;**
**richiamo alla D.G.R. Emilia-Romagna 46/2021 e alla D.G.R. 164/2023;**
**quantificazione del consumo di suolo pari a 14,74 km².**

Si chiede di essere informati ai sensi dell'art. 24 c.5 D.Lgs 152/2006 sull'esito del procedimento .

**Inoltre allego:**
**Carta d'Identità**
**Norme di attuazione del P.T.C.P.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**
**In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**
**In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

**Per la Procedura ID_VIP 14050 vedere in particolare elenco allegato :**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Relazione Specialistica Duferco**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Studio d'Incidenza**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità teorica aerogeneratore 7 - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità profili territoriali - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità analisi visibilità crinali (osservazione : enorme impatto visivo – aerogeneratori completamente fuori scala rispetto alla visione del paesaggio )**

**Firma : arch. Nadia Tortoreto**

**Varese, 15 giugno 2026**

***Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**
**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**
**dgva@pec.mase.gov.it**

***Oggetto**: **Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..**

**Il sottoscritto Arch. Nadia Tortoreto**, nata a Varese il 28 luglio 1965, CF TRTNDA65L68L682X, residente a Varese , PEC nadia.tortoreto@archiworldpec.it , mail nadiator@alice.it, presenta le osservazioni che sono formulate in qualità di comproprietario della Fondazione I Brigata Julia Partigiani e Gruppo di Combattimento Cremona e di tecnico abilitato operante sui terreni interessati e nelle aree limitrofe all'intervento.
Varese, 15 giugno 2026.

ALLEGATO 8 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

***1. Premessa***

Il progetto prevede l'installazione di n. totali 47 aerogeneratori di altezza complessiva pari a h max 206 m e 125 m di h del mozzo, nei territori comunali di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), ricadenti nel crinale appenninico parmense. L'area di Borgo Val di Taro è direttamente interessata dall'intervento e dagli impatti visivi, ambientali e cumulativi dell'intervento.

**Il progetto prevede l'installazione di 47 aerogeneratori di altezza massima pari a circa 206 m, con relative opere connesse, in un contesto territoriale caratterizzato da elevato pregio paesaggistico, ambientale, forestale e agroalimentare.**

**Fermare questo progetto è anche una questione di filosofia di vita e di protezione di un'area incontaminata con pochissime costruzioni , un'area di un valore ambientale enorme ed incalcolabile per il nostro paese non solo per l'Emilia Romagna per una quantità di motivi validissimi che verrebbe deturpata dal progetto eolico con costi – benefici non comparabili e non sostenibili e che comprometterebbe irrimediabilmente un'area verde immensa ed un ambiente unico senza buon senso e un patrimonio ambientale consolidato che verrebbe perso per sempre con l'esecuzione del progetto in oggetto.**

**Si ritiene che la documentazione progettuale e ambientale presenti profili di criticità che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori, con particolare riferimento agli impatti paesaggistici, naturalistici, forestali, idrogeologici, agricoli e socioeconomici, nonché alla valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di impianti eolici lungo il sistema dei crinali appenninici interessati, inoltre la deturpazione del territorio si sviluppa in un'area più ampia dell'installazione delle pale eoliche, interessando tutto il crinale (strade di accesso , fondazioni, piazzole per cantiere ecc,..).**

***2. Motivi di opposizione***

***2.1 Rilevanza paesaggistica e incompatibilità con il contesto***

L'area di intervento ricade nel sistema orografico dell'Appennino Parmense, caratterizzato da boschi di faggio e castagno, crinali integri e visuali panoramiche tutelate dal PTCP di Parma e dal Piano Paesaggistico Regionale. L'inserimento di torri eoliche di altezza >150 m determina:

1. Alterazione irreversibile dello skyline montano percepibile da Borgo Val di Taro e dai percorsi CAI storici
2. Contrasto con l'art. 9 Cost. e con il Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004 per l'impatto su un paesaggio identitario
3. Effetto "selva di torri" per cumulo con l'impianto "Parma A", in violazione del principio di non saturazione dei crinali

Si chiede verifica puntuale della coerenza con le NTA del PTCP – Ambiti di tutela paesistica, conservazione degli ecosistemi, tutela delle risorse naturali , conservazione dei boschi, , art. 38 e 42 ambito agricolo e produttivo, funzione turistica, aree protette Parco fluviale del Taro e Rete Ecologica Provinciale
art. 15, art. 20, art. 22, art. 24 ter, art. 25, art. 28, art.29, e 29 bis.

***2.2 Tutela fauna: rotte migratorie e specie protette***

La Val di Taro è riconosciuta come corridoio ecologico primario per l'avifauna migratoria tra il Tirreno e la Pianura Padana. ISPRA e LIPU segnalano il transito di Biancone _Circaetus gallicus_, Falco pecchiaiolo _Pernis apivorus_ e Aquila reale , Aquila chrysaetos, tutte specie All. I Dir. 2009/147/CE.
Lo Studio di Impatto Ambientale risulta carente perché:

1. I monitoraggi ante-operam coprono solo i mesi da marzo a giugno, periodo non rappresentativo del passo migratorio primaverile/autunnale.
2. No radar per flussi notturni.
3. No punti di osservazione su crinale Borgo Val di Taro "Violazione Linee Guida ISPRA 141/2016 che richiedono 1 anno solare completo di rilievi"

4. Non è valutato l'effetto barriera e il rischio collisione su crinale, zona ad alta vulnerabilità.
5. Mancano dati aggiornati sulla chirottero fauna forestale presente nei boschi maturi limitrofi, habitat di specie All. II e IV Dir. Habitat, per i Chirotteri solo bat - detector a terra, no rilievi in quota su navicella 2. Nessun dato su rifugi entro 10 km "In contrasto con EUROBATS Pubblicazione n.8 – mancanza valutazione rischio specie forestali".

***2.3 Tutela flora e habitat forestali incontaminati*"Consumo di suolo zero"***

Le piazzole e la viabilità di cantiere interessano formazioni boschive assimilabili all'habitat 9110 "Faggeti del Luzulo - Fagetum" e 9260 "Boschi di Castanea sativa", habitat di interesse comunitario. L'apertura di piste a mezza costa comporta:
**1. Frammentazione di habitat forestali continui e perdita di connettività ecologica.**
**2. Rischio idrogeologico per sbancamenti in aree classificate PAI a pericolosità P3/P4.**
**3. Sottrazione di suolo non compensabile data la maturità e naturalità dei boschi.**

**Le piazzole, le fondazioni e la viabilità di cantiere comportano occupazione permanente e impermeabilizzazione di suolo naturale in area appenninica. Tale trasformazione contrasta con:**

1. *L.R. Emilia-Romagna 24/2017, art. 1*: la Regione assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, limitando il nuovo consumo solo per opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili.
2. *Strategia Regionale Agenda 2030*: riduzione del consumo di suolo del 20% entro il 2025 rispetto al triennio 2017-2019.
3. *PAIR 2030*: l'area appenninica è classificata come "territorio da preservare" per servizi ecosistemici e stoccaggio carbonio.

**Il SIA del progetto ID_VIP 14050 quantifica 14,74 Kmq (Borgo Val di Taro / Berceto) = 1474 Ha di nuova occupazione permanente di suolo forestale/agricolo. Trattandosi di habitat 9110 "Faggeti" e 9260 "Castagneti", la perdita è irreversibile e non compensabile. Si contesta quindi la pubblica utilità dell'opera rispetto all'obiettivo primario regionale di tutela del suolo.**

***2.4 Mancato rispetto del principio di non aggravamento del consumo di suolo***

**Ai sensi dell'art. 5 L.R. 24/2017, ogni nuovo intervento deve dimostrare che non esistono alternative che non comportino consumo di suolo. Il SIA non fornisce alternative localizzative su aree già compromesse, cave dismesse o aree industriali, come richiesto dalla D.G.R. 164/2023 "Indirizzi per l'eolico".** L'installazione su crinale boscato integro rappresenta quindi la scelta a massimo consumo di suolo naturale, in contrasto con la pianificazione regionale sovraordinata.
**Il consumo di suolo del progetto è in diretto contrasto con l'art. 1 L.R. 24/2017 'Consumo di suolo saldo zero' e non risulta giustificato da analisi di alternative a consumo zero su aree già compromesse.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

**Inoltre : *PTPR Emilia-Romagna*: l'area rientra in "Sistema collinare-montano di particolare interesse paesaggistico"**

2. *Rete Natura 2000*: se i crinali sono entro 5 km da ZSC IT4020003 “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto”. Anche fuori sito, vige la valutazione di incidenza per impatti esterni
3. *D.G.R. 46/2021*: Aree non idonee FER – esclude “crinali principali” e “boschi di pregio”

**1. la “Carta del consumo di suolo” di ISPRA 2023sottolinea che il comune di Borgo Val di Taro è sotto la media regionale.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

****Rumore**** 1. Manca verifica differenziale notturno su case sparse Val di Taro -2. No mappatura con vento >5 m/s, condizione peggiore “Violazione DPCM 14/11/1997 – studio acustico non rappresentativo”
****Cumulo**** 1. Non considera Parma A + altri FER autorizzati entro 10 km - 2. No analisi effetto selva visivo da Borgo Val di Taro “Violazione All. VII D.Lgs 152/2006 lett. e – carenza valutazione impatti cumulativi”
****Alternative**** 1. Alternativa zero liquidata in 2 righe - 2. No analisi su aree dismesse/cave/artigianali come da L.R. 24/2017 “Violazione art. 22 c.3 D.Lgs 152/2006 – mancata analisi alternative ragionevoli”.
****Idrogeologia**** 1. Non sono state fatte le verifiche di stabilità versante per piazzole su pendenze >30% 2. Non c’è il bilancio terre e rocce da scavo“In contrasto con NTA PAI Autorità Bacino Po – aree P3/P4”
****Paesaggio**** 1. Le Fotosimulazioni sono state fatte solo da 5 km, manca dal centro storico Borgo Val di Taro - 2. Non c’è nemmeno il rendering notturno con segnalazione ostacolo volo “Carenza All. Tecnico DPCM 12/12/2005 – punti di vista non rappresentativi”.

## *2.5 Tutela produzioni agroalimentari tipiche: Fungo di Borgotaro IGP e filiera Parmigiano Reggiano DOP*

L’area di intervento interessa direttamente il comprensorio di produzione del *Fungo di Borgotaro IGP*, riconosciuto con Reg. CE n. 1107/96. Il disciplinare tutela i boschi di faggio, castagno, quercia e pino come habitat di produzione. L’apertura di piste, piazzole e l’alterazione microclimatica dovuta alla presenza delle turbine comportano:
1. ***Riduzione superficie boscata produttiva***: il taglio di ettari di faggeta/castagneto sottrae habitat certificato IGP, con danno economico diretto alla filiera locale;
2. ***Alterazione ecosistemica***: variazione correnti, ombreggiamento pale e vibrazioni compromettono il micelio, come già documentato per altre infrastrutture in Appennino;
3. ***Contrasto con PSR Emilia-Romagna 2023-2027*** che finanzia la tutela attiva dei boschi IGP.
***Delimitazione zona Fungo di Borgotaro IGP ai sensi art. 3 Reg. CE 1107/96***
**La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di: *Borgo Val di Taro, Albareto, Berceto, Compiano, Tornolo, Bedonia, Tarsogno*, tutti interessati dal progetto molto invasivo in oggetto**.

Inoltre, i crinali e i prati-pascoli d’altura sono parte della zona di produzione del *Parmigiano Reggiano DOP*, Reg. UE 1151/2012. **Il disciplinare impone foraggi provenienti almeno per il 50% dal comprensorio. La sottrazione di ettari di pascoli e il disturbo da cantiere/campi elettromagnetici agli allevamenti limitrofi mettono a rischio:**
1. ***Tracciabilità della filiera DOP***: perdita di SAU certificabile per alimentazione bovine da latte;
2. ***Danno d’immagine***: l’installazione industriale su crinali simbolo del “prodotto di montagna” lede il valore reputazionale del marchio DOP, tutelato ex art. 13 Reg. UE 1151/2012.
***Zona Parmigiano Reggiano DOP*:** Ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare vigente dal 24/04/2025, **l’intero Comune di Borgo Val di Taro ricade nella zona di produzione**. La sottrazione di ha di prati-pascoli elencati nel progetto riduce la SAU certificabile per l’alimentazione delle bovine da latte, in violazione dell’art. 3 che impone origine locale dei foraggi per almeno il 50%.

**Il SIA non contiene la “Valutazione di incidenza economica sulle produzioni DOP/IGP”, obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 228/2001 per opere in aree a vocazione agroalimentare tipica. Si configura quindi violazione del principio di precauzione e del Reg. UE 1151/2012 sulla tutela ex-officio delle Indicazioni Geografiche**.

**1. In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**

**2. In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

***RICHIESTA***

**Si chiede pertanto specifica integrazione al SIA con quantificazione del danno alle filiere IGP/DOP e parere obbligatorio del Consorzio Fungo di Borgotaro IGP e del Consorzio Parmigiano Reggiano e per assenza di valutazione degli impatti sulle produzioni Fungo di Borgotaro IGP e Parmigiano Reggiano DOP, in violazione del Reg. UE 1151/2012.**
**"Il legame con il territorio è indissolubile e deriva dall'interazione tra fattori naturali e umani".**
Per i motivi sopra esposti, **si chiede che il Ministero esprima *parere negativo di compatibilità ambientale* per la procedura ID_VIP 14050, trattandosi di impatti non mitigabili su paesaggio, biodiversità e assetto idrogeologico di area appenninica ad alta valenza.**
In subordine, si chiede il rigetto dell'istanza per carenza documentale e per contrasto con L.R. 24/2017, con richiesta di nuovo progetto che stralci tutti gli aerogeneratori su aree boscate e di crinale.

## Conclusioni e ulteriori richieste

**Per tutte le motivazioni sopra esposte, si chiede alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero**:

**di valutare puntualmente le criticità evidenziate nelle presenti osservazioni;**

**di richiedere al proponente integrazioni istruttorie relativamente agli impatti paesaggistici, faunistici, forestali, idrogeologici e sulle produzioni agroalimentari tipiche;**

**di verificare la completezza della valutazione degli impatti cumulativi con gli altri impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione nell'area vasta;**

**di accertare la coerenza dell'intervento con la pianificazione paesaggistica, territoriale e ambientale vigente;**
**in applicazione del principio di precauzione e dei principi di tutela ambientale sanciti dalla normativa nazionale ed europea, di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale qualora le criticità evidenziate non risultino adeguatamente superate e dimostrate dal proponente.**

**Un ulteriore controllo giuridico sarebbe opportuno soprattutto sui riferimenti a:**

**obbligatorietà del parere dei Consorzi DOP/IGP;**
**presunta violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 228/2001;**
**richiamo alla D.G.R. Emilia-Romagna 46/2021 e alla D.G.R. 164/2023;**
**quantificazione del consumo di suolo pari a 14,74 km².**

Si chiede di essere informati ai sensi dell'art. 24 c.5 D.Lgs 152/2006 sull'esito del procedimento .

**Inoltre allego:**
**Carta d'Identità**
**Norme di attuazione del P.T.C.P.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**
**In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**
**In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

**Per la Procedura ID_VIP 14050 vedere in particolare elenco allegato :**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Relazione Specialistica Duferco**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Studio d'Incidenza**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità teorica aerogeneratore 7 - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità profili territoriali - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità analisi visibilità crinali (osservazione : enorme impatto visivo – aerogeneratori completamente fuori scala rispetto alla visione del paesaggio )**

**Firma : arch. Nadia Tortoreto**

**Varese, 15 giugno 2026**

***Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**
**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**
**dgva@pec.mase.gov.it**

***Oggetto**: **Osservazioni di opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006 – Procedura ID_VIP 14050 – Progetto impianto eolico "Parma A + Parma B", proponente Duferco Energia SpA – Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026 e succ. mod..**

**Il sottoscritto Arch. Nadia Tortoreto**, nata a Varese il 28 luglio 1965, CF TRTNDA65L68L682X, residente a Varese , PEC nadia.tortoreto@archiworldpec.it , mail nadiator@alice.it, presenta le osservazioni che sono formulate in qualità di comproprietario della Fondazione I Brigata Julia Partigiani e Gruppo di Combattimento Cremona e di tecnico abilitato operante sui terreni interessati e nelle aree limitrofe all'intervento.
Varese, 15 giugno 2026.

ALLEGATO 9 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

***1. Premessa***

Il progetto prevede l'installazione di n. totali 47 aerogeneratori di altezza complessiva pari a h max 206 m e 125 m di h del mozzo, nei territori comunali di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), ricadenti nel crinale appenninico parmense. L'area di Borgo Val di Taro è direttamente interessata dall'intervento e dagli impatti visivi, ambientali e cumulativi dell'intervento.

**Il progetto prevede l'installazione di 47 aerogeneratori di altezza massima pari a circa 206 m, con relative opere connesse, in un contesto territoriale caratterizzato da elevato pregio paesaggistico, ambientale, forestale e agroalimentare.**

**Fermare questo progetto è anche una questione di filosofia di vita e di protezione di un'area incontaminata con pochissime costruzioni , un'area di un valore ambientale enorme ed incalcolabile per il nostro paese non solo per l'Emilia Romagna per una quantità di motivi validissimi che verrebbe deturpata dal progetto eolico con costi – benefici non comparabili e non sostenibili e che comprometterebbe irrimediabilmente un'area verde immensa ed un ambiente unico senza buon senso e un patrimonio ambientale consolidato che verrebbe perso per sempre con l'esecuzione del progetto in oggetto.**

**Si ritiene che la documentazione progettuale e ambientale presenti profili di criticità che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori, con particolare riferimento agli impatti paesaggistici, naturalistici, forestali, idrogeologici, agricoli e socioeconomici, nonché alla valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla concentrazione di impianti eolici lungo il sistema dei crinali appenninici interessati, inoltre la deturpazione del territorio si sviluppa in un'area più ampia dell'installazione delle pale eoliche, interessando tutto il crinale (strade di accesso , fondazioni, piazzole per cantiere ecc,..).**

***2. Motivi di opposizione***

***2.1 Rilevanza paesaggistica e incompatibilità con il contesto***

L'area di intervento ricade nel sistema orografico dell'Appennino Parmense, caratterizzato da boschi di faggio e castagno, crinali integri e visuali panoramiche tutelate dal PTCP di Parma e dal Piano Paesaggistico Regionale. L'inserimento di torri eoliche di altezza >150 m determina:

1. Alterazione irreversibile dello skyline montano percepibile da Borgo Val di Taro e dai percorsi CAI storici
2. Contrasto con l'art. 9 Cost. e con il Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004 per l'impatto su un paesaggio identitario
3. Effetto "selva di torri" per cumulo con l'impianto "Parma A", in violazione del principio di non saturazione dei crinali

Si chiede verifica puntuale della coerenza con le NTA del PTCP – Ambiti di tutela paesistica, conservazione degli ecosistemi, tutela delle risorse naturali , conservazione dei boschi, , art. 38 e 42 ambito agricolo e produttivo, funzione turistica, aree protette Parco fluviale del Taro e Rete Ecologica Provinciale
art. 15, art. 20, art. 22, art. 24 ter, art. 25, art. 28, art.29, e 29 bis.

***2.2 Tutela fauna: rotte migratorie e specie protette***

La Val di Taro è riconosciuta come corridoio ecologico primario per l'avifauna migratoria tra il Tirreno e la Pianura Padana. ISPRA e LIPU segnalano il transito di Biancone _Circaetus gallicus_, Falco pecchiaiolo _Pernis apivorus_ e Aquila reale , Aquila chrysaetos, tutte specie All. I Dir. 2009/147/CE.
Lo Studio di Impatto Ambientale risulta carente perché:

1. I monitoraggi ante-operam coprono solo i mesi da marzo a giugno, periodo non rappresentativo del passo migratorio primaverile/autunnale.
2. No radar per flussi notturni.
3. No punti di osservazione su crinale Borgo Val di Taro "Violazione Linee Guida ISPRA 141/2016 che richiedono 1 anno solare completo di rilievi"

4. Non è valutato l'effetto barriera e il rischio collisione su crinale, zona ad alta vulnerabilità.
5. Mancano dati aggiornati sulla chirottero fauna forestale presente nei boschi maturi limitrofi, habitat di specie All. II e IV Dir. Habitat, per i Chirotteri solo bat - detector a terra, no rilievi in quota su navicella 2. Nessun dato su rifugi entro 10 km "In contrasto con EUROBATS Pubblicazione n.8 – mancanza valutazione rischio specie forestali".

***2.3 Tutela flora e habitat forestali incontaminati*"Consumo di suolo zero"***

Le piazzole e la viabilità di cantiere interessano formazioni boschive assimilabili all'habitat 9110 "Faggeti del Luzulo - Fagetum" e 9260 "Boschi di Castanea sativa", habitat di interesse comunitario. L'apertura di piste a mezza costa comporta:
**1. Frammentazione di habitat forestali continui e perdita di connettività ecologica.**
**2. Rischio idrogeologico per sbancamenti in aree classificate PAI a pericolosità P3/P4.**
**3. Sottrazione di suolo non compensabile data la maturità e naturalità dei boschi.**

**Le piazzole, le fondazioni e la viabilità di cantiere comportano occupazione permanente e impermeabilizzazione di suolo naturale in area appenninica. Tale trasformazione contrasta con:**

1. *L.R. Emilia-Romagna 24/2017, art. 1*: la Regione assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, limitando il nuovo consumo solo per opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili.
2. *Strategia Regionale Agenda 2030*: riduzione del consumo di suolo del 20% entro il 2025 rispetto al triennio 2017-2019.
3. *PAIR 2030*: l'area appenninica è classificata come "territorio da preservare" per servizi ecosistemici e stoccaggio carbonio.

**Il SIA del progetto ID_VIP 14050 quantifica 14,74 Kmq (Borgo Val di Taro / Berceto) = 1474 Ha di nuova occupazione permanente di suolo forestale/agricolo. Trattandosi di habitat 9110 "Faggeti" e 9260 "Castagneti", la perdita è irreversibile e non compensabile. Si contesta quindi la pubblica utilità dell'opera rispetto all'obiettivo primario regionale di tutela del suolo.**

***2.4 Mancato rispetto del principio di non aggravamento del consumo di suolo***

**Ai sensi dell'art. 5 L.R. 24/2017, ogni nuovo intervento deve dimostrare che non esistono alternative che non comportino consumo di suolo. Il SIA non fornisce alternative localizzative su aree già compromesse, cave dismesse o aree industriali, come richiesto dalla D.G.R. 164/2023 "Indirizzi per l'eolico".** L'installazione su crinale boscato integro rappresenta quindi la scelta a massimo consumo di suolo naturale, in contrasto con la pianificazione regionale sovraordinata.
**Il consumo di suolo del progetto è in diretto contrasto con l'art. 1 L.R. 24/2017 'Consumo di suolo saldo zero' e non risulta giustificato da analisi di alternative a consumo zero su aree già compromesse.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

**Inoltre : *PTPR Emilia-Romagna*: l'area rientra in "Sistema collinare-montano di particolare interesse paesaggistico"**

2. *Rete Natura 2000*: se i crinali sono entro 5 km da ZSC IT4020003 “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto”. Anche fuori sito, vige la valutazione di incidenza per impatti esterni
3. *D.G.R. 46/2021*: Aree non idonee FER – esclude “crinali principali” e “boschi di pregio”

**1. la “Carta del consumo di suolo” di ISPRA 2023sottolinea che il comune di Borgo Val di Taro è sotto la media regionale.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**

****Rumore**** 1. Manca verifica differenziale notturno su case sparse Val di Taro -2. No mappatura con vento >5 m/s, condizione peggiore “Violazione DPCM 14/11/1997 – studio acustico non rappresentativo”
****Cumulo**** 1. Non considera Parma A + altri FER autorizzati entro 10 km - 2. No analisi effetto selva visivo da Borgo Val di Taro “Violazione All. VII D.Lgs 152/2006 lett. e – carenza valutazione impatti cumulativi”
****Alternative**** 1. Alternativa zero liquidata in 2 righe - 2. No analisi su aree dismesse/cave/artigianali come da L.R. 24/2017 “Violazione art. 22 c.3 D.Lgs 152/2006 – mancata analisi alternative ragionevoli”.
****Idrogeologia**** 1. Non sono state fatte le verifiche di stabilità versante per piazzole su pendenze >30% 2. Non c’è il bilancio terre e rocce da scavo“In contrasto con NTA PAI Autorità Bacino Po – aree P3/P4”
****Paesaggio**** 1. Le Fotosimulazioni sono state fatte solo da 5 km, manca dal centro storico Borgo Val di Taro - 2. Non c’è nemmeno il rendering notturno con segnalazione ostacolo volo “Carenza All. Tecnico DPCM 12/12/2005 – punti di vista non rappresentativi”.

## *2.5 Tutela produzioni agroalimentari tipiche: Fungo di Borgotaro IGP e filiera Parmigiano Reggiano DOP*

L’area di intervento interessa direttamente il comprensorio di produzione del *Fungo di Borgotaro IGP*, riconosciuto con Reg. CE n. 1107/96. Il disciplinare tutela i boschi di faggio, castagno, quercia e pino come habitat di produzione. L’apertura di piste, piazzole e l’alterazione microclimatica dovuta alla presenza delle turbine comportano:
1. ***Riduzione superficie boscata produttiva***: il taglio di ettari di faggeta/castagneto sottrae habitat certificato IGP, con danno economico diretto alla filiera locale;
2. ***Alterazione ecosistemica***: variazione correnti, ombreggiamento pale e vibrazioni compromettono il micelio, come già documentato per altre infrastrutture in Appennino;
3. ***Contrasto con PSR Emilia-Romagna 2023-2027*** che finanzia la tutela attiva dei boschi IGP.
***Delimitazione zona Fungo di Borgotaro IGP ai sensi art. 3 Reg. CE 1107/96***
**La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di: *Borgo Val di Taro, Albareto, Berceto, Compiano, Tornolo, Bedonia, Tarsogno*, tutti interessati dal progetto molto invasivo in oggetto**.

Inoltre, i crinali e i prati-pascoli d’altura sono parte della zona di produzione del *Parmigiano Reggiano DOP*, Reg. UE 1151/2012. **Il disciplinare impone foraggi provenienti almeno per il 50% dal comprensorio. La sottrazione di ettari di pascoli e il disturbo da cantiere/campi elettromagnetici agli allevamenti limitrofi mettono a rischio:**
1. ***Tracciabilità della filiera DOP***: perdita di SAU certificabile per alimentazione bovine da latte;
2. ***Danno d’immagine***: l’installazione industriale su crinali simbolo del “prodotto di montagna” lede il valore reputazionale del marchio DOP, tutelato ex art. 13 Reg. UE 1151/2012.
***Zona Parmigiano Reggiano DOP*:** Ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare vigente dal 24/04/2025, **l’intero Comune di Borgo Val di Taro ricade nella zona di produzione**. La sottrazione di ha di prati-pascoli elencati nel progetto riduce la SAU certificabile per l’alimentazione delle bovine da latte, in violazione dell’art. 3 che impone origine locale dei foraggi per almeno il 50%.

**Il SIA non contiene la “Valutazione di incidenza economica sulle produzioni DOP/IGP”, obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 228/2001 per opere in aree a vocazione agroalimentare tipica. Si configura quindi violazione del principio di precauzione e del Reg. UE 1151/2012 sulla tutela ex-officio delle Indicazioni Geografiche**.

**1. In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**

**2. In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

***RICHIESTA***

**Si chiede pertanto specifica integrazione al SIA con quantificazione del danno alle filiere IGP/DOP e parere obbligatorio del Consorzio Fungo di Borgotaro IGP e del Consorzio Parmigiano Reggiano e per assenza di valutazione degli impatti sulle produzioni Fungo di Borgotaro IGP e Parmigiano Reggiano DOP, in violazione del Reg. UE 1151/2012.**
**"Il legame con il territorio è indissolubile e deriva dall'interazione tra fattori naturali e umani".**
Per i motivi sopra esposti, **si chiede che il Ministero esprima *parere negativo di compatibilità ambientale* per la procedura ID_VIP 14050, trattandosi di impatti non mitigabili su paesaggio, biodiversità e assetto idrogeologico di area appenninica ad alta valenza.**
In subordine, si chiede il rigetto dell'istanza per carenza documentale e per contrasto con L.R. 24/2017, con richiesta di nuovo progetto che stralci tutti gli aerogeneratori su aree boscate e di crinale.

## Conclusioni e ulteriori richieste

**Per tutte le motivazioni sopra esposte, si chiede alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero**:

**di valutare puntualmente le criticità evidenziate nelle presenti osservazioni;**

**di richiedere al proponente integrazioni istruttorie relativamente agli impatti paesaggistici, faunistici, forestali, idrogeologici e sulle produzioni agroalimentari tipiche;**

**di verificare la completezza della valutazione degli impatti cumulativi con gli altri impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione nell'area vasta;**

**di accertare la coerenza dell'intervento con la pianificazione paesaggistica, territoriale e ambientale vigente;**
**in applicazione del principio di precauzione e dei principi di tutela ambientale sanciti dalla normativa nazionale ed europea, di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale qualora le criticità evidenziate non risultino adeguatamente superate e dimostrate dal proponente.**

**Un ulteriore controllo giuridico sarebbe opportuno soprattutto sui riferimenti a:**

**obbligatorietà del parere dei Consorzi DOP/IGP;**
**presunta violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 228/2001;**
**richiamo alla D.G.R. Emilia-Romagna 46/2021 e alla D.G.R. 164/2023;**
**quantificazione del consumo di suolo pari a 14,74 km².**

Si chiede di essere informati ai sensi dell'art. 24 c.5 D.Lgs 152/2006 sull'esito del procedimento .

**Inoltre allego:**
**Carta d'Identità**
**Norme di attuazione del P.T.C.P.**
**In allegato stralcio art. 1 L.R. 24/2017 in PDF**
**In allegato disciplinare IGP*: scarica PDF → Prodotti DOP IGP → Fungo di Borgotaro**
**In allegato mappa comprensorio DOP*: parmigianoreggiano.it → Zona di produzione**

**Per la Procedura ID_VIP 14050 vedere in particolare elenco allegato :**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Relazione Specialistica Duferco**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Studio d'Incidenza**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità teorica aerogeneratore 7 - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità profili territoriali - Borgo Val di Taro**
**Procedura ID_VIP 14050 vedere Tavola mappa di Intervisibilità analisi visibilità crinali (osservazione : enorme impatto visivo – aerogeneratori completamente fuori scala rispetto alla visione del paesaggio )**

**Firma : arch. Nadia Tortoreto**

**Varese, 15 giugno 2026**

# INDICE

**PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO I - FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO**

Art. 1 - Finalità del Piano……. pag.
Art. 2 - Oggetti del Piano…….. "
Art. 3 - Elaborati costitutivi……..… "
Art. 4 - Efficacia del Piano…….. "

**TITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

Art. 5 - Rapporti con la pianificazione nazionale e regionale……... pag.
Art. 6 - Rapporti con la pianificazione provinciale di settore……... "
Art. 7 - Rapporti con la pianificazione comunale…….. "
Art. 8 - Strumenti di attuazione…… "

**PARTE SECONDA - LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA, CULTURALE, PAESISTICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO**

**TITOLO III - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO**

Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare-montano…… pag.
Art. 10 - Sistema forestale e boschivo……... "
Art. 11 - Sistema delle aree agricole……..… "
Art. 12 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica……... "
Art. 12 bis - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua…… "
Art. 13 - Zona di deflusso della piena…… "
Art. 13 bis - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua…… "

ALLEGATO 3 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

Art. 13 ter - Area di inondazione per piena catastrofica……... pag.
Art. 14 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale……. "
Art. 15 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela……... "
Art. 16 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione…… "
Art. 17 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane…….…. "
Art. 18 - Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche…… "
Art. 19 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica e panoramica…….…. "
Art. 20 - Zone di tutela naturalistica……..…. "

**TITOLO IV - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E DI USO DERIVANTI DALLA INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEL TERRENO**

Art. 21 - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata……... pag.
Art. 22 - Aree a pericolosità geomorfologica elevata…….. "
Art. 22 bis - Aree a pericolosità geomorfologica moderata…….. "
Art. 22 ter - Procedure per l'aggiornamento dell'elaborato C.2 - Carta del dissesto…… "
Art. 23 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei……..….. "
Art. 24 - Abitati da consolidare o trasferire... "
Art. 24 bis - Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato…… "
Art. 24 ter - Pericolosità Sismica Locale…… "

**TITOLO V - SPECIFICHE MODALITÀ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI**


Art. 25 - Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico…….. pag.

Art. 26 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese nei parchi regionali…….. "

Art. 27 - Progetti di tutela recupero e valorizzazione…….. "

Art. 28 - Unità di paesaggio……... "

Art. 29 - Corridoi ecologici…… "

Art.29bis - La rete ecologica della pianura parmense ……. "


**PARTE TERZA - INDIRIZZI DI ASSETTO TERRITORIALE E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

**TITOLO VI - INDIRIZZI PER I SISTEMI INSEDIATIVO, INFRASTRUTTURALE E PER LA MOBILITÀ**


Art. 30 - Armatura e gerarchia urbana…….... pag.

Art. 31 - Sistemi insediativi e condizioni fisico-funzionali degli insediamenti "

Art. 32 - Poli funzionali……. "

Art. 33 - Servizi pubblici di interesse sovracomunale……. "

Art. 34 - Infrastrutture per la mobilità…… "

Art. 35 - Ambiti di valorizzazione di beni storico-culturali…… "

Art. 36 - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale "

**TITOLO VII- INDIRIZZI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PER GLI AMBITI RURALI**


Art. 37 - Rischi ambientali e principali interventi di difesa…….. pag.

Art. 37 bis - Definizione e attuazione degli interventi di sistemazione e difesa del suolo…….. "

Art. 37 ter - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante……... "

Art. 38 - Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione…… pag.

Art. 39 - Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale…… "

Art. 40 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico…… "

Art. 41 - Ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e ricreativa…… "

Art. 42 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola…… "

Art. 43 - Zone agricole normali…….. "


**TITOLO VIII - INDIRIZZI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI**


Art. 44 - Aree di integrazione delle politiche territoriali…… pag.

Art. 45 - Piani, programmi d'area ed accordi territoriali……. "

Art. 46 - Indirizzi per la pianificazione provinciale di settore con valenza territoriale…… "

**TITOLO IX - CONTENUTI E PRESTAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 47 | - | Dossier comunali del PTCP……. | pag. |
| Art. 48 | - | Protocollo per il quadro conoscitivo……... | " |
| Art. 49 | - | Dimensionamento del PSC…….. | " |
| Art. 49bis | - | Condizioni e limiti al consumo di suolo non urbanizzato…….. | " |
| Art. 50 | - | Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale……... | " |
| Art. 51 | - | Standard urbanistici……. | " |
| Art. 52 | - | Logistica urbana…….…. | " |
| Art. 53 | - | Dotazioni ecologiche e VALSAT… | " |


**PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 54 | - | Particolari disposizioni relative alle attività estrattive e minerarie……... | pag. |
| Art. 55 | - | Modalità di adeguamento dei piani comunali…….. | " |

# PARTE PRIMA

# DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO I
## FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

### Art. 1
### Finalità del Piano

1. Il presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è formato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dell'articolo 26 della legge regionale 20/2000, e, in attuazione del quadro normativo e programmatico regionale, definisce l'assetto del territorio, con riferimento agli interessi sovracomunali; in particolare:
   - orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni;
   - costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento ed attuazione delle linee di azione della programmazione regionale;
   - costituisce momento di raccordo delle politiche settoriali della Provincia;
   - costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
   - assume valore di piano di settore della difesa del suolo al fine di garantire un livello di sicurezza sul territorio rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.
2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi strategici:
   a) promuovere la coesione sociale, attraverso il rafforzamento dell'identità della comunità nella dimensione provinciale;
   b) favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale;
   c) migliorare la qualità ambientale del territorio, mirando alla sua tutela sia sotto il profilo dell'aspetto fisico che culturale.
3. Per il perseguimento di tali finalità il Piano assume i seguenti contenuti:
   a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
   b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area

provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;

c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
f) specifica ed articola le dotazioni territoriali, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale.
g) recepisce le disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po, facendone propri i contenuti e assumendo il valore e l'effetto di piano di settore in quanto detta le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente delle acque e difesa del suolo.

## Art. 2
## Oggetti del Piano

1. Il presente P.T.C.P. si conforma, nei contenuti, a quanto disposto dalla legislazione statale e regionale, nonché agli strumenti regionali per il governo del territorio.
2. Il P.T.C.P inoltre, a seguito dell'approvazione da parte della Regione del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque che definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale, provvede alla determinazione degli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici e all'individuazione delle azioni e degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 115 della L.R. n. 3/99.
3. In particolare il presente Piano, per quanto attiene la tutela dell'integrità culturale, paesistica ed ambientale del territorio, individua:
   a. sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio, ovvero:

- sistema dei crinali e sistema collinare-montano,
- sistema forestale e boschivo,
- sistema delle aree agricole e degli ambiti rurali,
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua,
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua,
- zone di particolare interesse paesaggisticoambientale,
- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;

b. zone ed elementi di specifico interesse storico-naturalistico, quali:
   - zone ed elementi di interesse storico-archeologico,
   - insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane,
   - zone di interesse storico-testimoniale,
   - elementi di interesse storico-testimoniale,
   - zone di tutela naturalistica;

c. limitazioni delle attività di trasformazione e di uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità del terreno, con riferimento a:
   - zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità,
   - zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità,
   - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
   - abitati da consolidare o da trasferire.

4. Il presente Piano, in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua le unità di paesaggio di livello provinciale intese come ambiti territoriali omogenei e unitari per la gestione delle politiche di tutela e come quadro di riferimento essenziale per la metodologia di formazione di strumenti urbanistici attraverso gli indirizzi e le direttive dettati nello specifico Allegato 2.
5. Il presente Piano definisce, per quanto attiene la programmazione territoriale e socio-economica:
   - gli indirizzi e le direttive per i sistemi insediativo, infrastrutturale e per la mobilità;
   - gli indirizzi e le direttive per il sistema ambientale e per gli ambiti rurali;
   - gli indirizzi per il coordinamento delle politiche territoriali;
   - i contenuti e le prestazioni della pianificazione urbanistica comunale.
6. Il P.T.C.P., nel definire l'assetto strutturale del territorio, stabilisce le azioni strategiche e gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari coordinandone l'attuazione con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Il P.T.C.P. si articola in progetti e programmi relativi ad alcuni ambiti territoriali caratterizzati da particolari condizioni fisiche economiche ed istituzionali; detta indirizzi e direttive per l'aggiornamento dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale; definisce, infine, le modalità e i termini per l'adeguamento dei piani comunali.

## Art. 3
## Elaborati costitutivi

Gli elaborati che costituiscono il P.T.C.P. sono:

A QUADRO CONOSCITIVO

A.1 Approfondimento in materia di tutela delle acque con due elaborati di supporto tecnico:
- Elaborato 1 "Analisi e dettagli tecnici"
- Elaborato 2 "Indagine sociale quali-quantitativa sul territorio"

A.2 Analisi e valutazione della pericolosità sismica locale
con due elaborati di supporto tecnico:
- Elaborato 1 "Carta della pericolosità sismica locale"
- Elaborato 2 "Dati del sottosuolo utili alla definizione della pericolosità sismica locale"

B RELAZIONE ILLUSTRATIVA

B.1 ADEGUAMENTO AL PAI - RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

B.2 Approfondimento in materia di tutela delle acque con due elaborati di supporto:
- Elaborato 1 "Interventi infrastrutturali obbligatori del comparto fognario-depurativo suddivisi per Comune"
- Elaborato 2 "Monografia delle proposte di invasi ad uso plurimo"

B.3 Relazione illustrativa: "Analisi e valutazione della pericolosità sismica locale"

C. ELABORATI CARTOGRAFICI

C.1 Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale
scala 1:25.000 (18 tavole) - C.1.1/C.1.18

C.2 Carta del dissesto
scala 1:10.000 (94 tavole)
C.3 Carta forestale
scala 1:50.000 (18 tavole) - C.3.1/C.3.18
C.4 Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.4.1/C.4.2
C.4.A Aree di danno ed elementi territoriali ed ambientali vulnerabili
scala 1:5.000/1:10.000 (1 tavola)
C.5 Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.5.1/C.5.2
C.5.A Rete "Natura 2000" Individuazione siti di importanza comunitaria (pSIC) e zone di protezione speciale (ZPS)
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.5.A.1./C.5.A.2
C.5.B La Rete Ecologica della Pianura Parmense
scala 1:50.000 (1 tavola) - C.5.B.1
C.6 Ambiti rurali
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.6.1/C.6.2
C.7 Ambiti di valorizzazione dei beni storico-testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.7.1/C.7.2
C.8 Ambiti di gestione unitaria del paesaggio
scala 1:100.000 (1 tavola)
C.9 Armatura e gerarchia urbana
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.9.1/C.9.2
C.10 Infrastrutture per la mobilità
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.10.1/C.10.2
C.11 Gerarchia funzionale della rete stradale
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.11.1/C.11.2
C.12 Assetto territoriale
scala 1:50.000 (2 tavole) - C.12.1/C.12.2
C.13 Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali
scala 1:25.000 (13 tavole) - C.13.1/C.13.13

Tav. 1 Bacini Idrografici principali (scala 1:100.000)
Tav. 2 Acque Superficiali: stato di qualità e obiettivi con particolare riferimento al valore dei nitrati (scala 1:100.000)
Tav. 3 Acque Sotterranee: stato ambientale e obiettivi con particolare riferimento al valore dei nitrati (scala 1:100.000)
Tav. 4 Aree a grave rischio di siccità (scala 1:200.000)

Tav. 5 Riqualificazione dei corsi d'acqua, Sistemi arginali di interesse per studi pilota ed interventi strategici (scala 1:25.000)

Tav. 5 bis Dettaglio alla scala 1:10.000 della Tav.5

Tav. 6 Carta degli indirizzi e individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in C.I.S., delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate da pubblica depurazione (scala 1:100.000)

Tav. 6 bis 5 tavole di dettaglio alla scala 1:25.000 della Tav.6

Tav. 7 Areali irrigui, zone di tutela e individuazione degli invasi per il deficit idrico (scala 1:100.000)

Tav. 8 Sistema fognario-depurativo esistente (scala 1:100.000)

Tav. 9 Sistema fognario-depurativo di piano (scala 1:100.000)

Tav. 10 Sistema acquedottistico esistente (scala 1:100.000)

Tav. 11 Sistema acquedottistico di piano (scala 1:100.000)

Tav.12 Sistema idroelettrico esistente e prime nuove proposte (scala 1:100.000)

Tav. 13 Acque Minerali e Termali (scala 1:100.000)

Tav. 14 Progetti integrati strategici (scala 1:100.000)

Tav. 15 Le Aree di Salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali (scala 1:50.000)

D. NORME DI ATTUAZIONE

ALLEGATI

1. PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE
2. UNITÀ DI PAESAGGIO
3. ABITATI DA CONSOLIDARE O TRASFERIRE
4. APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
5. CORSI D'ACQUA MERITEVOLI DI TUTELA
6. ZONE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
7. DOSSIER COMUNALI

8. POLI FUNZIONALI E SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
9. LOCALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
10. LINEE DI ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
11. INDIRIZZI METODOLOGICI PER IL RECUPERO DELL'EDILIZIA RURALE STORICA
12. AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI

E. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

F. STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

## Art. 4
## Efficacia del Piano

1. Il presente Piano costituisce fonte normativa e dispiega i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di programmazione, trasformazione e gestione del territorio, secondo la disciplina quivi contenuta.
2. In particolare, l'efficacia è rivolta ai piani, programmi, progetti d'iniziativa delle Comunità Montane e agli strumenti urbanistici comunali, la cui conformità al Piano è assoggettata a verifica, secondo le procedure stabilite dalla legislazione urbanistica regionale vigente: l'attività programmatoria, pianificatoria e progettuale della Provincia si conforma alla disciplina del Piano.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 il presente Piano detta indirizzi, direttive e prescrizioni.
   Per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali.
   Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni del presente Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

4. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
5. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore degli enti locali sono approvati esclusivamente se conformi agli indirizzi e alle direttive e prescrizioni del presente Piano; per i piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia, si osservano le procedure stabilite dall'art. 27 della L.R. 20/2000
6. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, sia generale che parziale al P.T.C.P., i Comuni possono proporre alla Provincia motivate proposte di variante al medesimo, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000; tali proposte di variante verranno valutate alla luce della loro compatibilità con i principi del Piano.
7. Il presente Piano concorre a garantire la tutela del valore paesaggistico, ai sensi dell'art. 94, comma 1, della L.R. 3/99; inoltre, le relative previsioni costituiscono base di riferimento per la programmazione negoziata e le intese istituzionali di cui agli artt. 33 e 36 L.R. 3/99, per le intese previste all'art. 57 D.Lgs. 112/98 e per le convenzioni e gli accordi di programma contemplati agli artt. 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Alle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. si applicano, dalla data di adozione del Piano stesso, le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000. Sono comunque fatte salve le previsioni riguardanti ambiti specializzati per attività produttive contenute negli strumenti urbanistici comunali adottati prima dell'adozione dello stesso P.T.C.P..

# TITOLO II
# STRUMENTI DI ATTUAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

## Art. 5
## Rapporti con la pianificazione nazionale e regionale

1. Il P.T.C.P. può motivatamente proporre varianti sia al Piano Territoriale Regionale che agli altri strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, perché siano approvati dalla Giunta regionale contestualmente al piano provinciale, secondo le procedure stabilite dall'art. 22 della L.R. 20/2000. Nell'atto deliberativo di adozione del presente Piano sono esplicitamente indicati gli strumenti regionali dei quali si propongono modificazioni.
2. Il P.T.C.P. può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1988 n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela ed uso del territorio di competenza di altre Amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le Amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dall'art. 21 della L.R. 20/2000.
3. In particolare il P.T.C.P. recepisce le disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po, assumendone il valore e gli effetti ai sensi del sopracitato art. 57, attraverso il conseguimento dell'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi del comma 2 dell'art. 21 e con le procedure di cui al comma 9 dell'art. 27 della L.R. 20/2000.

## Art. 6
## Rapporti con la pianificazione provinciale di settore

1. La pianificazione provinciale di settore concorre al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Piano. I piani provinciali di settore, che saranno approvati successivamente all'adozione del presente Piano, ne recepiscono il contenuto, adeguandosi e raccordandosi al Piano medesimo; i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al P.T.C.P. ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato, secondo le procedure stabilite dall'art. 22 della L.R. 20/2000.

2. Ai piani provinciali di settore vigenti alla data di adozione del presente Piano in contrasto con le prescrizioni in esso contenute, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000.
3. Entro il termine di due anni dall'approvazione del presente Piano, la Provincia adegua le previsioni dei piani provinciali di settore già in vigore, sulla base degli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. stesso.

## Art. 7
## Rapporti con la pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano. Essi sono approvati solo se coerenti con gli indirizzi del P.T.C.P. e conformi alle sue direttive e prescrizioni.
2. Gli strumenti di pianificazione comunale devono comunque adeguarsi, con apposite varianti parziali o in sede di variante generale, alle disposizioni del presente Piano secondo i tempi e le modalità stabilite nel successivo articolo 55.
3. I Comuni possono proporre variazioni al presente Piano ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20/2000 esclusivamente attraverso i propri Piani Strutturali Comunali.
4. Gli strumenti di pianificazione comunale possono altresì rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate sulle tavole contrassegnate dai numeri C1 in scala 1:25.000 del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
5. I Comuni provvedono infine a recepire, approfondire ed attuare i progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sulla base degli indirizzi contenuti nell'Allegato 1. I Comuni possono inoltre elaborare ed attuare ulteriori progetti di tutela e valorizzazione, purché non in contrasto con le previsioni del P.T.C.P..
6. Il P.T.C.P. può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del Piano Strutturale Comunale.

## Art. 8
## Strumenti di attuazione

1. Il presente Piano si attua mediante gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla legislazione vigente.
2. Costituiscono inoltre strumenti di aggiornamento del Quadro Conoscitivo e di verifica dell'attuazione delle scelte di piano e della loro implementazione: l'Osservatorio degli Strumenti Urbanistici Comunali, l'Osservatorio del Sistema Abitativo, l'Osservatorio sullo Stato dell'Ambiente, l'Osservatorio dei Bilanci Comunali, la Banca Programmi e Progetti, l'Osservatorio sulla Mobilità, l'Osservatorio del Commercio, il Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, l'Agenzia per la Pianificazione.

# PARTE SECONDA

# LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA, CULTURALE, PAESISTICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO

## TITOLO III
## SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO

### Art. 9
### Sistema dei crinali e sistema collinare-montano

1. Gli strumenti urbanistici comunali, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare-montano, come tali indicati e delimitati nella tavola C.8 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:
   a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
   b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di ambiti per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
   c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture atte al soccorso, strutture per l'alpeggio, rifugi e loro pertinenze, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.
2. Il P.T.C.P., nell'ambito dell'Allegato 2 alle presenti norme sulle Unità di Paesaggio, approfondisce e specifica il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del

territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formula nei confronti dei Comuni indirizzi e direttive per la loro tutela.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
   a) linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
   b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
   c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4;
   d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
   e) impianti di risalita e piste sciistiche;
   f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
   g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti sistemi, vale la prescrizione per

cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

a) rifugi e bivacchi;
b) strutture per l'alpeggio;
c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
d) strutture di soccorso.

6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone, ambiti ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia".
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto e consentito dalle disposizioni normative di cui ai successivi articoli relativi agli ambiti rurali, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggiamento stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento

idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alla lettera d) dovranno essere realizzate con sistemi di ingegneria naturalistica privilegiando i materiali della tradizione locale ed escludendo almeno dall'impatto visivo elementi strutturali in cemento armato faccia a vista. Le opere di cui alla lettera e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma dovranno avere un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento, e/o altri materiali impermeabilizzanti: le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

## Art. 10
## Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce "area forestale" della legenda delle tavole C.3 in scala 1:25.000 del presente Piano.
2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive

di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale, verificando ed integrando la Carta forestale in scala 1:10.000 - formato vettoriale - contenuta nel repertorio cartografico allegato al Quadro Conoscitivo del presente Piano, conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa, e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. La Carta forestale C.3 allegata al presente Piano, sulla base delle verifiche e degli aggiornamenti apportati dai Comuni, è di norma aggiornata ogni due anni con delibera di Giunta provinciale cui fa seguito, previa adeguata fase di consultazione con gli enti interessati, presa d'atto del Consiglio provinciale.
   Tale aggiornamento non costituisce variante al P.T.C.P..
   Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni della tav. C.3 sulla base di approfondimenti effettuati a scala di maggiore dettaglio. Tali rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente piano, non costituiscono variante allo stesso. Sono comunque fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
   Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 12.

4. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvede, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti

di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura della Provincia e delle Comunità Montane.

5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
   a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
   b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
   c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

6. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
   a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227,

alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

   Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in

quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9. Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
   - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
   - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
   - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

   Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

   I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 7 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

12. Nell'ambito del presente Piano possono essere individuati gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.
13. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole C1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
    a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
    b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

## Art. 11
## Sistema delle aree agricole

1. Per le aree aventi una destinazione agricola, a norma degli strumenti di pianificazione comunale valgono gli indirizzi e le direttive per gli ambiti rurali indicati nel successivo Titolo VII.
2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione devono essere rispettate dagli strumenti urbanistici comunali. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di

pianificazione comunale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione, così come specificato nel successivo Titolo VII.

3. Nell'Allegato 2 delle presenti norme sulle Unità di Paesaggio vengono individuati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e dettati i relativi indirizzi e direttive alla pianificazione comunale atti a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.

## Art. 12
## Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" individuate e perimetrate come tali nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano. Esse costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.
   Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali come rappresentate nelle tavole C1.6, C1.11 e C1.12 in scala 1:25.000, per le quali rimangono vigenti le norme di cui al presente articolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art.17 del PTPR. Per le fasce di tutela idraulica nei

tratti di asta fluviale sopra richiamati sono da intendersi efficaci le fasce idrauliche (Fascia A, B, C, ~~e~~ Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrate dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.

2. Qualora la perimetrazione delle zone di cui al comma precedente interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

   Essa è esterna alla zona di deflusso della piena, di cui all'articolo 13.

3. La tavola C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano indica, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto" le opere e/o gli interventi programmati per la difesa del territorio. Tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela paesaggistica ed ambientale introdotte dal presente Piano ai sensi dell'art. 24 della legge 20/2000. I progetti per la difesa idraulica riferiti alla attuazione degli interventi individuati con il segno grafico "limite di progetto" dovranno garantire il mantenimento del medesimo livello di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché seguire, ove previste, le procedure autorizzative

prescritte dalle normative vigenti. Quando saranno realizzati gli interventi e le opere programmati il tracciato del rilevato arginale eseguito e collaudato, dovrà essere inteso come attuativo del segno grafico "limite di progetto". La trasmissione, da parte dell'Autorità competente, della presa d'atto del collaudo dell'opera costituirà il presupposto per la successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale di aggiornamento della cartografia del Piano. Tale aggiornamento non costituisce variante al PTCP. Tale aggiornamento dovrà comunque verificare il mantenimento del livello di tutela dei caratteri ambientali dei luoghi interessati, definito dal presente piano . Negli ambiti a rischio di inondazione a tergo del "limite di progetto" indicati negli studi relativi alle fasce fluviali contenuti nel Quadro Conoscitivo- Fasce fluviali, ovvero, se non individuati in tali elaborati, nell'ambito delimitato tra il "limite di progetto" e il limite della fascia C della tavola C.1, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, i Comuni sono tenuti a valutare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere di contenimento le condizioni di rischio mediante la redazione di uno studio di compatibilità idraulica. Lo studio deve essere trasmesso al servizio provinciale competente in materia urbanistica per l'espressione del relativo parere.

4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.
5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.
6. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 11. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo

2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

7. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:
   a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali aree valgono le disposizioni di cui al precedente comma 6.
   b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;
   e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;
   f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai

sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P..

In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione. Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

8. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 25, e le direttive di cui al successivi commi 16, 17, 18, 19, 20, 21.

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
   a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
   b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
   c) invasi ad usi plurimi;
   d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
   e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
   f) approdi e porti per la navigazione interna;
   g) aree attrezzabili per la balneazione;
   h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
11. Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse

infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.

12. I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.
13. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.
14. E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, (così come stabilito dall'art. 30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po), esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e del PTCP per gli ambiti di tutela da esso individuati quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la direttive di cui al precedente comma 12. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780.
15. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità

residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 12, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

16. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente e all'articolo 13, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al comma 12. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.

17. La pianificazione urbanistica comunale od intercomunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la pianificazione comunale od intercomunale può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
    a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
    b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.
    c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 9;
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al comma 9.

18. La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente e all'art. 13, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
19. La Provincia e i Comuni interessati promuovono l'attuazione delle forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali nelle aree di integrazione delle politiche territoriali individuate all'art. 44 del presente Piano e in ulteriori ambiti di cui al presente e successivo articolo.
20. Per le aree di cui al presente e all'articolo 13 interessate dai progetti di recupero e valorizzazione di cui all'art. 27, comma 1, i Comuni applicano i relativi indirizzi per la formazione e attuazione di detti progetti, integrandoli con le disposizioni e gli indirizzi di cui al presente e all'articolo 13. I Comuni provvedono inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, a definire, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti a parchi fluviali e corridoi ecologici interessanti le aree di cui al presente e all'articolo 13.
21. Nel caso di edifici esistenti con caratteristiche non idonee allo stato di esondabilità delle zona e alla funzione idraulica della zona stessa, la pianificazione comunale, attraverso l'adozione di apposite varianti ai sensi della legge regionale 20/2000, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee, appositamente individuate, esterne alla zona di tutela idraulica ed ambientale dei corsi d'acqua.
22. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti generali e attuativi della pianificazione urbanistica comunale, ovvero mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti destinati all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori di cui al presente e all'articolo 13. Ove tali trasferimenti

prevedano l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, i Comuni possono provvedervi con le modalità e le procedure previste al Titolo III della Legge regionale n. 19 dicembre 2002, n. 37. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree di pertinenza dei fabbricati demoliti e oggetto di trasferimento sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. L'acquisizione delle aree può essere esclusa, qualora siano definite convenzioni che impegnino i privati ad interventi di ripristino ambientale e alla destinazione delle aree di pertinenza delle unità immobiliari oggetto di trasferimento secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e alla rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti :
    a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora definiti ammissibili dallo strumento urbanistico vigente; ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con amento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780;
    b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
    c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
    d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal presente Piano;

g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al

presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

25. Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al comma 7.

26. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al comma 12. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni degli articoli 21 e 22 delle presenti Norme, relative alle zone Ee , Eb.

## Art. 12 bis
## Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni cui al presente articolo valgono per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000. Per esse, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, rispetto alle zone di cui al precedente articolo 12, non sono inseriti specifici studi idraulici nell'ambito del quadro conoscitivo e non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali sono specificate nei successivi commi. Tali zone sono identificate e perimetrate nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano.
2. Per i territori di cui al comma 1, così individuati:
   a) zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua perimetrate come tali nelle tavole C.1 del presente Piano;
   b) tratti non arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale;
   c) tratti arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela, elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine;
   d) fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli argini maestri di seconda categoria;
   valgono le disposizioni di cui ai precedenti comma 7 lettere a), b), c), d), e), f); commi 9,10,17, comma 23 lettere c), d), e), f), g); commi 24, 25, 26 dell'art. 12.
3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2, lettera d), è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi.
4. Per le zone comprese all'interno degli argini dei corsi d'acqua di cui al comma 2 lettera d) valgono le disposizioni dell'ambito A1 della zona di cui all'art. 13.
5. Nelle aree di cui al comma 2 lettere c), d) fermo restando quanto specificato al comma 3, è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico vigente.

6. Gli strumenti urbanistici comunali, anche attraverso le modalità previste dagli articoli 21 e 22 della Legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20, possono ridefinire le delimitazioni di cui al comma 2 lettere b), c) attraverso l'individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13, mediante la metodologia definita dall'Allegato 3 del Titolo II delle Norme di attuazione del PAI. Una volta definite tali fasce di tutela, all'interno di esse dovranno essere applicate le relative norme del PTCP.
7. Per il reticolo idrografico di cui al comma 2, i Comuni interessati, anche attraverso specifici accordi con la Provincia, ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, possono procedere alla individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13.

## Art 13
## Zona di deflusso di piena

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000; qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art. 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.
   Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI

adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali come rappresentate nelle tavole C1.6, C1.11 e C1.12 in scala 1:25.000, per le quali rimangono vigenti le norme di cui al presente articolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art.17 e 18 del PTPR. Per le fasce di tutela idraulica nei tratti di asta fluviale sopra richiamati sono da intendersi efficaci le fasce idrauliche (Fascia A, B, C, ~~e~~ Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrate dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.

2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
4. Nell'ambito A1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l'esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell'articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella tavola C.1 e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10, delle presenti norme;
e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 $m^3$ annui;
g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;

i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.

5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1, al fine di assicurare il mantenimento o il rispristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell'art. 12.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12.
8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1:
   a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
   b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
   c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
   d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
   e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
   f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
   g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
   h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.
9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24, 25 e 26 dell'articolo 12.

10. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.

## Art. 13 bis
## Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nella tavola C.1, in scala 1:25.000, del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
   a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto, sesto nonché alle lettere d) e g) del comma 23 del precedente articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
   b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
   c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
   d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E.

## Art. 13 ter
## Area di inondazione per piena catastrofica

1. Nell'Area di inondazione per piena catastrofica, indicata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000 e nella tavola C.4, in scala 1:50.000 del presente Piano, valgono gli indirizzi e le direttive di cui ai commi successivi.
   Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone delle fasce (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrate dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.
   Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.
3. I Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell'area di cui al presente articolo.

## Art. 14
## Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole C1 in scala 1:25.000 del presente Piano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. e quella del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati, ricomprese nei seguenti casi:
   a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;
   e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;
   f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

g) le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal DPR 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m..

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
   a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
   b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
   c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
   d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4;
   e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
   f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

   sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante il P.T.C.P. o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente, nelle zone individuate nella tavola C.9.2. del P.T.C.P., alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni delle presenti norme, è consentito il recupero degli edifici esistenti per la realizzazione di:
   a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
   b) rifugi e posti di ristoro;
   c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, è consentito il loro adeguamento tecnologico e l'ampliamento ad esso strettamente correlato e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
   a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
   b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
   c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:
   a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla legge urbanistica regionale;
   b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
   c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture

strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

## Art. 15
## Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela

1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione comunale i seguenti indirizzi:
   a) devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista;
   b) devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le relative disposizioni di tutela;
   c) devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.
2. Nei dossi di pianura indicati nelle tavole C.1 in scala 1:25.000, ed esattamente delimitati da parte degli strumenti urbanistici comunali vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.
3. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole C.1 in scala 1:25.000 sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.

## Art. 16
## Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico accertati e/o vincolati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali.
2. Le tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:
   a) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
   b) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;
   c) gli elementi della centuriazione sia localizzati sia diffusi.
3. Le zone e gli elementi di cui al secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture

tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

5. I piani o progetti di cui al quarto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al secondo comma.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quarto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del secondo comma, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:
   a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano ovvero in conformità agli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 11 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
   b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
7. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alla lettera c) del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
8. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi nono, decimo ed undicesimo ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma:
   a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della

legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

9. Le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera b) e le aree interessate dagli elementi di cui alla lettera c) del secondo comma, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a) nelle zone di tutela della struttura centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al comma settimo, così come individuati nelle tavole C.1 ed integrati dallo strumento urbanistico comunale; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
b) per le aree interessate dalla presenza di elementi della centuriazione, esterne alle zone di tutela della struttura centuriata, è fatto divieto di alterare le caratteristiche di tali elementi fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano, attraverso adeguati approfondimenti, verificato l'individuazione effettuata dal P.T.C.P.;
c) nelle zone di tutela della struttura centuriata ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
d) nelle zone di tutela della struttura centuriata gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

10. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla legge urbanistica regionale;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle

esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

11. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

12. Nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui all'ottavo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

a) essere coerente con l'organizzazione territoriale storica;

b) garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

13. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma, qualora siano previste nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso e si dimostri che gli interventi:

a) sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica;

b) garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

## Art. 17
## Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. L'elenco delle località individuate ed elencate nelle tavole C.7 in scala 1:50.000 del presente Piano costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le prescrizioni di cui al successivo comma sesto.
2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 20/2000.
3. I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nell'elenco di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio strumento urbanistico, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le indicazioni fornite dal predetto elenco, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
4. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma, provvedono, attraverso il Piano Strutturale Comunale, a definire la perimetrazione del centro storico e a dettarne la disciplina generale di tutela ai sensi dell'art. A.7 della L.R. 20/2000.
5. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal quarto comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati.

## Art. 18
## Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina:
   a) il sistema dei terreni interessato dagli "usi civici" individuati e delimitati come tali nelle tavole C.7 in scala 1:50.000;
   b) i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura individuati nelle tavole C.1 in scala 1:25.000.
2. I Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma nel rispetto delle seguenti direttive:
   a) le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
   b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
   c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
   d) nelle zone interessate da bonifiche storiche di pianura gli strumenti urbanistici comunali provvedono all'individuazione ed alla salvaguardia dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo dell'organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale.

## Art. 19
## Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica e panoramica

1. Nella Tavola C.7 in scala 1:50.000 è individuata la principale viabilità storica extraurbana. Si considera comunque viabilità storica quella che risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale, datato 1900-1920, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.
2. Nella tavola C.8 in scala 1:100.000 e nell'Allegato 2 del presente Piano sono individuati e descritti: la principale viabilità panoramica ed il lato panoramico da preservare. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva disciplina regolamentare ai sensi del nuovo Codice della strada da parte degli Enti preposti riguardante anche l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari. In tali atti regolamentari dovranno comunque essere evitati gli interventi che limitino le visuali nei tratti di particolare interesse paesaggistico individuati nell'Allegato 2.
3. È fatto obbligo ai Comuni, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, di individuare nei propri strumenti urbanistici e di sottoporre a specifiche prescrizioni, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

## Art. 20

## Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate C1 in scala 1:25.000 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi di cui al successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto.
2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i PSC individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, mentre i POC definiscono:
   a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
   b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
   c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
   d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.

   Nell'ambito dei RUE vengono infine definiti:
   e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in

conformità alla L.R. 16/2002; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al settimo comma dell'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
l) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
m) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.C.P., fatte salve motivate esigenze di gestione faunistica per particolari specie in conformità con i contenuti del Piano Faunistico provinciale;
n) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di

inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
   a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
   b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
   c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
   d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
   e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
   f) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;
   g) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
   h) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del P.T.C.P.; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
   i) le attività escursionistiche;

l) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

# TITOLO IV
# LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E DI USO DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEL TERRENO

## Art. 21
## Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Frane attive, alle Aree soggette a soliflusso e/o decorticamento superficiale, alle Aree calanchive e sub-calanchive e alle Scarpate di degradazione in atto come individuate e delimitate nelle tavole C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, e sono immediatamente operanti. La carta del dissesto del PTCP sostituisce l'Allegato n. 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI e ne costituisce l'aggiornamento, l'integrazione e l'approfondimento. Relativamente alle previsioni contenute nei piani urbanistici comunali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in contrasto con la presente norma e i successivi art. 22 e 22bis, il Comune non può rilasciare, titoli abilitativi, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad interventi di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di documentata valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con le condizioni del dissesto, effettuata a cura del richiedente con le modalità e i contenuti di cui al seguente comma 2. Il Comune valida tale analisi di compatibilità dell'intervento in sede di rilascio dei suddetti provvedimenti, così da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e la mitigazione del rischio idrogeologico presente. Del rilascio dei provvedimenti il Comune dà comunicazione alla Provincia. Sono escluse dalle suddette disposizioni le aree a rischio idrogeologico elevato, individuate dal Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, di cui al successivo art. 37, comma 3, Punto II, delle presenti norme.
2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 22 e 22 bis. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano l'analisi del rischio ovvero la verifica *di* compatibilità idrogeologica delle previsioni, *contenute negli* strumenti urbanistici *vigenti alla data di adozione*

*del P.T.C.P.,* con le condizioni di dissesto rilevate non solo nella Carta del dissesto del P.T.C.P. ma anche attraverso analisi più recenti e/o di maggior dettaglio eventualmente disponibili.

La verifica di compatibilità di cui al presente comma si configura come parte integrante dello strumento urbanistico ed è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle zonizzazioni riportate nella Carta del dissesto del presente piano, ovvero di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale redatti nel rispetto dei contenuti del D.M. 11.03.88, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lettera a). Qualora tali accertamenti conducano a modifiche delle zonizzazioni riportate sulla Carta del dissesto, esse vengono recepite dalla medesima Carta mediante le procedure di aggiornamento di cui all'articolo 22 ter;
c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni dello strumento urbanistico ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

Nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. n. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica. Esse possono inoltre essere condotte attraverso gli accordi previsti dall'art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i..

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata di cui al comma 1, individuate nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1.10.000, sono esclusivamente consentiti:
   a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dalla L.R. n. 31/2002 nell'Allegato "Definizione degli interventi edilizi"; alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
h) e pratiche culturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art. 17 delle Norme di attuazione del PAI. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

4. Al fine di prevenire l'evoluzione geomorfologica dei dissesti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia

deve essere estesa sino a due - tre volte l'altezza delle scapate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti nei Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale 19 giugno 1984 n. 35 e dell'art. 6 della Legge Regionale 14 aprile 1995 n. 40.

5. Nelle Aree a pericolosità molto elevata o elevata (Aree Ee) individuate e delimitate nelle tavole C2 - Carta del dissesto, in scala 1:10.000, a integrazione e specificazione dell'Elaborato 2, Allegato 4 del PAI, oltre agli interventi elencati nel precedente comma 3, sono altresì consentiti:
   - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002;
   - i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
   - gli interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori di interferenza antropica;
   - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
   - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., se ammessi dalle presenti norme.

## Art. 22
## Aree a pericolosità geomorfologica elevata

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Frane quiescenti e alle Parti di versante inglobati in corpi di frana quiescente, come delimitate nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000.
2. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata di cui al precedente comma, fatte salve le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 21 e gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono esclusivamente consentiti:
   a) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dalla

L.R. 31/2002 nell'Allegato "Definizione degli interventi edilizi, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi ultimi devono essere corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, di cui al comma 2 del precedente art. 21, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti;
d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti, di cui alla precedente lettera c), e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 $m^2$ di Su oppure non siano maggiori di 400 $m^2$ di Su e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui alla precedente lettera c);
e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 152. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c. 3 lettera l) delle norme di attuazione del

PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 11, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle Aree a pericolosità media o moderata (Aree Eb) delimitate nella tavola C2 - Carta del dissesto, in scala 1:10.000, individuate in conformità alle norme di attuazione del PAI.
   In tali aree, oltre agli interventi elencati nel comma 5 del precedente articolo 21, sono consentiti:
   - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera f) dell'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, senza aumenti di superficie e volume;
   - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
   - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ed il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, se ammessi dalle presenti norme.

## Art. 22 bis
## Aree a pericolosità geomorfologica moderata

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai Versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa, alle Deformazioni gravitative profonde di versante, alle Frane relitte, così come individuate e delimitate nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000.
2. In relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità.
3. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali;

tale verifica tecnica è da svolgersi nell'ambito di formazione del PSC.

La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:

- la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;
- la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;
- la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

4. Le medesime disposizioni di cui ai comma 2 e 3 si applicano ai Detriti di versante, ai Depositi alluvionali e ai Conoidi di deiezione individuati nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, purché tali zonizzazioni non interessino aree e/o zone diversamente delimitate e disciplinate dal presente Piano: in tal caso, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

## Art. 22 ter
## Procedure per l'aggiornamento dell'elaborato C.2 - Carta del dissesto

1. La Provincia provvede, al fine dell'aggiornamento del P.T.C.P. in relazione alla evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché alle esigenze di monitoraggio dell'attuazione del Piano stesso, alla elaborazione di aggiornamenti periodici della Carta del dissesto , secondo le procedure di cui all'art. 27 della L.R. n. 20/2000.
2. Integrazioni e modifiche alle delimitazioni dei dissesti della Carta C2 del P.T.C.P. possono essere proposte anche in sede di elaborazione del PSC o di sua variante , a seguito di indagini e rilievi specifici e conseguenti valutazioni espresse, a seguito di confronto con la stessa Carta del dissesto, mediante una relazione geologica-geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, nonché della D.G.R. n. 126/2002 e successivi provvedimenti regionali, avente i seguenti contenuti:
   a) rilievo geologico e idrogeologico alla scala 1:5.000 di un'ampia zona che comprenda tutta l'estensione del fenomeno franoso e del versante interessato. In sede di rilievo dovranno essere cartografati tutti gli elementi idonei ad un'adeguata interpretazione del fenomeno. La relazione dovrà dare particolare rilievo all'analisi dei

fattori geologici, morfologici e idrogeologici predisponenti il fenomeno franoso;

b) ricerca storica documentale, cartografica e fotografica del fenomeno franoso;
c) analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento come, tra gli altri, modifiche morfologiche, scavi e movimenti di terra, appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee;
d) descrizione degli eventuali interventi di sistemazione e/o consolidamento realizzati o da realizzare per la stabilità del versante;
e) modello geologico-tecnico della frana o del dissesto e previsione degli scenari futuri di evoluzione del versante, eventualmente anche con l'ausilio di sistemi di monitoraggio di profondità e di superficie;
f) caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati e valutazione dei valori critici della resistenza al taglio;
g) verifiche di stabilità dell'area oggetto di studio e del versante interessato anche con riguardo alla sismicità della zona.

3. Qualora dalle integrazioni e dagli approfondimenti effettuati emergano differenze sostanziali con le delimitazioni o le classificazioni rilevate dalla carta del dissesto del PTCP, per le quali si renda opportuna la variazione della stessa, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art 22 della L.R. n. 20/2000, con le seguenti specificazioni:
   - la proposta di modifica della carta del dissesto viene presentata in conferenza di pianificazione ai sensi dell'art 14 della L.R. n. 20/2000, alla quale partecipa anche il Servizio tecnico di bacino della Regione, ai sensi della D.C.R. 4 aprile 2001 n. 173;
   - nell'atto deliberativo del Consiglio comunale di adozione del PSC o sua Variante, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità di adozione dello stesso strumento comunale è esplicitamente indicato l'elaborato cartografico del PTCP del quale si propongono le modificazioni;
   - l'atto di adozione del PSC o sua Variante contiene la carta del PTCP, dove sono evidenziate le variazioni proposte, nonché le elaborazioni e la relazione geologico-tecnica di cui al comma 2, che ne costituiscono la motivazione;
   - copia del PSC o sua Variante è depositata anche presso la Provincia e la Regione.

L'approvazione del PSC o sua Variante è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del PSC o sua Variante comporta anche la contestuale variazione della carta del PTCP. In ogni caso, l'eventuale proposta comunale di modifica del PTCP può attenere unicamente alla Carta del dissesto.

4. Le attività di approfondimento svolte dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, possono essere condotte attraverso le forme di copianificazione previste all'art. 21 della L.R. 20/2000. Nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica.
5. Le procedure disciplinate dal presente articolo non si applicano per eventuali aggiustamenti cartografici, riferibili alla trasposizione ad una scala di maggior dettaglio della Carta del dissesto del P.T.C.P., ovvero alla specificazione di elementi fisici riconoscibili dello stato attuale del territorio.

## Art. 23
## Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" contenuto nel presente Piano.
2. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.
3. Disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano:

3.1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura derivano dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (PTA) e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e

quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico – ambientale dei fontanili. Le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'articolo 44, comma 1, lettera a) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05

3.2 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali derivano dal PTA e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'art. 44, comma 1, lettera b) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05.

3.3 Aree di ricarica della falda: nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, così come definite nella tavola 15, oltre alle disposizioni derivanti dal PTA regionale e dall'allegato 4, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- Zona D: la nuova edificazione è vietata entro i limiti cartografici delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" (art. 12);
- Zona A: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP vigente e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Per l'ampliamento è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco

dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

- Zona C: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 50% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera b) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica indicando le attività consentite

(divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie separate, idonei impianti di depurazione, recapito dell'impianto di depurazione in un altro corpo idrico o a valle della derivazione; nel caso di prelievi idropotabili da bacino l'effluente dovrà essere scaricato nell'emissario) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione).

- Zona B: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 30% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. È inoltre possibile ampliamento delle zone extraurbane già classificate con un ampliamento massimo pari al 50% dell'area già classificata. Per gli ampliamenti in zona B è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

## Art. 24
## Abitati da consolidare o da delocalizzare

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 individuati nella Tavola C4 "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" nonché nella tavola C2 "Carta del dissesto" e compresi nell'elenco di cui all'allegato 3 alle presenti Norme, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267.
3. Per gli abitati di cui al primo comma per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'art. 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali (comma 3 art. 25 L.R. 7/2004).
4. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, per i quali la perimetrazione con norme è stata approvata precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., sono riperimetrati secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo (comma 4 art. 25 L.R. 7/2004); fino all'approvazione della nuova perimetrazione valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo vigenti.
5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, sprovvisti di perimetrazione sono perimetrati secondo le modalità richiamate al comma 2 del presente articolo (comma 5 art. 25 L.R. 7/2004); fino all'approvazione della perimetrazione sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza

ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 21, 22 e 22 bis delle presenti Norme.

6. Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricoloforestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R., nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma secondo del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni indicate nella Tavola C.2 "Carta del dissesto" del presente Piano e sulle limitazioni disposte dai precedenti artt. 21, 22 e 22bis.
7. Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui all'allegato 3 alle presenti Norme, sono sottoposti a verifica della sussistenza di condizioni di rischio elevato o molto elevato e, quindi, delle condizioni per la delocalizzazione; si provvede quindi alla conferma del vincolo di delocalizzazione o alla sua trasformazione in vincolo di consolidamento oppure si avviano le procedure per la sua eliminazione qualora non ne sussistano più i requisiti e i presupposti, per assenza di rischio o in presenza di rischio moderato o medio (comma 6 art. 25 L.R. 7/2004). Negli abitati dichiarati da trasferire sino all'espletamento delle verifiche suddette sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

## Art. 24 bis
## Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato, delimitate nella Tavola C2 "Carta del dissesto" e nella Tavola C4 "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" del presente Piano, ricomprendono le aree elencate nell'Allegato 3 alle presenti norme ed individuate nell'Allegato 4.1 "Atlante delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" dell'Elaborato n. 2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, così come aggiornato ed integrato.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di

dissesto idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Per le aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al comma precedente vale la disciplina di cui al Titolo IV dell'Elaborato 7 "Norme di attuazione" del P.A.I..

3. Le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al comma primo del presente articolo e le relative norme prevalgono sulle delimitazioni indicate nella Tavola C.2 "Carta del dissesto" del presente Piano e sulle limitazioni disposte dai precedenti artt. 21, 22 e 22bis.

## Art. 24ter
## Pericolosità Sismica Locale

1. La classificazione sismica del territorio provinciale è definita nella Relazione del Quadro Conoscitivo della Variante al presente Piano in adeguamento alla L.R. n.19/2008, che sarà mantenuto aggiornato con le modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti di settore. Tutti i Comuni della Provincia sono soggetti alla disciplina antisismica stabilita dalla legislazione vigente.
2. E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio provinciale in quanto ricadente nelle Zone 2 e 3 della classificazione sismica nazionale vigente.
3. Relativamente al rapporto tra rischio sismico e governo del territorio, gli strumenti di pianificazione territoriale settoriale, nonché urbanistica comunale, concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le future scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio.
4. Gli scenari di pericolosità sismica locale, devono essere elaborati secondo livelli di approfondimento analitico commisurati alle condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio, alle finalità e alle applicazioni degli strumenti stessi, in accordo con le disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico (L.R. n.19/2008). Costituiscono riferimento tecnico per i livelli di approfondimento sopra citati gli Allegati della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione

Emilia-Romagna n.112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

5. Il Quadro Conoscitivo di riferimento per la definizione della pericolosità sismica locale del territorio provinciale è costituito dalla carta relativa ai "Dati del Sottosuolo utili alla definizione della pericolosità sismica locale" in scala 1:100.000 e dalla "Carta della Pericolosità Sismica Locale" in scala 1:100.000 del Quadro Conoscitivo del PTCP, nonché dalla Relazione illustrante la Pericolosità Sismica di base del territorio provinciale, quale elaborato integrante la Relazione Illustrativa del PTCP vigente.
6. Lo scenario della pericolosità sismica locale del territorio provinciale è definito dalla "Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali"in scala 1:25000 del PTCP. Tale elaborato cartografico ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni, con specifico riguardo alla valutazione della compatibilità delle trasformazioni urbanistiche con gli scenari di pericolosità sismica locale. La cartografia identifica scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all'intero territorio provinciale, concorrendo alla definizione delle scelte di Piano e fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione di scala comunale.
7. La valutazione della pericolosità sismica a scala provinciale, operata dal PTCP, costituisce elemento di coordinamento ed indirizzo per la valutazione della pericolosità sismica dei comuni della Provincia di Parma.
8. La "Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali" in scala 1:25.000, identifica, conformemente al I° Livello di Approfondimento previsto dagli Indirizzi Regionali, le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.. Nello specifico sono individuati 10 differenti tipologie di aree soggette ad effetti locali:
   - Fenomeni di instabilità in atto (IA) - area di possibile evoluzione (APE);
   - Detriti di versante e fenomeni di instabilità potenziale (IP) - con acclività >15° (IPt);
   - Depositi alluvionali sabbiosi (DS);
   - Possibile presenza di depositi sabbiosi (PDS);

- Possibile presenza di lenti sabbiose (PLS) - con acclività >15° (PLSt);
- Depositi alluvionali argillosi (DAA);
- Depositi alluvionali ghiaiosi, limosi o misti, depositi alluvionali intravallivi, substrato roccioso con Vs < 800 m/s (DAGS) - con acclività >15° (DAGSt);
- Depositi alluvionali in evoluzione (DAE);
- Limite di contatto tettonico (LCT);
- Substrato roccioso rigido con Vs > 800 m/s (SRR) - con acclività >15° (SRRt).

La perimetrazione di queste aree è fondata su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti locali indotti dai terremoti passati ed ha come riferimento la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia. In accordo con quest'ultime il presente Piano individua 5 differenti tipologie di effetti di locali:

- Amplificazione per caratteristiche litologiche (riscontrabile in IA, APE, IP, IPt, DS, PDS, PLS, PLSt, DAA, DAGS, DAGSt, DAE, LCT);
- Amplificazione per caratteristiche topografiche (riscontrabile in IPt, PLSt, DAGSt, SRRt);
- Instabilità di versante: in atto (riscontrabile in IA), in evoluzione (riscontrabile in APE) e potenziale (riscontrabile in IP e IPt);
- Potenziali cedimenti (riscontrabili in DAA);
- Potenziale liquefazione (riscontrabili in DS, PDS e DAE).

9. La "Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali", fermo restando le prescrizioni di cui al presente Piano in materia di compatibilità idrogeologica (Art.21, 22 e 22bis), fornisce le prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione territoriale e urbanistica e definisce, attraverso una specifica tabella (parte integrante della cartografia), le tipologie di indagine e i livelli di approfondimento analitico, previsti dagli Indirizzi Regionali e necessari alla verifica di compatibilità delle trasformazioni territoriali e urbanistiche. Nello specifico il presente Piano ritiene necessario:

   - per la aree interessate da fenomeni di instabilità in atto (IA), da possibile evoluzione (APE), da detriti di versante e fenomeni di instabilità potenziale con acclività >15° (IPt) e da Rischio Idrogeologico molto elevato del PAI (Aree PS267) e per gli abitati da consolidare e/o trasferire ai sensi della L. 445/1908 e della L.R. 7/2004, un III° Livello di Approfondimento

con valutazione delle condizioni di stabilità del versante (effettuate tenendo conto delle sollecitazioni sismiche) e con valutazione del fattore di amplificazione litologica. Per le aree IPt, in caso di dislivello >30m si dovrà procedere alla valutazione degli incrementi di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All. A2.2 D.A.L. n.112/2007);

- per le aree interessate da detriti di versante e fenomeni di instabilità potenziale (IP), un III° Livello di Approfondimento con valutazione delle condizioni di stabilità del versante (effettuate tenendo conto delle sollecitazioni sismiche) e con valutazione del fattore di amplificazione litologica. Qualora, attraverso l'analisi di II Livello effettuate in sede di PSC, non si riscontrino le condizioni di cui all'All.A1 della D.A.L. 112/2007, con specifico riferimento alle aree potenzialmente instabili e ai depositi suscettibili di cedimenti, si ritiene suffciente la valutazione del fattore di amplificazione litologica;
- per le aree interessate da depositi alluvionali sabbiosi (DS), da possibile presenza di depositi sabbiosi (PDS), da depositi alluvionali argillosi (DAA) e da depositi alluvionali in evoluzione (DAE), un III° Livello di Approfondimento con valutazione, oltre al fattore di amplificazione litologica, del potenziale di liquefazione del verificarsi di eventuali cedimenti. A seguito di valutazione effettuata in sede di PSC, sostenuta da specifiche indagini geognostiche, si ritiene possibile procedere con un II° Livello di Approfondimento nel caso non si evidenzino fattori necessari per il verificarsi degli effetti di sito sopra elencati;
- per le aree interessate dalla possibile presenza di lenti sabbiose (PLS), anche con acclività >15° (PLSt), da depositi alluvionali ghiaiosi, limosi o misti, da depositi alluvionali intravallivi, e da substrato roccioso con Vs < 800 m/s (DAGS), anche con acclività >15° (DAGSt), un II° Livello di Approfondimento con valutazione, del fattore di amplificazione litologica. Per le aree DAGSt, in caso di dislivello >30m si dovrà procedere alla valutazione degli incrementi di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All. A2.2 D.A.L. n.112/2007);
- per le aree interessate da limiti di contatto tettonico (LCT), soggette ad intensa fratturazione, un II° Livello di Approfondimento. A seguito di valutazione effettuata in sede di PSC, rilevata la possibilità di amplificazione stratigrafica di orizzonti di alterazione\fratturazione di

spessore >5m, si ritiene ragionevole procedere con un III° Livello di Approfondimento;
- per le aree interessate da substrato roccioso rigido con Vs > 800 m/s (SRR), in assenza di coltri di alterazione\fratturazione >5m, un I° Livello di Approfondimento;
- per le aree interessate da substrato roccioso rigido con Vs > 800 m/s (SRR) interessato da coltri di alterazione\fratturazione >5m e\o con acclività >15° (SRRt), un II° Livello di Approfondimento con valutazione del fattore di amplificazione litologica. Per le aree SRRt, in caso di dislivello >30m si dovrà procedere alla valutazione degli incrementi di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno (All. A2.2 D.A.L. n.112/2007).

10. La "Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali" (I Livello di approfondimento – D.A.L. n.112/2007) deve essere recepita dalla pianificazione urbanistica comunale con riguardo all'intero suo territorio e deve essere approfondita ed integrata ad una scala di maggior dettaglio dal Piano Strutturale Comunale ai fini della sua stessa approvazione, con specifico riferimento al:
    - il territorio urbanizzato, inteso come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti liberi interclusi, ai sensi dell'Art.28 comma 2 e art. A-5 comma 6 della L.R. 20/2000;
    - il territorio urbanizzabile, inteso come le parti del territorio potenzialmente sottoposte a trasformazioni urbanistiche per l'espansione;
    - le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

    Le indagini e le analisi devono essere estesi ad un'adeguata fascia limitrofa ai territori ed alle zone sopra citate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'opera da realizzare, in relazione anche all'eventuale interesse pubblico. In riferimento all'Art. A-3 della L.R. 20/2000, i risultati di tali indagini possono trovare applicazione anche nei Piani di Protezione Civile.

11. Il Piano Strutturale Comunale, nell'elaborazione del I Livello di approfondimento, deve individuare:
    - le parti di territorio urbanizzato e gli ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione dove è sufficiente la microzonazione sismica di II livello di approfondimento - analisi semplificata da eseguirsi in sede di PSC e necessaria ;
    - le parti di territorio urbanizzato e gli ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione dove risulta necessario svolgere ulteriori indagini e procedere all'elaborazione di studi di III livello di approfondimento da predisporsi ed attuarsi nella fase operativa ed attuativa della pianificazione urbanistica comunale, ad esclusione dei casi in cui le analisi stesse risultano funzionali a verificare la compatibilità della trasformazione urbanistica in sede di PSC.
12. Sulla base delle analisi di I Livello sopra richiamate, il PSC, nel rispetto della normativa ed indirizzi regionali vigenti, deve provvedere, dove necessario, all'elaborazione di uno studio di microzonazione sismica di secondo livello (analisi semplificata), elaborato ai sensi della Del. A.L. RER n.112/2007. Tale studio ha le seguenti finalità:
    - confermare le condizioni di pericolosità indicate dal I livello di approfondimento ed eventuale nuova perimetrazione delle aree in cui effettuare la microzonazione sismica.
    - provvedere alla suddivisione dettagliata del territorio urbanizzato e degli ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione, sulla base all'amplificazione attesa, in aree MZ a maggiore e minore pericolosità sismica, rappresentata da diversi valori dei Fattori di Amplificazione sismica come individuati nell'Allegato A2 della Del. A.L. RER n.112/2007;
    - conferma, modifica o migliore definizione delle aree, indicate dal I livello di approfondimento in cui si ritengono necessari approfondimenti di terzo livello e indicazione delle indagini e analisi da effettuare.
13. Gli approfondimenti comunali, se ragionevolmente motivati e conseguenti ad un effettivo approfondimento di indagine, possono delineare scenari di pericolosità sismica locali differenti da quelli individuati nel piano provinciale senza necessità di attivare la procedura di cui Art.22 L.R. 20/2000 in merito alle variazioni dei contenuti della pianificazione sovraordinata.
14. Il Piano Strutturale Comunale, sulla base delle analisi prodotte per il I e II Livello di approfondimento, per le

parti di territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, deve fornire prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione assegnata agli altri strumenti di pianificazione comunale (Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.

15. Le previsioni del PSC in merito agli ambiti suscettibili di urbanizzazione e per gli interventi sul territorio urbanizzato devono risultare coerenti con le valutazioni delle analisi di I e II Livello di approfondimento. In tal senso, le stesse analisi devono costituire un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).
16. Il Comune può rimandare le indagini di maggior approfondimento (III Livello rif. Allegati Del. Assemblea Legislativa Regionale n.112/2007) agli strumenti operativi e attuativi, ad esclusione dei casi in cui le analisi stesse risultano funzionali a verificare la compatibilità della trasformazione urbanistica.
17. I Piani Strutturali Comunali vigenti si devono adeguare alle presenti Norme entro due anni dall'approvazione delle presenti disposizioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale. In pendenza dell'adeguamento dei PSC o PRG, al fine di fronteggiare tempestivamente il rischio sismico, i Comuni, in sede di piano operativo o attuativo, nonché delle varianti al PSC o PRG, e per gli ambiti di competenza dei medesimi, dovranno approfondire ed integrare alla scala di maggior dettaglio (II e III Livello di Approfondimento, dove ne ricorrano le condizioni) lo scenario della pericolosità sismica locale individuato dalla "Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali" del presente Piano e assumere le disposizioni di cui al presente articolo.
18. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti posti in capo al Comune o alla eventuale Struttura Tecnica di riferimento per la fase esecutiva degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di rilasciare gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

# TITOLO V
# SPECIFICHE MODALITÀ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

## Art. 25
## Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico

1. Il presente Piano nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 individua:
   a) il parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001;
   b) le perimetrazioni dei parchi regionali così come definite dai Piani Territoriali dei Parchi approvati o istituiti per effetto della L. R. 17 febbraio 2005, n. 6;
   c) le perimetrazioni delle riserve naturali istituite ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
   d) le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico, individuate ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
   e) gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e delle riserve naturali esistenti, nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette relative alle aree di cui alle lettere c) e d);
2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.
3. Gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti individuati nella tavola C.5 in scala 1:50.000 costituiscono elemento di riferimento per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi piani territoriali.
   Gli ambiti di possibile ampliamento delle riserve naturali istituite nonché le proposte di istituzione di nuove riserve naturali costituiscono proposta per l'atto istitutivo regionale ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.
   Le nuove aree di riequilibrio ecologico proposte costituiscono elemento di riferimento per la loro istituzione ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

In attesa delle conseguenti modifiche dei piani territoriali dei parchi e degli atti istitutivi relativi alle riserve naturali ed alle aree di riequilibrio ecologico, nei territori interessati si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 14 delle presenti norme (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale), fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente limitative contenute nel presente Piano.

4. Al fine di costituire la rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000", istituito sul territorio dell'Unione Europea ai sensi dell'art.3 della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale, sono individuati in Tav. C.5.A.1 - Area territoriale nord e Tav. C.5.A.2 - Area territoriale sud (scala 1:50.000) i Siti di importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale individuate dai seguenti atti amministrativi:
   a) Del. G.R. n. 1242 del 15 Luglio 2002: Approvazione elenco pSIC.;
   b) Deliberazione G.R n. 1333 del 22.7.02 (BUR n. 113 del 7.8.02): Modifica elenco pSIC;
   c) Deliberazione G.R. n. 1816 del 22.9.03 (BUR n. 154 del 16.10.03): Approvazione elenco ZPS;
   d) Deliberazione G.R. n. 2776 del 30.12.03 (BUR n. 18 del 4.2.04): "Ampliamento del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 'Fiume Taro da Fornovo di Taro a ponte della ferrovia MI-BO'";
   e) Determinazione DG n. 4171 del 31.3.04: "Elenco dei comuni interessati dalle aree denominate pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti) e dalle aree denominate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e elenco dei relativi fogli catastali. Revisione e approvazione dei nuovi elenchi";
   f) Decisione della Commissione C/2004/4031 - 7.12.2004 GU CE L 382 28.12.04 che stabilisce l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, confermando per l'Emilia-Romagna i 113 pSIC individuati con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1242/02, 1333/02 e 2776/03.

   Al fine di garantire la tutela dei siti "Rete Natura 2000" e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne possano ridurre il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di

pianificazione. I Piani di gestione, le cui linee guida sono state emanate con D.M. 3 Settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000", sono finalizzati al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie individuati all'interno dei siti, attraverso la definizione delle linee gestionali migliori per consentire a ciascun sito, sulla base delle proprie caratteristiche e degli obiettivi di conservazione, di contribuire al massimo delle sue potenzialità funzionali alla coerenza delle Rete Natura 2000, nel rispetto delle esigenze socio-economiche locali. A tale scopo si prevede l'uso di indicatori per monitorare le condizioni di conservazione delle risorse di interesse al fine di identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli indicatori stessi.

Ogni piano o progetto e intervento che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. di attuazione n. 357/97 e sulla base di quanto indicato nelle Leggi Regionali: Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche - BUR n. 31 del 18.2.05: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) - BUR n. 48 del 15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali". La necessità di redigere una valutazione di incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. Lo Studio di incidenza deve essere realizzato dal proponente del progetto o intervento o del piano e presentato all'autorità competente così come indicato nella L.R. 7/04 che effettuerà la valutazione di incidenza. Nel caso di Piani, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1) della L.R. 20/00, qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 è ricompresa da tale procedura.

## Art. 26
## Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese nei parchi regionali

1. La Regione, le Province ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del precedente articolo 16, non compresi negli ambiti di cui all'articolo *25*, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

## Art. 27
## Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

1. Nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P.. Nell'Allegato 1 alle presenti Norme sono contenuti gli indirizzi per la loro formazione o attuazione, indirizzi che dovranno essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.
   I progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sono i seguenti:
   - progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili;
   - progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza;
   - progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei torrenti Parma e Baganza;
   - "Po, fiume d'Europa", progetto di tutela e valorizzazione d'iniziativa regionale per la definizione di un modello territoriale e di gestione ecosostenibile;
   - progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo;

- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Sorgenti dello Stirone”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Confluenza Taro e Ceno”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Museo del Petrolio di Vallezza”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “I Salti del Diavolo”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Parco Geologico della Val Ceno”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Alta Val Taro, del Monte Pelpi e dell’Oasi Ghirardi”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Miniere di Corchia”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Monte Fuso e Monte Caio”;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Monte Penna**,** Monte Nero e Monte Ragola**”.**

2. I Comuni provvedono a definire, nell’ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa a: parchi fluviali e corridoi ecologici; sistemi dei paleoalvei fluviali dei dossi di pianura e delle bonifiche storiche; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell’archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; le aree agricole periurbane; il recupero di strutture insediative storiche non urbane; la valorizzazione del paesaggio agrario nelle zone di centuriazione.

## Art. 28
## Unità di paesaggio

1. Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella tavola C.8 in scala 1:100.000, ne descrive le caratteristiche nell’elaborato di cui all’Allegato 2.
   In particolare il P.T.C.P. individua le seguenti unità di paesaggio:
   1) Fascia rivierasca del Po
      1.1.) Fascia di pertinenza del fiume Po
      1.2.) Dominio storico del fiume Po
   2) Bassa pianura di Colorno
   3) Bassa pianura dei Castelli

4) Alta pianura di Parma
5) Alta pianura di Fidenza
6) Collina di Parma
   6.1.) Collina di Torrechiara
   6.2.) Collina dei Boschi di Sala
7) Collina termale
8) Montagna del Parma e dell'Enza
   8.1.) Bassa Montagna Est
   8.2.) Massicci calcarei
   8.3.) Alte Valli del Parma e dell'Enza
9) Montagna del Taro e del Ceno
   9.1.) Bassa Montagna Ovest
   9.2.) Passante della Cisa
   9.3.) Piana di Borgotaro
   9.4.) Alte Valli del Taro e del Ceno
10) Dorsale Appenninica

2. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altri strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.
3. Il Piano Strutturale Comunale è tenuto ad articolare le unità di paesaggio del presente Piano mediante ulteriori approfondimenti e specificazioni. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, verificando ed integrando le informazioni contenute nelle schede di cui all'Allegato 2.

## Art. 29
## Corridoi ecologici

1. La tavola C.5 del P.T.C.P. individua la rete ecologica provinciale, indicando tutte le entità ambientali consolidate, gli ambiti di tutela e valorizzazione e i principali corridoi ecologici.
2. I Corridoi ecologici sono fasce territoriali di connessione fra le diverse aree naturali e hanno la funzione di garantire la continuità della rete ecologica provinciale; per tale ragione il PTCP individua tali ambiti quali luoghi

prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, con l'obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l'utilizzo agronomico.

3. I Comuni, in sede di stesura del PSC, dovranno specificare con maggiore precisione il limite dei Corridoi ecologici di rango provinciale, approfondirne l'articolazione funzionale ed ambientale secondo diversi gradi di valorizzazione, oltre ad individuare i corridoi ecologici di rango comunale che formano la rete ecologica complessiva. Per queste ragioni i Corridoi ecologici rappresentano i luoghi preferenziali dove attivare aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli articoli 7 e 53 della L.R. 6/05, mentre sarà da evitare all'interno degli stessi ogni intervento di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli.
4. All'interno dei corridoi ecologici potranno essere predisposti programmi e piani tesi al miglioramento ambientale del territorio, secondo le seguenti azioni:
   - salvaguardare i biotopi esistenti per la costituzione di una riserva di biomassa stabile;
   - operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
   - ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo le biodiversità;
   - incentivare diversità, capacità di filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
   - stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse;
   - promuovere l'attivazione di accordi agro - ambientali.
5. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito dei corridoi ecologici, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).

## Art. 29bis
## La rete ecologica della pianura parmense

1. Nell'ambito dell'obiettivo prioritario assunto dal PTCP della tutela, conservazione, miglioramento e

valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale presente nel territorio provinciale, la Provincia di Parma ed i Comuni del territorio di pianura operano per il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, per il mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività e di miglioramento naturalistico degli elementi della rete ecologica individuati nella Tavola C5 B1 in sc. 1:50.000.
I Comuni interessati recepiscono e specificano nei propri strumenti urbanistici gli indirizzi, direttive e prescrizioni contenute nel presente articolo, approfondendo l'articolazione funzionale ed ambientale della rete ecologica individuata dal PTCP ad una scala di maggior dettaglio al fine di definire la rete ecologica locale. Gli elementi della rete ecologica locale indicati nel PSC devono essere approfonditi nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC stesso. Gli aspetti attuativi e gestionali della rete ecologica locale, compresa l'eventuale fruizione ricreativa e gli interventi di compensazione strutturale di cui al successivo comma 3, sono invece disciplinati e regolamentati dal POC e dal RUE.

2. La Tav. C5 B1 del PTCP "La rete ecologica della pianura parmense" individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti.
Gli elementi della rete ecologica, come meglio specificato in relazione, sono costituiti da:

- corridoi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;
- nodi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;
- stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi.
Gli interventi progettuali per l'attuazione e l'ampliamento della rete ecologica della pianura parmense hanno valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale che, sulla base delle disponibilità di bilancio ed anche mediante specifici accordi territoriali, opera per la realizzazione degli interventi necessari ad annullare il deficit ecologico valutato nel quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

Le disposizioni dei Piani territoriali dei Parchi, dei Regolamenti delle Riserve naturali, delle Misure di conservazione nonché i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 inclusi nella Rete Ecologica, si sommano a quelle del presente articolo facendo prevalere la norma più restrittiva.

Gli elementi della rete ecologica come sopra specificati sono assimilabili alle aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005 a cui si applicano le disposizioni per le Zone di protezione dall'inquinamento luminoso stabilite con la L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e con la relativa direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015.

3. Per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale, secondo i seguenti criteri:

- valutazione del dimensionamento e della tipologia dell'intervento di compensazione, che comunque dovrà interessare una superficie non inferiore al doppio di quella perduta in termini di habitat naturali o terreni agricoli;
- localizzazione dell'intervento compensativo, dando priorità, nei limiti delle possibilità attuative, al miglior indice costi/benefici; la tipologia dell'intervento compensativo dovrà essere individuata tra quelle indicate al paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense; per l'individuazione degli interventi compensativi i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni progettuali contenute nella Tav. C5B1 e del relativo database allegato al quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

Le misure compensative dovranno costituire parte integrante dell'autorizzazione dell'intervento di riduzione e/o frammentazione.

Tutte le spese inerenti le opere compensative sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, sulla base della normativa comunitaria e nazionale sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva del parlamento europeo e del

consiglio n. 35 del 21/04/2004 recepita dal governo italiano con Dlgs. 135/2009).
Per i nodi della rete ecologica per i quali sono consentiti la frammentazione ed il restringimento e corrispondono in tutto o in parte ad habitat inclusi nei siti della Rete natura 2000 deve essere prevista dagli strumenti urbanistici attuativi o operativi (POC, RUE, PUA) la Valutazione di Incidenza ambientale.
Gli elementi della rete ecologica ridotti e/o frammentati a seguito degli interventi di realizzazione di nuovi insediamenti urbani e di infrastrutture previsti negli strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA) comunali vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense, non sono soggetti alla procedura di compensazione strutturale di cui al presente comma.
In considerazione del fatto che i servizi ecosistemici che saranno prodotti dai nuovi elementi realizzati a seguito della compensazione strutturale non saranno immediatamente disponibili in quanto la ricostituzione degli elementi naturali necessita delle adeguate tempistiche, i Comuni potranno eventualmente richiedere ai proponenti delle opere di cui sopra una compensazione di tipo economico calcolata annualmente, per il periodo necessario affinchè i servizi eco sistemici siano nuovamente consolidati.
Tutti gli introiti dovranno essere reimpiegati per la ricostituzione e miglioramento della rete ecologica, per la riduzione degli eco deficit comunali e per controlli e monitoraggi.
I Comuni segnaleranno tempestivamente alla Provincia tutti gli interventi pubblici e privati che comportano la riduzione o la frammentazione degli elementi della rete ecologica.

4. I nodi ecologici strategici individuati nella Tav. C5 B1 del PTCP in sc.1:50.000, perimetrati in scala di maggior dettaglio nelle schede di approfondimento contenute nella relazione illustrativa della variante, non possono essere oggetto di interventi frammentazione o restrizione, in tali aree non sono pertanto ammessi fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente articolo: costruzione di nuovi insediamenti civili, agricoli, industriali, realizzazione di infrastrutture viarie, cambio di destinazione d'uso dei terreni. E' fatta salva l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.

5. I corridoi ecologici primari individuati nella Tav. C5B1 in sc. 1:50.000 non possono essere oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, al fine di evitare l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, ad eccezione degli interventi consentiti ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 13 e 13 bis delle norme del presente piano. Qualsiasi intervento di regimazione e di sistemazione fluviale dovrà comunque essere progettato favorendo gli obiettivi di mantenimento e di ripristino degli habitat di interesse ed evitando qualsiasi incidenza negativa sugli habitat e sulle specie, sia nella fase di realizzazione, che in quella di esercizio.

6. Per i corridoi ecologici secondari individuati nella Tav.C5 B1 in sc. 1:50.000 verrà definita, in accordo con gli enti idraulici preposti, una regolamentazione di dettaglio, ai fini di evitare la copertura o il tombinamento dei canali, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 152/1999 e delle direttive DGR 3939/1994 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna", DGR 667/2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)", DGR 246/2012 "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna", fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela della pubblica incolumità e relativamente alla periodicità delle operazioni di sfalcio e spurgo. Si valuterà inoltre la possibilità di estendere ad alcuni corridoi ecologici secondari di particolare rilievo, da individuarsi in accordo con gli enti idraulici competenti la modalità gestionale regolamentata dal "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000", individuate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 667/2009

7. La Provincia e i Comuni promuovono, in accordo con gli enti idraulici competenti, nei corridoi ecologici secondari individuati nella cartografia progettuale:

- l'adeguamento delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile agli spostamenti della fauna ittica, tramite interventi idonei a consentire il passaggio dell'ittiofauna;
- ove la presenza di infrastrutture ed insediamenti non lo impedisce, il ripristino delle sezioni di deflusso a cielo

aperto con priorità per quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio idraulico; tali azioni risultano prioritarie per le aree libere dove non sussistano ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica.

8. La Provincia e i Comuni, in accordo con gli Enti idraulici competenti, qualora intervengano sui corridoi ecologici secondari con progetti di riqualificazione naturalistica, dovranno operare sulla base degli indirizzi contenuti nella relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.

9. Gli interventi individuati per il monitoraggio dell'attività di caccia indicati nella cartografia progettuale corrispondono ad aree gestite come aziende venatorie. E' opportuno che tali aziende operino nella gestione delle suddette aree mediante: interventi di rafforzamento o di reintroduzione di specie localmente estinte; mantenimento degli alberi morti o deperienti e della vegetazione arbustiva del sottobosco e dei margini.

10. Per gli stepping stones individuati nella tavola C5B1 in scala 1:50.000 i comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi del primo comma del presente articolo (specificazione della rete ecologica), dovranno differenziarli in stepping stones urbanizzati, ovvero ricompresi nel perimetro del territorio urbanizzato o totalmente o parzialmente edificati o comunque caratterizzati da usi non rurali e stepping stones non urbanizzati:

- nel caso di stepping stones non urbanizzati dovranno favorire la valorizzazione del paesaggio agrario prevedendo ad esempio interventi di ripristino, mantenimento e consolidamento dei filari arborei e arbustivi e di zone umide, la tutela dei prati stabili dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentano tali colture; l'eventuale edificazione dovrà essere coerente con i caratteri del contesto paesistico-ambientale e con i caratteri storico-architettonici degli edifici esistenti;
- nel caso di stepping stones urbanizzati dovranno essere preservati gli spazi a verde pubblico ed a verde privato o condominiale esistenti, nonché gli elementi vegetali presenti (giardini, aiuole, alberi, filari e siepi).

# PARTE TERZA

# INDIRIZZI DI ASSETTO TERRITORIALE E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

## TITOLO VI
## INDIRIZZI PER I SISTEMI INSEDIATIVO, INFRASTRUTTURALE E PER LA MOBILITÀ

### Art. 30
### Armatura e gerarchia urbana

1. Il P.T.C.P. persegue l'obiettivo di promuovere l'evoluzione del territorio provinciale verso una forma insediativa complessa, policentrica, nella quale ciascun polo o sistema insediativo mantenga o sviluppi caratteristiche proprie di identità, qualità, specializzazioni tali da offrire al sistema sociale ed economico una pluralità di opportunità differenziate e complementari. La relazione generale relativa al presente piano contiene gli obiettivi e le politiche di sviluppo che quest'ultimo persegue per ciascuna componente del sistema insediativo.
2. La tavola C.9 del P.T.C.P. individua, quali componenti principali del sistema insediativo:
   a) i Centri Ordinatori;
   b) i Centri Integrativi;
   c) i Centri di Base;
   d) i Centri di Presidio Territoriale;
   e) i Centri Termali;
   f) i Centri del Turismo Naturalistico.
3. Sono definiti Centri Ordinatori i centri portanti dell'armatura urbana, che esercitano ruoli e funzioni che si esplicano nell'offerta di servizi rari e strategici. Appartengono a questa tipologia i centri di Parma e Fidenza con Salsomaggiore (Polo Ordinatore Salsomaggiore-Fidenza).
   I Centri Ordinatori sono da considerarsi i destinatari delle politiche finalizzate:
   - al potenziamento delle economie di relazione, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e dei sistemi infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni;
   - alla qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali di scala sovracomunale per le famiglie e le imprese;
   - al consolidamento del peso insediativo ed alla qualificazione del tessuto urbano, anche attraverso

programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 19/98 ed interventi di edilizia residenziale pubblica e di recupero dei centri storici.

4. Sono definiti Centri Integrativi quelle polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i Centri Ordinatori, alla configurazione del sistema provinciale, ovvero svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.
   I Centri Integrativi sono:
   - Busseto
   - San Secondo
   - Colorno
   - Noceto
   - Collecchio
   - Fornovo Taro
   - Borgo Val di Taro
   - Langhirano
   - Traversetolo.
5. Sono definiti Centri di Base i poli urbani idonei ad erogare l'intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa.
   I Centri di Base sono:
   - Zibello
   - Soragna
   - Fontanellato
   - Trecasali
   - Sorbolo
   - Solignano
   - Bedonia
   - Berceto
   - Tizzano
   - Basilicanova
   - Monticelli Terme.
6. Sono definiti Centri di Presidio Territoriale i centri urbani che, pur con dotazioni funzionali ridotte, svolgono un ruolo sovracomunale, in ragione della loro collocazione all'interno di territori scarsamente abitati e di difficile accessibilità nei confronti degli altri sistemi insediativi provinciali.
   I Centri di Presidi Territoriali, dove sostenere una presenza adeguata di servizi e funzioni urbane sono:
   - Bardi
   - Pellegrino Parmense
   - Calestano
   - Corniglio
   - Monchio delle Corti.

7. Il presente Piano individua i Centri Termali e di Turismo Naturalistico da qualificare sotto il profilo dell'offerta turistica e ricreativa.
I Centri Termali sono:
- Salsomaggiore
- Tabiano
- Sant'Andrea Bagni
- Monticelli Terme.

I Centri di Turismo Naturalistico sono:
- Bedonia
- Berceto
- Corniglio
- Monchio.

Questi centri sono destinatari delle politiche predisposte:
- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;
- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche;
- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
- al potenziamento della ricettività e dell'attrazione commerciale*;*
- alla realizzazione di attrezzature ed impianti dimostrativi di processi e tecnologie a basso impatto ambientale (energie rinnovabili, eolico, solare, compostaggio, lotta integrata, coltivazioni biologiche, materiali per la bioedilizia, impianti a basso consumo, ecc.).

In ragione della particolare situazione di crisi delle attività termali tradizionali, il P.T.C.P. propone di sottoporre il Centro Termale di Tabiano ad un progetto complessivo di riqualificazione fisica e funzionale finalizzato al rilancio del ruolo di centro turistico-ricettivo, in accordo con il Comune di Salsomaggiore Terme e nel contesto più ampio del Programma Speciale d'Area "Parco della Salute".

## Art. 31
## Sistemi insediativi e condizioni fisico-funzionali degli insediamenti

1. La tavola C.12 individua i tre principali sistemi insediativi (Sistema Pedemontano, Sistema Centrale della Via Emilia e Sistema Cispadano), che connotano l'assetto territoriale della provincia di Parma. Per tali sistemi la pianificazione di rango provinciale e comunale, in coerenza con le

indicazioni puntuali e settoriali contenute in altre parti del PTCP, dovrà perseguire i seguenti indirizzi di carattere generale:

Sistema Pedemontano

- accompagnare lo sviluppo insediativo e produttivo dei centri pedemontani con azioni di monitoraggio e mitigazione degli interventi, prestando particolare attenzione alle conseguenze di tali trasformazioni sul ciclo dell'acqua;
- evitare che le recenti espansioni provochino una saldatura fisica fra gli insediamenti storici, preservando gli ambiti che rivestono valenza di corridoio ecologico.

Sistema Centrale della Via Emilia

- razionalizzare l'organizzazione spaziale e funzionale degli insediamenti esistenti, evitando ulteriori fenomeni di congestione nei centri urbani posti sulla Via Emilia;
- evitare che le recenti espansioni provochino una saldatura fisica fra gli insediamenti storici, preservando gli ambiti che rivestono valenza di corridoio ecologico.

Sistema Cispadano

- promuovere la crescita di nuove attività produttive in coerenza con l'assetto dei centri urbani e la rete della mobilità proposta dal piano provinciale;
- favorire la valorizzazione residenziale, commerciale e produttiva dei centri storici e del patrimonio edilizio storico, anche con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'ulteriore consumo di suolo agricolo.

2. Il PTCP individua nella tavola C.9 gli insediamenti che presentano particolari condizioni fisico - funzionali, quali la presenza di centri urbani connessi secondo logiche multipolari, di insediamenti sviluppati linearmente lungo le strade extraurbane e caratterizzati da una forte presenza di attività commerciali, di una forte concentrazione di aree dismesse e degradate. Per queste situazioni il piano stabilisce diversi indirizzi e direttive, che hanno l'obiettivo di far evolvere il sistema insediativo provinciale verso un assetto di migliore funzionalità urbanistica, nel rispetto delle identità locali e dei valori ambientali esistenti.

3. Sistemi multipolari

I Sistemi multipolari, individuati nella tavola C.9, sono costituiti dall'insieme di diversi centri urbani, appartenenti a più Comuni, che si presentano in trasformazione secondo logiche di continuità fisica e di simbiosi e specializzazione funzionale.

Il presente Piano individua i seguenti Sistemi multipolari:

- Costiero del Po (Polesine - Zibello - Roccabianca)
- Sissa - Trecasali

- Colorno - S. Polo di Torrile
- Fontevivo - Fontanellato
- Noceto - Pontetaro - Bianconese
- Monticelli T. - Montechiarugolo - Montecchio E.
- Fornovo - Ramiola - Felegara
- Traversetolo - S. Polo d'Enza
- Sorbolo - Sorbolo Levante
- Bedonia - Tornolo - Compiano
- Collecchio - Sala B. - Felino - S. Michele T. - Pilastro.

I Comuni nell'elaborazione delle proprie politiche territoriali dovranno sviluppare forme di collaborazione e di pianificazione coordinata, anche attraverso l'attivazione di accordi territoriali.

4. Articolazioni urbane lineari e strade mercato

Il PTCP individua le strade extraurbane interessate dalla crescita di insediamenti residenziali, produttivi e commerciali, che pongono problemi di compatibilità ambientale e funzionale fra le esigenze di mobilità e l'assetto degli insediamenti stessi.

Nella tavola C.9 sono individuati le seguenti Articolazioni urbane lineari e strade mercato di valenza provinciale:

- Soragna - Fidenza
- Via Emilia Ovest (San Pancrazio - Parola)
- Via Emilia Est (Parma - S. Ilario d'Enza)
- Asolana (Paradigna - S. Polo di Torrile)
- Cisa I (Marinelli - Collecchio)
- Cisa II (Collecchio - Fornovo)
- Val Parma (Parma - Corcagnano - Langhirano)
- Val d'Enza (Parma Traversetolo)
- Cisa III (Parma - Sorbolo)
- Borgotaro - Bertorella - Compiano - Bedonia.

Per questi ambiti la pianificazione comunale e la pianificazione provinciale di settore dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la funzionalità dell'asse stradale, prevedendo adeguati interventi di razionalizzazione infrastrutturale e salvaguardia delle diverse forme di mobilità;
- ridurre l'interferenza del traffico veicolare sugli insediamenti esistenti, anche attraverso adeguate opere di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- eliminare le situazioni di degrado ambientale, incentivando una adeguata dotazione di standard ecologici;
- specificare i tratti delle articolazioni urbane lineari dove consolidare il tessuto edificato - prevedendo anche interventi infrastrutturali di deviazione/fluidificazione del traffico di attraversamento - e i tratti stradali dove

disincentivare qualunque trasformazione in senso urbano, allo scopo di evitare che la crescita degli insediamenti avvenga in modo indifferenziato su tutto l'asse stradale.

5. Ambiti urbani da riqualificare

La tavola C.9 individua i principali Ambiti urbani da riqualificare, di seguito elencati:

- Fidenza: Stazione ferroviaria ed aree centrali
- Fidenza: Aree produttive di via Marconi
- Parma: Zona annonaria
- Parma: Stazione e scali ferroviari, aree industriali dismesse, S. Francesco
- Sorbolo: Area ferroviaria
- Collecchio: Aree centrali
- Felino: Aree centrali
- Fornovo: Petrolchimico e scalo ferroviario
- Salsomaggiore: Boulevard delle Terme
- Salsomaggiore: Impianti ed attrezzature termali
- Berceto: Stazione e fornace di Ghiare
- Borgotaro: Cementificio ed area ferroviaria

Negli strumenti di pianificazione comunale il recupero urbanistico degli insediamenti dismessi o obsoleti è sempre da considerare prioritario rispetto all'urbanizzazione di nuove aree. Riguardo al recupero di tali insediamenti si formulano i seguenti indirizzi:

- qualora si tratti di aree contigue a tessuti urbani residenziali va privilegiata la trasformazione per funzioni urbane integrate (residenza, servizi, artigianato compatibile, ecc.) e va garantito il recupero o ripristino di percentuali elevate di superficie permeabile a verde;
- qualora si tratti di aree contigue a zone industriali va privilegiato il riuso ancora per funzioni produttive, secondarie o terziarie, ferma restando la valutazione preventiva delle condizioni di compatibilità urbanistica e ambientale.

La pianificazione comunale dovrà subordinare ogni intervento edilizio sulle aree dismesse alla formazione di piani urbanistici attuativi, ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30. Tali strumenti dovranno perseguire l'obiettivo della realizzazione di un nuovo tessuto armonico per morfologia e tipologia degli edifici con quello circostante e ben rapportato con il sistema degli spazi aperti, anche attraverso la promozione degli

interventi di bioedilizia e dei sistemi costruttivi che favoriscono il risparmio energetico. I Piani Strutturali Comunali indicheranno anche la quantità minima di superficie da destinare ad aree pubbliche, le quote di verde alberato e l'indice massimo di impermeabilizzazione.

## Art. 32
## Poli funzionali

1. I poli funzionali sono ambiti territoriali caratterizzati dalla concentrazione di funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale.
2. Il PTCP individua nella tavola C.9 i Poli funzionali di seguito elencati e definisce nell'Allegato 8 alle presenti Norme gli obiettivi generali da perseguire, le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, le ipotesi di trasformazione in termini di consolidamento, ampliamento, riqualificazione, trasferimento e nuovo insediamento.
3. Sono poli funzionali le seguenti attività:
   a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi;
   b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso;
   c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio;
   d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale;
   e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto;
   f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica;
   g) i parchi tematici o ricreativi;
   h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico.
4. I Comuni interessati alla trasformazione dei poli funzionali esistenti provvedono, nell'ambito della redazione dei propri strumenti urbanistici a:
   – fissare i livelli prestazionali da raggiungere per garantirne l'accessibilità e per assicurarne la compatibilità ambientale;

- specificare gli interventi di trasformazione o di qualificazione indicate nel PTCP.

5. I Comuni interessati alla realizzazione dei nuovi poli funzionali previsti dal PTCP provvedono, nell'ambito della redazione dei propri strumenti urbanistici a:
   - individuare la localizzazione più idonea all'intervento, all'interno dell'ambito individuato dal PTCP;
   - dimensionare le aree in oggetto sulla base delle politiche territoriali messe in atto e dei finanziamenti eventualmente disponibili;
   - specificarne l'organizzazione funzionale, avendo cura che siano ben collegati alla viabilità principale e al sistema della mobilità, ampliabili e dotabili delle infrastrutture e delle reti tecnologiche necessarie;
   - definirne le caratteristiche morfologiche e le dotazioni territoriali necessarie.
6. L'attuazione delle previsioni relative ai poli funzionali è definita attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000. In assenza di tali accordi territoriali, la pianificazione urbanistica comunale può dare attuazione direttamente alle previsioni del PTCP relative ai soli poli funzionali esistenti.
7. E' facoltà dei Comuni promuovere l'individuazione di nuovi poli funzionali, purché le diverse scelte siano supportate da adeguate valutazioni in termini di costi e di opportunità. Le modifiche all'assetto territoriale dei poli funzionali dovranno essere definite all'interno di apposito accordo di programma in variante al PTCP ai sensi dell'art. 40 L.R. 20/2000 fra il Comune proponente, l'Amministrazione Provinciale, la Regione ed i Comuni contermini al centro urbano interessato, che ne verifichi la coerenza localizzativa con il sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità e con le eventuali previsioni di pianificazione settoriale regionale e provinciale.
8. Non costituicono polo funzionale, ai sensi del precedente comma 1, le seguenti attività:
   - i centri direzionali con un volume edificabile inferiore a 50.000 mc all'interno dei Comuni classificati come Centri Ordinatori e inferiore a 25.000 mc negli altri centri; tali valori si applicano anche nel caso di funzioni direzionali (attività direzionali, finanziarie e assicurative, commercio di vicinato e medio-piccole strutture di vendita, pubblici esercizi e attività ricettive, artigianato laboratoriale e di servizio, ecc.) costituite da una pluralità di interventi quando insistono su una

superficie territoriale di pertinenza maggiore di 50.000 mq.;
- i centri congressi, con una dotazione inferiore ai 1.000 posti a sedere all'interno della medesima struttura funzionale;
- i centri commerciali, le aree commerciali integrate ed i poli o parchi ad essi assimilati che rispettano le seguenti condizioni:
  a) non gravitano di Strade Mercato;
  b) non sono collocati in prossimità dei confini comunali;
  c) insistono su una superficie territoriale inferiore ai 5 ettari;
  d) il Piano provinciale di settore di cui alla DCR 1410/2000 non gli attribuisce una valenza provinciale e/o sovracomunale.

## Art. 33
## Servizi pubblici di interesse sovracomunale

1. I servizi pubblici di interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del Comune, sono i seguenti:
   - le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
   - gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo;
   - i parchi pubblici urbani e territoriali;
   - gli impianti per le attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico.
2. Con riferimento ai singoli centri dell'armatura urbana, il PTCP individua nella tavola C.9 i servizi sovracomunali esistenti e di progetto della provincia di Parma. Per ciascun servizio sovracomunale il piano provinciale, attraverso l'Allegato 8 alle presenti Norme, definisce gli obiettivi generali da perseguire, le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, le ipotesi di trasformazione in termini di consolidamento, ampliamento, riqualificazione, trasferimento e nuovo insediamento.
3. I Piani Strutturali Comunali dovranno specificare l'organizzazione funzionale ed insediativa di questi servizi, nonché definire i parametri urbanistici ed edilizi per la realizzazione di quelli di progetto, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle presenti Norme. Inoltre l'attuazione di quanto previsto dovrà avvenire attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000.

Per tutti i servizi sovracomunali la pianificazione comunale dovrà prevedere:
- un idoneo collegamento con la viabilità di rango provinciale e regionale;
- una adeguata superficie a parcheggio rapportata al bacino di utenza potenziale;
- una diretta accessibilità alla rete del trasporto pubblico.

4. E' facoltà dei Piani Strutturali Comunali apportare modifiche alla collocazione ed alla consistenza dei servizi sovracomunali per ragioni di migliore assetto territoriale, purché le diverse scelte siano supportate da adeguate valutazioni in termini di costi e di opportunità. Le modifiche all'assetto territoriale dei servizi sovracomunali dovranno essere definite d'intesa con la Provincia verificando la coerenza localizzativa con il sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità e con le eventuali previsioni di pianificazione settoriale regionale e provinciale.

## Art. 34
## Infrastrutture per la mobilità

1. Nelle tavole C.10 e C.11, in scala 1:50.000, sono riportati i nodi e gli elementi di percorrenza costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto, classificati secondo le loro caratteristiche e le loro funzioni.
   In particolare la tavola C.11 approfondisce con maggior dettaglio la gerarchia funzionale della rete stradale, individuando i tronchi stradali esistenti, da potenziare e di progetto, i nodi stradali e le opere d'arte rilevanti da adeguare e di progetto.
2. Le previsioni relative al sistema della mobilità definite dal PTCP dovranno essere recepite dai Comuni in sede di formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, nonché all'interno dei documenti di carattere programmatorio e di definizione delle politiche di investimento di livello comunale e provinciale.
3. La pianificazione comunale, in sede di adeguamento al presente Piano, potrà approfondire e specificare le indicazioni cartografiche del PTCP, purché le stesse non modifichino in modo sostanziale il disegno della rete infrastrutturale autostradale e quella di interesse regionale.
   La Provincia in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali assicurerà, con riferimento alle disposizioni di cui al successivo comma 7, la coerenza

delle previsioni comunali con l'assetto strategico ed il ruolo funzionale delle infrastrutture.

4. Il PTCP specifica cartograficamente i seguenti componenti delle infrastrutture per la mobilità:
   a) autostrade, che sono destinate ad assicurare l'inserimento della rete locale nel sistema nazionale ed internazionale, nonché rapidi collegamenti all'interno del territorio provinciale e regionale:
      – Autostrada del Sole A1;
      – Autostrada della Cisa A15 (in cui si auspica la realizzazione di stazioni di servizio turistiche e di promozione dei prodotti tipici nel tratto montano);
      – Raccordo autostradale AutoCisa - AutoBrennero, con piattaforma a 2 corsie per senso di marcia e svincoli senza punti di conflitto;
   b) viabilità primaria di interesse regionale, che comprende gli assi stradali con funzioni a supporto della mobilità regionale di più ampio raggio, assicurando alti livelli di servizio ed una piattaforma conforme alle indicazioni del Piano Integrato Regionale dei Trasporti:
      – Strada Statale in variante alla Via Emilia da realizzare in complanare al tracciato esistente;
      – Strada Cispadana;
      – Strada Pedemontana;
   c) viabilità primaria di interesse provinciale ed interprovinciale, che costituisce la maglia stradale portante del territorio provinciale, funzionale alla connessione fra i diversi sistemi insediativi e le polarità urbane principali sia provinciali che interprovinciali, assicurando medio - alti livelli di servizio e di norma una piattaforma a standard IV CNR;
   d) viabilità secondaria di interesse provinciale, che costituisce la maglia stradale di completamento del territorio provinciale, funzionale ai collegamenti intercomunali, assicurando le connessioni locali con medi livello di servizio e di norma una piattaforma ~~a~~ standard V CNR;
   e) collegamenti intervallivi, che comprendono i tratti di viabilità provinciale funzionali al collegamento trasversale delle vallate appenniniche;
   f) itinerari di interesse turistico, che comprendono le strade di collegamento fra la viabilità autostradale e regionale ed i luoghi di interesse turistico;
   g) percorsi ciclabili di valenza territoriale, che formano la rete di rango provinciale funzionale alle esigenze escursionistiche, ma anche complementare e alternativa agli spostamenti con automezzi privati;

h) nodi stradali e opere d'arte rilevanti, che individuano gli interventi puntuali necessari per il miglioramento funzionale della rete stradale provinciale;
i) rete ferroviaria, che comprende le seguenti linee e servizi individuati all'interno del territorio provinciale:
   - Linea alta velocità/alta capacità, costituita dal quadruplicamento della linea Milano - Bologna e comprensiva delle interconnessioni in corrispondenza di Fidenza e Parma;
   - Linea Tirreno - Brennero, che rappresenta la componente ferroviaria del Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero, da realizzarsi con l'adeguamento funzionale delle linee Parma - Suzzara e Parma - La Spezia;
   - Linea ferroviaria di progetto, relativa alla realizzazione di un terzo binario fra Fidenza - Parma in adiacenza alla linea storica, nonché i raccordi ferroviari CEPIM - Milano/Bologna e Fidenza/Fornovo - Milano/Bologna;
   - Servizio Ferroviario Regionale, finalizzato a garantire collegamenti veloci e cadenzati fra le stazioni di Fidenza, Pontetaro, Parma e le altre stazioni principali della linea Milano - Bologna - Rimini;
   - Servizio Ferroviario di Bacino, finalizzato a garantire un servizio di trasporto locale in sede propria per le relazioni interne al territorio provinciale attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria esistente e la realizzazione di una metropolitana interna al territorio comunale di Parma, la cui attuazione è subordinata ad uno studio di fattibilità da predisporre in accordo tra Provincia e Comune di Parma che approfondisca le necessarie interconnessioni fra i diversi servizi di trasporto collettivo e le compatibilità ambientali, sociali ed economiche;
j) centri di servizio alla mobilità, che comprendono i seguenti elementi puntuali a servizio della mobilità di merci e persone:
   - Aeroporto "G. Verdi" di Parma;
   - Interporto di Fontevivo;
   - Caselli autostradali;
   - Fermata Alta Velocità di Parma;
k) fermate del servizio regionale e di bacino, che individuano le stazioni del servizio ferroviario regionale e del servizio ferroviario di bacino;

l) approdi fluviali, che comprendono le attrezzature funzionali alla navigazione lungo l'asta fluviale del po;

m) nodi di interscambio, che costituiscono i punti attrezzati di scambio intermodale per la mobilità delle persone, tra i diversi sistemi di trasporto pubblico e con la mobilità individuale, in cui le stazioni ferroviarie si integrano con le autostazioni e con i parcheggi automobilistici, completati con funzioni commerciali, direzionali e di servizio ad uso dei viaggiatori.
I nodi di intescambio principali di Fidenza, Fornovo e Parma, dovranno essere approfonditi e specificati in termini organizzativi e funzionali all'interno dei PSC.
Inoltre la tavola C.10 individua i nodi di interscambio secondari, da confermarsi con successivi approfondimenti in sede di pianificazione comunale;

n) lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 e s.m.;

o) le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale;

p) nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dal D.G.R. del 09/10/2001 n° 2053 e dalla L.R. 15/2001;

q) la Provincia promuove la collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il presenziamento delle piccole stazioni ferroviarie.

4 bis La Provincia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/98, come modificata e integrata con la L.R. 8/2003, coinvolge la Regione nelle fasi concertative rivolte alla definizione dei documenti preliminari relativi ai piani di "area vasta", acquisendo formalmente l'assenso regionale alle intese o accordi conseguenti.

5. La realizzazione degli interventi sulla rete infrastrutturale dovrà recepire gli indirizzi e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali e insediativi previsti dalle presenti norme, in modo da assicurarne l'inserimento nell'ambiente naturale e insediato senza comprometterne le caratteristiche e le qualità esistenti.
Gli interventi sulla viabilità esistente dovranno essere condotti in modo da garantire la riqualificazione

paesaggistica delle opere attraverso il reinerbimento delle scarpate, la messa a dimora di alberature, la schermatura dei manufatti necessari.

Al fine di garantire la funzionalità della rete stradale provinciale, gli interventi di realizzazione dei nuovi tracciati e la qualificazione di quelli esistenti dovranno rispettare, i seguenti indirizzi:

- essere opportunamente distinti dalla viabilità locale e dall'edilizia circostante in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;
- avere interconnessioni con la rete locale il più possibile limitate nel numero ed evitando l'accesso diretto delle singole unità edilizie private;
- prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni prodottevi, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali. I Comuni dovranno provvedere, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici generali (P.S.C.), ad individuare cartograficamente una adeguata fascia di rispetto ed ambientazione per le infrastrutture per la mobilità di livello regionale e provinciale regionale conforme alle disposizioni della L.R. 15/2001 sull'inquinamento acustico. Nella realizzazione degli interventi dovranno inoltre essere utilizzati accorgimenti per consentire l'attraversamento da parte della fauna, prevenire le collisioni con gli animali, utilizzare le fasce laterali della strada come zona tampone, destinare ad area di sosta (stepping stones) le aree intercluse, utilizzare alberature composte da essenze autoctone.

6. Tutte le altre strade non individuate nella tav. C.11 nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
7. L'assetto strategico della rete viaria, individuato nella tav. C.11 del PTCP, ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 4, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. C.11, fra tronchi esistenti e tronchi da potenziare. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà

quindi essere precisato e modificato in sede recepimento negli strumenti urbanistici comunali e in sede di progettazione, fermo restando il relativo rango funzionale.
La definizione dei tracciati per gli assi autostradali e quelli di interesse regionale deve comunque rispettare i corridoi infrastrutturali individuati nella tav. C.11; mentre per gli assi di interesse provinciale ed interprovinciale sono comunque ammissibili:
- interventi atti al miglioramento dell'accessibilità urbana, in particolare quelli relativi alla realizzazione delle tangenziali ai centri urbani e/o ai tratti urbanizzati;
- interventi atti alla riqualificazione delle sede viaria esistente anche con la realizzazione di varianti plano-altimetriche locali;
- interventi atti alla razionalizzazione delle intersezioni.

Le modifiche dei tracciati stradali sono ammissibili compatibilmente con gli altri contenuti del PTCP, ed in particolare con quelli relativi alle tutele dell'ambiente e del territorio.

8. Il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana potrà approfondire e motivatamente ridefinire la gerarchia della rete stradale provinciale, sulla base degli indirizzi contenuti nel successivo art. 46 (Indirizzi per la pianificazione provinciale di settore con valenza territoriale) e nel rispetto degli obiettivi generali del presente piano.

## Art. 35
## Ambiti di valorizzazione dei beni storico-culturali

1. Nella tav. C.9 "Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale" in sc. 1:50.000 sono individuati i principali ambiti di valorizzazione dei beni storico-culturali presenti nel territorio provinciale, di seguito elencati:
   - luoghi verdiani (Comune di Busseto);
   - via Francigena (Comuni di Fidenza, Parma, Noceto, Medesano, Fornovo Taro, Terenzo, Berceto, Collecchio, Sala Baganza, Bardi, Borgo Val di Taro);
   - circuito dei castelli (Comuni di Compiano, Bardi, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Salsomaggiore Terme, Sala Baganza, Felino, Langhirano, Montechiarugolo, Soragna, San Secondo, Fontanellato, Colorno, Sissa, Roccabianca, Zibello);
   - itinerario farnesiano (Colorno, Parma, Sala Baganza)~~.~~***;***
   - storico stato dei Landi (Compiano, Varsi, Bardi, Borgo Val di Taro, Albareto, Tornolo, Bedonia);

- strada del culatello di Zibello (Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato);
- strada del prosciutto e dei vini dei colli (Collecchio, Sala Baganza, Felino, Montechiarugolo, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Langhirano, Neviano degli Arduini, Calestano);
- strada del fungo porcino di Borgotaro (Berceto, Borgo Val di Taro, Bedonia, Compiano, Albareto).

Tali ambiti, che potranno essere ulteriormente integrati dal programma turistico di promozione locale senza comportare variante al presente Piano, rappresentano le porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di itinerari storici, beni monumentali, architettonici o culturali, nei quali è opportuno sviluppare una gestione unitaria per la loro salvaguardia e valorizzazione.

2. I Comuni interessati, nell'ambito della propria strumentazione urbanistica, dovranno provvedere:
   a) ad identificare i molteplici aspetti culturali e storici del territorio stabilendo le modalità di recupero e riqualificazione compatibili con le diverse caratteristiche tipologiche dei beni individuati, con particolare riguardo agli interventi di recupero e valorizzazione dei manufatti storici di proprietà pubblica che costituiscono parte integrante degli itinerari storici;
   b) a sviluppare progetti integrati per la valorizzazione dei beni storico-culturali nell'ambito della legislazione in materia di offerta turistica, recupero e valorizzazione ambientale, sicurezza stradale, interventi e piani di recupero per i centri storici con particolare riferimento al recupero della storia del territorio montano e dei suoi abitanti;
   c) ad individuare gli interventi di tutela e recupero delle sedi della viabilità storica e dei manufatti ad essi pertinenti anche mediante il ripristino di tratti privatizzati o comunque dismessi, sviluppando ove possibile sistemi di fruizione alternativi alla percorrenza automobilistica e motorizzata;
   d) a promuovere la fruizione turistica della zona, nel rispetto dell'ambiente e delle emergenze architettoniche e artistiche ivi ubicate.

## Art. 36
## Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale

1. Nella tavola C.9 del Piano sono precisate le aggregazioni di Comuni in cui individuare le nuove aree produttive idonee ad assumere rilievo sovracomunale, di cui all'art. A-13 della L.R. 20/2000; tali aggregazioni territoriali comunali sono le seguenti:
   - 1.1 Colorno, Mezzani, Parma, Sorbolo, Torrile,
   - 1.2 Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Parma, Sala Baganza, Traversetolo;
   - 2 Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine P.se, Salsomaggiore Terme, Roccabianca, San Secondo, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello;
   - 3 Bardi, Berceto, Bore, Fornovo, Medesano, Pellegrino P.se, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;
   - 4 Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo;
   - 5 Berceto, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Parma limitatamente alla parte ricompresa nell'area di tutela del prosciutto), Sala Baganza, Terenzo, Tizzano val Parma, Traversetolo.
2. Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale corrispondono alle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive e commerciali e da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano almeno due Comuni delle aggregazioni di cui al comma 1 o due Comuni confinanti e sono finalizzati alla qualificazione del sistema produttivo provinciale ed alla concentrazione dell'offerta in ambiti ottimali, sia in termini di accessibilità che di sostenibilità ambientale, nonché alla riduzione della diffusione territoriale degli insediamenti produttivi.
3. Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale riguardano:
   - aree destinate all'ampliamento di insediamenti esistenti e finalizzate al loro completamento e riqualificazione con particolare riferimento al miglioramento dell'assetto urbanistico, dell'accessibilità, dell'organizzazione logistica, delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche. In particolare, le zone produttive previste dagli strumenti urbanistici vigenti

idonee ad un ampliamento finalizzato alla trasformazione in aree produttive sovracomunali sono quelle evidenziate nell'Atlante delle aree produttive contenuto nel Quadro Conoscitivo del presente Piano che hanno una superficie classificata superiore ai 2 ettari e che presentano disponibilità di spazi limitrofi di ampliamento, vicinanza alle infrastrutture principali, mancanza di vincoli e prescrizioni inderogabili. Tali aree produttive sovracomunali dovranno avere una Superficie Territoriale minima (dimensione complessiva: esistente più prevista) pari ad almeno 5 ettari. Qualora la dimensione complessiva (esistente più ampliamento) superi la soglia prevista al comma 5 deve essere conseguita l'intesa con i Comuni dell'aggregazione di cui al comma 1;

- aree di nuovo impianto volte a soddisfare fabbisogni per nuovi insediamenti produttivi riferiti a bacini sovracomunali aventi elevata accessibilità veicolare e ferroviaria ed in grado di concorrere al potenziamento dei principali sistemi insediativi provinciali. Le aree produttive sovracomunali di nuovo impianto sono individuate, d'intesa con i Comuni delle aggregazioni di cui al comma 1, dal PTCP vigente o secondo le procedure di variante al PTCP previste dalla L.R. 20/00 e sulla base dei parametri dimensionali di cui al comma 5;

In tali ambiti produttivi sovracomunali non sono ammesse funzioni residenziali, tranne per le esigenze abitative del titolare dell'attività e per la custodia degli immobili.

4. Le nuove aree produttive di rilievo comunale dovranno essere limitrofe al Territorio Urbanizzato, ad eccezione dei Comuni del Sistema Montano qualora il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile, per una superficie complessiva massima pari a 1 ettaro. Le aree produttive comunali di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti dovranno avere una superficie complessiva massima inferiore a 5 ha.
5. Le nuove aree produttive sovracomunali in variante al PTCP quantitativamente di seguito definite, dovranno possedere i seguenti requisiti urbanistico- infrastrutturali :
   - aggregazione 1.1: n. 3 ambiti, ciascuno di dimensioni complessive non inferiori a 15 ha, in prossimità alla viabilità primaria di interesse regionale - Cispadana - e collegamento con la viabilità primaria di interesse provinciale;
   - aggregazione 1.2: n. 4 ambiti, ciascuno di dimensioni complessive non inferiori a 15 ha, prossimità alla

viabilità primaria di interesse regionale - Pedemontana - e collegamento con la viabilità primaria di interesse provinciale;

- aggregazione 2: n. 6 ambiti ciascuno di dimensioni complessive non inferiori a 10 ha e prossimità alla viabilità primaria di interesse regionale - Pedemontana e Cispadana - e collegamento con la viabilità primaria di interesse provinciale; di queste 6 aree produttive sovracomunali ne sono state definite due: una in Comune di Polesine P.se, l'altra in Comune di Fidenza;
- aggregazione 3: n. 3 ambiti, ciascuno di dimensioni complessive non inferiori a 5 ha, collocazione esterna alla zona di vulnerabilità degli acquiferi principali e collegamento alla viabilità principale di interesse provinciale; di queste 3 aree produttive sovracomunali ne sono state definite due: una in Comune di Medesano, l'altra in Comune di Solignano;
- aggregazione 4: n. 2 ambiti, ciascuno di dimensioni complessive non inferiori a 5 ha e collegamento alla viabilità principale di interesse provinciale; di queste 2 aree produttive sovracomunali ne è stata definita una: in Comune di Bedonia;
- aggregazione 5 - Distretto del prosciutto: corrisponde all'area del distretto agroalimentare del prosciutto, riguardante i Comuni di Berceto, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Palanzano, Parma (limitatamente all'area ricompresa nella zona di tutela del prosciutto), Sala Baganza, Terenzo, Tizzano val Parma, Traversetolo, Varano de' Melegari così come specificato al successivo art. 45, comma 1 lett. d); tale aggregazione è finalizzata alla definizione di:

  a) forme di concertazione delle politiche urbanistiche relative agli insediamenti agro-alimentari, al fine di evitare la dequalificazione produttiva delle aziende esistenti e di attivare politiche ambientali che portino nel tempo alla certificazione ambientale territoriale (EMAS);

  b) l'individuazione di aree produttive di interesse sovracomunale, da attuarsi come aree ecologicamente attrezzate (APEA) in cui collocare i nuovi insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale;

  c) interventi di qualificazione e valorizzazione ambientale, con particolare riferimento ad opere pubbliche destinate a potenziare la rete degli acquedotti, degli impianti depurativi e fognari.

In tale aggregazione sono individuate 2 aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovracomunale: una in località Filagni a Collecchio di sviluppo e qualificazione dell'area produttiva esistente ed una in località Pilastro di nuovo insediamento in parte nel Comune di Felino ed in parte nel Comune di Langhirano.
Per il razionale sviluppo del sistema delle aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovra comunale, sarà attuata prioritariamente l'APEA situata in località Filagni in Comune di Collecchio che riguarda un'area produttiva esistente e per la quale sono fissati obiettivi di sviluppo e qualificazione.
Al fine di razionalizzare le politiche territoriali del distretto gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere nuovi stabilimenti di lavorazione del Prosciutto di Parma DOP e di altri prosciutti nazionali ed esteri non marchiati Parma DOP, fatto salvo (previo parere favorevole della Conferenza del Distretto) eventuali previsioni nei comuni interamente montani, classificati tali ai sensi della legge 1102/1971, per nuovi stabilimenti con superficie utile non superiore a mq 7.000.
Nelle aree produttive sovracomunali (APEA) previste in Comuni, o parti di Comuni, del distretto del prosciutto ricompresi in aggregazioni precedenti non sono ammessi nuovi stabilimenti di lavorazione del Prosciutto di Parma DOP e di altri prosciutti nazionali ed esteri non marchiati Parma DOP.
Sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data del 22/06/2011 relative alla previsione di stabilimenti di lavorazione e conservazione di carni suine (salumifici e prosciuttifici), ivi incluse quelle che consentono gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti.
Sono comunque consentite varianti agli strumenti urbanistici comunali finalizzate agli ampliamenti degli stabilimenti esistenti necessari per interventi di adeguamento tecnologico alle normative di settore ed a quelle di carattere ambientale, ivi incluse quelle per il conseguimento della certificazione ambientale EMAS ed al trasferimento di aziende esistenti all'interno del medesimo territorio comunale, in aree comunque già destinate dallo strumento urbanistico generale del Comune per insediamenti produttivi.

Sono fatte salve le previsioni riguardanti i singoli grandi stabilimenti produttivi esistenti non destinati alla lavorazione e conservazione delle carni suine; i nuovi singoli stabilimenti produttivi di grandi dimensioni dovranno essere realizzati come Aree Ecologicamente Attrezzate, ai sensi del comma 6 e non costituiscono Aree Produttive Sovracomunali.

6. Le Aree Produttive di rilievo sovracomunale sono individuate dal PTCP nella Tavola C9 e sono attuate sulla base delle indicazioni di cui alle schede dell'Allegato 12 alle presenti Norme.
7. Gli ambiti produttivi sovracomunali sono realizzati con le dotazioni infrastrutturali ed ecologiche delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000 e del relativo atto di indirizzo e coordinamento regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 3.5 "Individuazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle aree industriali esistenti dotate di infrastrutture ed impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" della Direttiva generale sull'attuazione della L.R. n. 9/1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" approvata con delibera della Giunta regionale n. 1238 del 15 luglio 2002 (pubblicata sul B.U.R. n. 144 del 10 ottobre 2002); ivi incluse quelle relative a: individuazione del soggetto gestore, contenuti urbanistico-territoriali di qualità, condizioni di gestione ambientale di qualità, sistemi di certificazione ambientale, monitoraggio.
8. Al fine di promuovere l'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, i contributi economici regionali, ivi inclusi quelli di cui al comma 6 dell'art. A-14, nazionali ed europei sono concessi prioritariamente agli interventi relativi a nuovi insediamenti o ampliamento di quelli esistenti, agli interventi infrastrutturali e per la logistica programmati per tali ambiti.

# TITOLO VII
# INDIRIZZI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PER GLI AMBITI RURALI

## Art. 37
## Rischi ambientali e principali interventi di difesa

1. La Tavola C4 - "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" individua gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico e rischio idraulico, coerentemente con le previsioni del PAI, a rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche.
2. La Tavola C4 costituisce riferimento per la definizione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e settoriale. La Tavola C4 è periodicamente aggiornata, sulla base dello stato di fatto, con delibera di Giunta Provinciale cui seguirà, previa consultazione con gli enti interessati, presa d'atto del Consiglio provinciale. Tale aggiornamento, che non costituisce variante al presente Piano, dovrà tenere conto, tra l'altro, dei contenuti dei piani di emergenza comunali e provinciale, di cui all'art. 7, c.1, lett. c) della L.R. 45/95 e potrà avvenire contestualmente agli adeguamenti di detti piani.
3. Relativamente al rischio idrogeologico, si applicano le seguenti disposizioni:
   I) per gli abitati da consolidare e da trasferire così come individuati in Tav. C4 "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" e di cui all'allegato 3 del presente Piano valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 24 delle presenti Norme.
   II) I Comuni nei cui territori ricadono le aree a rischio idrogeologico molto elevato indicate in Tavola C4 e di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI e Allegato 4.1 dell'elaborato. 2 del PAI, provvedono a recepire nei propri strumenti urbanistici le zonizzazioni e le norme di destinazione d'uso del suolo ad esse relative, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Piano. Gli stessi Comuni, ai sensi del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e del D.L. 279/00 convertito in L. 365/00, devono provvedere alla predisposizione dei piani di emergenza comunali o intercomunali di cui all'art. 108, c. 1, lett. c. 3) del D.L.ivo 112/98, all'art. 7, c. 1, lett. c) della L.R. 45/95 e ai contenuti della Del. G.R. n. 129 del 6 febbraio 2001 di approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani stessi.

III) Relativamente ai centri abitati a rischio ed alle infrastrutture di rilevante interesse pubblico soggette a rischio idrogeologico elevato, individuati con apposita simbologia in Tavola C4, la Provincia predispone un programma per garantire la loro messa in sicurezza. Sulla base di tale programma potrà essere predisposto l'aggiornamento dei Piani Straordinari previsti dall'art. 1 della L. 267/98 e s.m.i., necessario per sottoporre le aree a misure di salvaguardia per non incrementare il rischio e per l'inserimento degli interventi di riduzione di rischio individuati nell'eventuale ulteriore programma regionale. Le necessarie coperture finanziarie per l'elaborazione degli studi e analisi finalizzati alla perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico possono essere reperite, previa intesa tra Provincia e Comuni interessati, con le modalità previste dall'art. 18, comma 8, delle Norme di Attuazione del P.A.I..

4. Relativamente al rischio idraulico, vengono individuate in tavola C4 Aree a rischio idraulico elevato e Infrastrutture di rilevante interesse pubblico soggette a rischio idraulico elevato.

   Nell'ambito delle Aree a rischio idraulico elevato sono state individuate aree la cui messa in sicurezza è legata prevalentemente alla realizzazione di interventi specifici e aree per le quali la riduzione del rischio dipende anche dal rispetto di norme contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati. Per garantire la difesa di tali aree, la Provincia predispone un programma, con tutti i soggetti competenti. Tale programma potrà tra l'altro prevedere, qualora non sia ancora stato fatto, l'inserimento delle Aree a rischio idraulico elevato nei programmi degli interventi urgenti contenuti nel "Piani straordinari per le aree a rischio idrogelogico molto elevato", previsti dall'art. 1 della L. 267/98 e s.m.i..

   I) Negli Ambiti a prevalente destinazione urbana soggetti a rischio idraulico per inadeguatezza della rete scolante e/o fognaria, in Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura e in Ambito di criticità idraulico-ambientale la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione dovrà comportare la messa in opera di tutte le misure necessarie per limitare lo sviluppo delle aree impermeabili e, in particolare, la individuazione di opportune aree destinate ad invasare temporaneamente le acque meteoriche.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dagli Ambiti e Aree di cui al presente punto, a seguito della emanazione di apposita direttiva da parte dell'Autorità di Bacino relativa alle modalità e ai limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande, dovranno contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti della suddetta direttiva.
I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri recettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari a garantire la sicurezza non solo dei territori interessati dagli interventi ma anche delle aree più a valle.
Inoltre, gli stessi strumenti devono individuare, qualora esistenti, le zone a difficile scolo ed elaborare apposta normativa atta a impedire, in tali zone, la possibilità di realizzare locali interrati.

II) Per i Comuni già considerati al precedente comma 3, punto II, si rimanda alle disposizioni ivi contenute

III) Al fine di ridurre il rischio idraulico a monte dei centri urbani, i soggetti pubblici e privati proprietari e concessionari predispongono sulla base di apposita direttiva dell'Autorità di Bacino del Po, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti, sulla base dei risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.

IV) La Provincia e gli altri enti proprietari delle opere di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, sulla base della direttiva dell'Autorità di Bacino del Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (Allegato alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 2/99 del 11.05.99), una verifica di compatibilità idraulica delle stesse, da inviare alla Autorità competente. Gli stessi enti proprietari, in relazione ai risultati della suddetta

verifica, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari.

1. Relativamente al rischio ambientale da attività antropiche vengono individuate le seguenti disposizioni normative:

I) Per i comuni ad elevato grado di crisi ambientale, individuati sulla Tavola C4, sia dichiarati con D.P.C.M. del 22.08.95, ai sensi dell'art. 7 della L. 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, che proposti, per i quali è in corso di approvazione da parte della Regione il Piano di Risanamento, si applicano le disposizioni previste dall'allegato 4 del PTCP "Approfondimenti in materia di tutela delle acque".

7. Relativamente al rischio sismico vengono individuati in tavola C4 i Comuni dichiarati sismici, ai sensi dell'Allegato 1, punto 3, dell'OPCM 3274/2003, recepita dal D.M. n°159 del 14/09/2005, e quindi soggetti a provvedimenti specifici relativi alle modalità di costruzione degli edifici per ridurre la probabilità di danno e/o di crollo in caso di evento sismico. Tale classificazione ha valore fino all'entrata in vigore della deliberazione regionale di individuazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del DLgs. n. 112 del 1998. I suddetti comuni, allo scopo di ridurre e prevenire il rischio sismico sulla base di analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, così come previsto dall'art. A-2 della L.R. 20/2000, predispongono i piani di emergenza comunali o intercomunali, di cui all'art. 108, c. 1, lett. c. 3) del D.L.ivo 112/98, all'art. 7, c. 1, lett. c) della L.R. 45/95 e sulla base dei contenuti della Del. G.R. n. 129 del 6 febbraio 2001 di approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani stessi

## Art 37 bis
## Definizione e attuazione degli interventi di sistemazione e difesa del suolo

1. L'elaborato "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico" contribuisce a definire il quadro di riferimento per la realizzazione del complesso delle opere e degli interventi di sistemazione e difesa del suolo per il territorio provinciale.
2. E' facoltà della Provincia richiedere alle Amministrazioni competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi programmati al fine di aggiornare i propri strumenti di pianificazione e di predisporre proposte di aggiornamento della programmazione.

3. Le Amministrazioni competenti redigono gli strumenti di programmazione e attuano gli interventi di assetto idraulico e idrogeologico, ai sensi delle normative vigenti, con riferimento ai contenuti dell'elaborato di cui al comma 1. I Programmi riguardano prioritariamente le seguenti categorie di intervento:
   - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
   - interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
   - opere di sistemazione e difesa del suolo;
   - progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13;
   - progetti di integrazione delle politiche territoriali nelle zone di cui agli articoli 12 e 13;
   - interventi e opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica;
   - adeguamento delle opere viarie di attraversamento.
4. Gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie di più soggetti, possono essere attuati anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti all'art. 18 legge 20/2000 e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

## Art 37 ter
## Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Nella tav. C.4a - Rischio di incidente rilevante ed elementi territoriali ed ambientali vulnerabili - sono individuati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e le relative aree di danno.
   Nell'allegato al Quadro Conoscitivo sono specificate le aree connesse alle differenti tipologie di danno, e nella Relazione Illustrativa vi è una prima valutazione di compatibilità delle aree di danno con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.
   I Comuni soggetti all'obbligo sono: Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Parma.
2. I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti

all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e dell'articolo 12 della L.R. n° 26 del 17 dicembre 2003, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3 bis della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000, introdotto dalla L.R. n. 26/2003. Tali Comuni sono: Colorno, Fidenza, Fontanellato e Fontevivo.

3. A tal fine, i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportata nell'Allegato del Quadro Conoscitivo e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili, coerentemente ai contenuti del PTCP e della pianificazione di emergenza esterna ed in conformità ai criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001.

   Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001.

   A tale obbligo i Comuni possono adempiere inserendo il prescritto Elaborato Tecnico RIR nel Piano urbanistico generale o, in caso di adeguamento ai sensi della LR 20/2000, nel Piano Strutturale Comunale (PSC), oppure nel Piano Operativo Comunale (POC). Nel secondo caso, il PSC si può limitare a recepire le individuazioni delle aree di danno compiute dal PTCP rinviando esplicitamente al POC l'aggiornamento e la regolamentazione delle stesse aree di danno. L'approvazione di strumenti attuativi, il rilascio di titoli abilitativi, o l'esecuzione di interventi diretti, all'interno delle aree di danno rimane soggetta al parere del competente Comitato tecnico fino all'entrata in vigore del Piano.

   Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.

4. Ai fini della verifica di compatibilità i principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili da considerare nella verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali di cui al precedente comma 2, sono riconducibili alle seguenti categorie:

   Per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:

- il sistema idrografico ed in particolare i corsi d'acqua e le relative zone di tutela di cui all'art. 12 e13 e le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'art. 23;
- il sistema provinciale delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 di cui all'art. 25;
- zone ed elementi di interesse storico-archeologico di cui all'art. 116;
- altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici.

Per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:

- il sistema infrastrutturale per la mobilità di cui all'art. 34;
- le reti tecnologiche (linee e cabine di trasformazione ad alta tensione);
- i centri abitati ed i territori urbanizzati;
- poli funzionali (esistenti, potenziali e di progetto);
- i servizi sanitari e scolastici;
- le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita).

In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

5. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno, è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e dall'articolo 13 della L.R. n° 26/2003.
6. Eventuali nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovranno essere localizzati in aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000.

## Art. 38
## Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

1. Gli ambiti rurali del territorio della provincia di Parma sono individuati nella Tav. C.6 in scala 1:50.000, ove si intendono escluse le aree urbanizzate e urbanizzabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Ad essi si applicano gli indirizzi e le direttive come di seguito specificato.
2. Nel territorio rurale, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, la pianificazione persegue i seguenti obiettivi:
   a) promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale, nonché, nelle aree meno vocate o svantaggiate, multifunzionale;
   b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
   c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
   d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
   e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
   f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
   g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
3. Al fine di garantire adeguate forme di tutela della tipicità, della qualità, delle caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché delle tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dall'approvazione del presente piano di progetti di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

4. Nella redazione dei Piani Strutturali Comunali i Comuni delimitano e disciplinano gli ambiti suddetti verificando le perimetrazioni indicate nella Tav. C.6 ed in conformità agli indirizzi normativi di seguito specificati. In particolare i Comuni individuano le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali come di seguito specificato.
5. In tale occasione i Comuni traducono in scala appropriata la delimitazione degli ambiti rurali prevista e possono eventualmente procedere a limitate modifiche o integrazioni giustificate dall'analisi dello stato di fatto purché in coerenza con la metodologia seguita nel presente piano.
6. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio esistente; nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti; sistemazione delle aree di pertinenza; realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.
7. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto di seguito specificato. I Comuni dovranno in particolare dotarsi di una idonea strumentazione atta a documentare i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000.
8. Le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d'uso degli ambiti rurali. Non sono altresì ammesse le nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli le quali andranno localizzate in aree appositamente individuate nei PSC o, se da essi consentito, nei POC, fatte salve le esigenze di lavorazione e/o trasformazione delle produzioni locali laddove gli imprenditori agricoli non dispongono di strutture aziendali da riutilizzare.
9. La pianificazione comunale persegue come obiettivo prioritario la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e storico-testimoniali tradizionali e tipici dell'identità dei luoghi. A tale scopo nella redazione di Piani Strutturali i Comuni dovranno procedere alla dettagliata identificazione degli elementi significativi e costitutivi di tale identità: edifici e manufatti, sistemazioni poderali, stradali e idrauliche, presenze arboree, eventuali

pratiche colturali, ecc.. I PSC dovranno quindi indicare le linee generali di comportamento atte a garantire una tutela tanto dei singoli elementi quanto degli scenari e dei brani di paesaggio complessivamente meritevoli di attenzione. I RUE provvederanno ad indicare dettagliatamente, per gli interventi aventi rilevanza sotto il profilo storico e paesaggistico, le modalità progettuali da seguire per ottenere una mitigazione degli impatti, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di elaborati atti a consentire una verifica preventiva degli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

10. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, si dovrà innanzitutto procedere, nell'ambito dell'elaborazione del PSC, ad un censimento mediante puntuale schedatura degli edifici risalenti (almeno) a periodi storici pre-novecenteschi, e ad una attribuzione di categorie di intervento atte a favorire la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici originari. Per garantire il pieno rispetto di tali caratteri si dovrà anche porre precise limitazioni all'incremento del numero di unità immobiliari realizzabili con l'intervento. Le tecniche costruttive ed i materiali dovranno essere o quelli originari o comunque con essi affini e compatibili avendo soprattutto cura di non alterare l'effetto percettivo d'insieme. Ogni intervento di recupero che non riguardi solo modifiche interne dovrà essere inserito in un progetto di inquadramento unitario esteso a tutto il complesso insediativo e alle aree di pertinenza, con indicate tutte le modalità costruttive atte a garantire il rispetto dei valori paesaggistici dell'intorno (pavimentazioni, recinzioni, vegetazione, volumi tecnici, movimenti di terra, ecc.). Per tali finalità il PTCP propone, nell'Allegato 11 alle presenti Norme, l'elaborato " Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che si configura come un manuale di buona pratica progettuale e costituisce il riferimento principale per i PSC in tema di interventi di recupero conservativo nel territorio agricolo.
11. Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) si dovranno documentare nei progetti gli accorgimenti posti in atto per mitigare l'impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzi gli elementi più significativi, e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati. Si dovranno quindi produrre elaborati che consentano di formulare una valutazione completa dell'inserimento dei nuovi volumi nel paesaggio.

12. Per gli edifici e manufatti ritenuti incompatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici si dovrà promuoverne la demolizione, eventualmente anche ricorrendo alla procedura di cui all'art. A-21 della L.R. 20/2000, di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura in aree idonee appositamente individuate. Tale operazione dovrà avvenire assicurando di norma una riduzione della cubatura prevista rispetto all'esistente. Nel caso di complessi dismessi di grandi dimensioni si ritiene opportuno ricorrere, per l'individuazione della soluzione urbanistica più idonea, allo strumento dell'Accordo di programma.

## Art. 39
## Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano.
2. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.
3. Tali ambiti comprendono:
   a) le aree naturali protette (parchi e riserve);
   b) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco, individuate nella Tav. C.3;
   c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
   d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;
   e) le aree umide;
   f) i calanchi meritevoli di tutela;
   g) le fasce individuate come "corridoi ecologici" individuate nella Tav. C.5;
   h) le aree poste a quote superiori a 1200 m.
4. In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le

finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti c), f) e h).

5. Nelle aree di cui al punto a) la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. Per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dalla loro istituzione, la Provincia può stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000. In tali aree al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche:
   - il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
   - il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
6. Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:
   - nelle aree di cui al punto b) valgono le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme;
   - nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
   - nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 12 delle presenti Norme; sono consentite le attività estrattive previste dai PAE adottati in data antecedente all'approvazione delle presenti NTA, purché conformi ai dettami dell'art. n. 41 delle NTA del PAI;
   - nelle aree di cui al punto f) valgono le disposizioni di cui all'art. 15, 3° comma, delle presenti Norme.
7. L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire

i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. In particolare sono vietati gli allevamenti zootecnici intensivi. Gli allevamenti non intensivi potranno essere ammessi solo se confermati e appositamente disciplinati nei PSC. Nelle aree di cui ai punti c), d), e h) è comunque vietato l'allevamento di animali.
9. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività consentite purché previste nei PSC e disciplinate nei RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.
10. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a disciplinare:
    a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie, come indicato nell'art. 38;
    b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

    Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.

## Art. 40
## Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati ad una valutazione di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:
   - conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;
   - conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
   - salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
3. Detti ambiti in particolare comprendono:

a) le zone di pre-parco;
b) le zone di rispetto dei fontanili;
c) le aree di tutela, recupero e valorizzazione finalizzate alla conservazione dei caratteri naturali e paesaggistici;
d) le zone di rispetto dei manufatti storici di valore monumentale.

4. In tali ambiti verrà perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare sarà da promuovere il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica. Sarà garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse. I PSC provvederanno ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. I RUE individueranno le specie arboree ammissibili, con esclusione di quelle non autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione.

5. Saranno inoltre favoriti gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti. Negli interventi di consolidamento di scarpate e/o versanti, nonché nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e successive modifiche ed integrazioni. Specifica attenzione dovrà essere posta alla conservazione e alla ricostituzione degli elementi atti a mantenere e ad arricchire la bio-diversità, in particolare attraverso lo studio e la realizzazione di reti ecologiche.

6. In generale, in sede di predisposizione dei P.S.C. e delle varianti ai P.R.G., di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000, valgono in tali ambiti le direttive di cui all'art. 14, comma.3 delle presenti norme; possono inoltre essere individuate zone omogenee di P.R.G. o ambiti territoriali per nuovi insediamenti di P.S.C., solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di

singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

7. Oltre all'attività agricola il PSC può ammettere, nel patrimonio edilizio esistente, attività di carattere ricreativo, turistico e culturale purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. A-21, L.R. 20/2000.
8. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. Si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. L'ubicazione in questi ambiti potrà costituire motivo di priorità per le aziende agricole ai fini della concessione di contributi atti a mitigare l'impatto ambientale delle coltivazioni.
9. Sono esclusi i nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Sono ammessi nuovi allevamenti non intensivi purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole. L'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche potrà avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate nei POC.
10. Qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Il PSC può individuare gli ambiti più idonei per lo sviluppo delle attività integrative ed il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente.
11. Le escavazioni sono consentite unicamente se previste dal Piano provinciale di settore attraverso idonea individuazione cartografica, fatte salve le previsioni dei PAE adottati o approvati alla data di adozione del P.T.C.P..
12. Sarà da promuovere prioritariamente il recupero degli edifici rurali storici esistenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell'intero contesto.
13. Le nuove edificazioni sono ammesse solo se strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività di cui al comma sette consentite purché previste e

disciplinate nei PSC, esclusivamente per le finalità previste dall'art. A-18, c. 4 della LR 20/2000. La realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà comunque essere sottoposta a procedure di valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, da specificare nei PSC, e fatti comunque salvi gli obblighi di cui alle leggi sulla VIA. In particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela indicati si dovranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all'art. 38.

## Art. 41
## Ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e ricreativa

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono le parti del territorio limitrofe ai centri urbani, ovvero intercluse tra più aree urbanizzate con una elevata contiguità insediativa, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale.
2. Nel presente piano l'individuazione di tali aree è limitata ai soli centri urbani di maggiore dimensione (Parma, Fidenza, Salsomaggiore). Tuttavia anche per gli altri centri abitati dovrà essere valutata in sede di redazione dei PSC la necessità/opportunità di adottare analoghe zonizzazioni, con i medesimi indirizzi di cui al presente articolo, a seguito di indagini e verifiche appositamente finalizzate.
3. In questi ambiti si dovrà puntare alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle attività produttive agricole, la tutela e l'arricchimento delle presenze naturali e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica.
4. Al tempo stesso la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette a:
   a) soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;

b) contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all'art. 50 delle presenti Norme, e di servizi ambientali.

5. A tale scopo la pianificazione comunale dovrà evitare l'occupazione di suoli produttivi che comprometta la sopravvivenza di aziende agricole vitali e contenere la dispersione delle presenze insediative, assicurando la permanenza di varchi e corridoi naturali nel tessuto edificato e creando fasce tampone o filtro nelle zone di confine fra le diverse destinazioni d'uso specie ove si ipotizzino interazioni di disturbo.
6. Nella disciplina di queste aree i PSC dovranno indicare con adeguato dettaglio gli obiettivi generali e quelli eventualmente specifici di singoli comparti nonché le azioni da intraprendere, assumendo come prioritaria la tutela delle aziende agricole vitali individuate mediante apposite indagini.
7. Il POC dovrà quindi stabilire le modalità attuative degli interventi ammessi attraverso una pianificazione particolareggiata delle aree particolarmente sensibili o a rischio di degrado.
8. Le previsioni dei PSC costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende agricole operanti in questi ambiti di specifici contributi compensativi per funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.
9. Gli interventi di cui ai punti a) e b) del comma 4 sono disciplinati di norma dal RUE ed attuati attraverso intervento diretto. Il POC può prevedere la loro realizzazione anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati a norma dell'art. 18 della L.R. 20/2000, qualora assumano rilevante interesse per la comunità locale.

## Art. 42
## Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. Tali sono considerate le aree, al di fuori della zona di ricarica del complesso acquifero, ove un'elevata attitudine colturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.

2. In tali ambiti è favorita l'attività di aziende agricole strutturate e competitive che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti. Pertanto la pianificazione persegue prioritariamente gli obiettivi:
   a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;
   b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, nonché la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.
3. In tali ambiti dovrà essere promosso e favorito lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo, a cominciare dalle aziende più vitali e produttive, e tenendo in particolare conto le esigenze dei comparti agroalimentari tipici della realtà provinciale. Si dovrà pertanto puntare al soddisfacimento dei fabbisogni edificatori, sia per usi produttivi che abitativi, giustificati dalle esigenze di sviluppo aziendale e di permanenza sul fondo del nucleo familiare allargato.
   A tale scopo il RUE disciplina gli interventi attenendosi ai seguenti principi:
   a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
   b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione, o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;
   c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei piani e programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
4. I PSC potranno stabilire modalità differenziate di redazione dei Piani di Sviluppo Aziendale individuando procedure semplificate adottabili o all'interno di

determinate soglie di edificabilità ovvero in funzione di particolari tipologie aziendali. I PSC potranno inoltre stabilire limiti minimi di superficie aziendale al di sotto dei quali non consentire alcuna possibilità di trasformazione.

5. Le nuove edificazioni saranno comunque inserite in un progetto unitario esteso all'intero centro aziendale ove si dimostri la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.
6. Oltre all'attività agricola sono ammesse solo le seguenti attività di servizio e di prima trasformazione: caseifici, cantine sociali, contoterzisti, raccolta e conservazione dei prodotti, allevamenti non intensivi (porcilaie) integrativi e complementari dei caseifici.
7. Le attività estrattive sono ammesse se previste dal P.I.A.E. e se attuate in conformità con l'art. 46, comma 2, delle presenti norme. Sono fatte salve le previsioni dei P.A.E. approvati alla data di adozione del P.T.C.P.
8. Gli ambiti di cui al presente articolo dovranno essere il più possibile salvaguardati da nuovi insediamenti urbani e, qualora il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile, si dovrà fare in modo che le espansioni urbane avvengano in sostanziale contiguità con il tessuto insediativo esistente. Anche le opere di infrastrutturazione dovranno evitare il più possibile di procurare modificazioni dell'assetto aziendale che possano comprometterne la vitalità.
9. E' consentito il recupero abitativo degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola alle condizioni di cui all'art. 38. Le abitazioni non connesse con l'esercizio dell'attività agricola dovranno essere individuate mediante apposita cartografia nell'ambito del POC. Per tali edifici non sono in via generale ammessi ampliamenti, salvo che per necessari volumi tecnici e comunque per realizzare un'unica unità immobiliare.
10. I PSC provvederanno inoltre ad individuare gli eventuali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. Si dovrà evitare per quanto possibile la eliminazione degli elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree e si dovrà favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici.

    Particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare:

- della centuriazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- delle bonifiche storiche, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 delle presenti Norme.

## Art. 43
## Zone agricole normali

1. Le zone agricole normali costituiscono un sub-ambito degli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico". Riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari a media o bassa intensità e concentrazione.
2. Nella redazione del presente Piano si considerano tali le porzioni di territorio agricolo non ricomprese negli ambiti di cui ai precedenti articoli.
3. In questi ambiti la pianificazione persegue gli obiettivi di:
   a) assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio.
   b) favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.
4. In tali zone sono ammessi gli interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola come stabilito nel precedente articolo (commi 3, 4, 5), fatte comunque salve le prescrizioni per la tutela degli acquiferi sotterranei di cui all'allegato 4 delle presenti Norme.
5. E' consentito il recupero abitativo degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola alle condizioni di cui all'art. 38. Per tali edifici non sono in via generale ammessi ampliamenti, salvo che per necessari volumi tecnici e comunque per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare.
6. I PSC provvederanno inoltre ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le specifiche prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. Si dovrà evitare per quanto possibile, fatte salve le prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, la eliminazione degli elementi di vegetazione

naturale e la riduzione delle presenze arboree e si dovrà favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici.
Particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare:

- della centuriazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- delle bonifiche storiche, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 delle presenti Norme.

# TITOLO VIII
# INDIRIZZI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI

## Art. 44
## Aree di integrazione delle politiche territoriali

1. Nella Tav. C.12 "Assetto Territoriale" in scala. 1:50.000 sono individuate le aree di integrazione delle politiche territoriali, che rappresentano i principali ambiti territoriali sub-provinciali in cui si rende opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali e politiche di integrazione funzionale dei servizi.
2. Vengono di seguito elencate le aree di integrazione, nonché i principali temi sui quali sviluppare l'integrazione delle politiche territoriali:
   1) Salsomaggiore Terme - Fidenza (viabilità, servizi sovracomunali con particolare riferimento alle attrezzature ospedaliere, istruzione secondaria, servizi per il turismo-centro congressi);
   2) Noceto - Fontevivo - Fontanellato (viabilità, servizio ferroviario di bacino, logistica);
   3) Fornovo Taro - Varano de' Melegari - Solignano - Medesano (sviluppo insediativo, viabilità/mobilità, servizi socio-sanitari e scolastici, valorizzazione ambientale confluenza Taro-Ceno);
   4) Collecchio - Sala Baganza - Felino (insediamenti produttivi agro-alimentari, parchi Taro-Boschi di Carrega, asse viario pedemontano, percorsi pedonali e ciclabili, servizi socio-sanitari);
   5) Langhirano - Lesignano de' Bagni (insediamenti produttivi agro-alimentari, fasce di pertinenza fluviale);
   6) Traversetolo - Montechiarugolo (rapporti con i comuni rivieraschi reggiani, viabilità, area produttiva sovracomunale);
   7) Parma - Sorbolo - Torrile - Colorno (razionalizzazione e accessibilità degli insediamenti produttivi, sicurezza idraulica);
   8) Bedonia - Albareto - Compiano - Borgo Val di Taro - Tornolo (servizi scolastici, mobilità, aree produttive sovracomunali);
   9) Monchio delle Corti - Corniglio - Palanzano (valorizzazione turistico-ambientale, accessibilità);
   10) Berceto - Valmozzola (valorizzazione turistica, area produttiva sovracomunale).

3. Sui temi indicati i Comuni di ciascun ambito potranno promuovere accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000, al fine di concordare obiettivi, scelte strategiche e azioni condivise coordinando altresì l'attuazione delle previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti, gli accordi territoriali potranno prevedere forme di perequazione territoriale anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi stessi.
5. Nell'ambito delle conferenze di pianificazione sui documenti preliminari dei piani strutturali comunali, l'amministrazione procedente è tenuta ad invitare tutti i Comuni appartenenti all'ambito di integrazione indipendentemente dalla loro continuità territoriale, allo scopo di verificare gli obiettivi generali e le scelte strategiche riferite ai temi individuati.

## Art. 45
## Piani, programmi d'area ed accordi territoriali

1. Nella Tav. C.9 in scala 1:50.000 sono individuati i principali piani e programmi speciali d'area presenti o proposti nel territorio provinciale, nei quali il P.T.C.P. vuole favorire la cooperazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuovendo, qualora non già operativi, l'attivazione di strumenti di programmazione negoziata finalizzati ad incentivare meccanismi di sviluppo locale.
   Essi riguardano:
   a) il patto territoriale per lo sviluppo dell'appennino, riguardante i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi, Varano de' Melegari; i Comuni dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici, anche attraverso specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000, le linee strategiche e gli obiettivi di sviluppo indicati nel patto territoriale, in modo particolare quello di valorizzare e mettere a

sistema, in un regime di complementarietà, le caratteristiche proprie delle sub aree provinciali (montana/collinare e della fascia pedemontana), per trasformare, in un'ottica di riequilibrio, gli elementi di fragilità in vantaggio competitivo per l'intero territorio;

b) il progetto di sviluppo integrato della Val Ceno, riguardante i Comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Solignano, Varano de' Melegari, Varsi; i Comuni dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici, anche attraverso specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000, le linee strategiche e gli obiettivi indicati nel progetto, in modo particolare quello di valorizzare e rafforzare l'immagine e l'attrattività della valle anche attraverso il potenziamento del sistema di accoglienza e di ospitalità;

c) il programma speciale d'area Parco della Salute, riguardante i Comuni di Salsomaggiore Terme e Medesano; i Comuni dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici, anche attraverso specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000, le linee strategiche e gli obiettivi indicati nel programma speciale d'area, approvato dalla Regione, in modo particolare quello di riqualificare e rafforzare il circuito termale attraverso la realizzazione e la gestione di una filiera complessa di servizi alla persona;

d) il Piano d'area per il distretto agro-alimentare del Prosciutto di Parma, riguardante i Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Traversetolo, Neviano Arduini, Tizzano, Corniglio; tali Comuni, unitamente alla Provincia ed ai Comuni che, per continuità territoriale o per la presenza di una produzione salumiera di un certo rilievo (Comuni di Berceto, Calestano, Fornovo Taro, Medesano, Monchio, Montechiarugolo, Palanzano, Terenzo, Varano de' Melegari e Parma – limitatamente all'area ricompresa nella zona di tutela), completano l'area sud-est del distretto, dovranno formulare alla Regione una organica proposta per l'istituzione di un piano d'area relativo al Distretto del Prosciutto di Parma.

e) il programma speciale d'area del Po, riguardante i Comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato; tali Comuni, unitamente alle Province di Parma, Piacenza e Reggio-Emilia ed agli altri Comuni interessati, dovranno

formulare alla Regione una organica proposta per l'istituzione di un programma speciale d'area ai sensi della LR 30/96, incentrato sulla valorizzazione turistico-culturale del territorio, la sua sicurezza idraulica ed il consolidamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, recependo successivamente le linee strategiche e gli obiettivi del programma nei rispettivi strumenti urbanistici.

## Art. 46
## Indirizzi per la pianificazione provinciale di settore con valenza territoriale

1. I piani provinciali di settore con valenza territoriale integrano il P.T.C.P. e ne costituiscono strumenti di attuazione, approfondimento e specificazione per le materie e i profili di propria competenza.
   Nella fase di prima adozione del P.T.C.P. sono considerati piani provinciali di settore con valenza territoriale i seguenti strumenti di pianificazione: il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, il Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di Interesse Provinciale; il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana, i Piani Territoriali dei Parchi, il Piano Provinciale di Localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, il Piano stralcio per la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica.
   Per i suddetti piani provinciali di settore valgono gli indirizzi e le direttive di cui ai successivi commi, mentre per le ulteriori politiche settoriali della Provincia e per i loro strumenti programmatici di riferimento valgono gli obiettivi specifici indicati nella relazione illustrativa del presente piano.
2. Il P.I.A.E., nell'individuazione di nuove attività estrattive in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di cui all'art. 42 delle presenti norme ed in area di ricarica diretta degli acquiferi A-B-C di cui alla Delibera di G.P. n° 530 del 13/07/2000 ("Indirizzi per la tutela delle acque") dovrà dettare specifiche norme e criteri per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi:
   a) nelle aree di ricarica degli acquiferi A-B-C, localizzate esternamente alle zone di pertinenza fluviale di cui all'art. 12 delle presenti norme, è di norma vietato attuare modalità di scavo che intercettino le acque sotterranee, dalle quali dovrà essere mantenuto un

franco di rispetto di almeno 100 cm; in tali aree, la sistemazione finale della cava dovrà essere improntata al ripristino morfologico dei luoghi alle condizioni preesistenti, ovvero al recupero e miglioramento delle condizioni ambientali di partenza, escludendo comunque destinazioni d'uso finali che risultino non compatibili con la tutela del patrimonio idrico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 236/88, così come modificato dal D.Lgs. 152/99 e s.m.;

b) nelle aree di ricarica degli acquiferi, localizzate in zone di pertinenza fluviale di cui all'art. 12 delle presenti norme, le modalità di scavo dovranno essere condotte con tutte le cautele e le limitazioni possibili al fine di impedire qualsiasi forma di inquinamento delle stesse; le modalità di sistemazione finale previste dai successivi piani di attuazione dovranno, comunque, di norma essere mirate al recupero naturalistico ed idraulico dell'ambito fluviale, sentite le autorità idrauliche preposte e con divieto di destinazioni d'uso finali di tipo agronomico; sono fatte salve eventuali destinazioni d'uso finalizzate ad agricoltura di tipo biologico;

c) nelle zone agricole ad alta vocazione produttiva è di norma vietato prevedere modalità di scavo che intercettino la falda sotterranea, dalla quale dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100 cm; in tali aree, la sistemazione finale della cava dovrà essere improntata al completo ripristino morfologico dei luoghi alle condizioni preesistenti, attuabile esclusivamente tramite ritombamento con terre naturali provenienti da altri scavi o da altre cave, la cui idoneità dovrà essere certificata da una idonea relazione agronomica.

Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (di cui all'art. 23 delle presenti norme), definite come zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata e zone a vulnerabilità elevata dalla Nuova carta della vulnerabilità degli acquiferi approvata dalla G.P. con Delibera n° 243 del 06/04/2000, le attività estrattive sono ammesse purché ne sia espressamente dimostrata la compatibilità, tramite una specifica relazione idrogeologica da adottarsi in fase di elaborazione dello strumento di pianificazione comunale.

In assenza di tale valutazione, su tali areali non potranno prevedersi attività di scavo che intercettino la falda sotterranea, dalla quale dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100 cm e la sistemazione finale delle

cave dovrà essere improntata al completo ripristino morfologico dei luoghi alle condizioni preesistenti.

3. Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.).

La pianificazione provinciale del sistema di gestione rifiuti è garantita attraverso le scelte effettuate nel PTCP e con il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.

Il presente PTCP, che per la materia non assume il valore e gli effetti di piano di settore, sviluppa i contenuti previsti dalla L.R. 3/99, fornendo nel quadro conoscitivo l'analisi dell'andamento tendenziale della produzione rifiuti ed in relazione la valutazione delle possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi.

Nell'allegato 6 alle presenti norme sono inoltre individuate le zone non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Alla luce delle valutazioni e delle scelte contenute nel presente piano e degli obiettivi definiti dalle direttive adottate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 130 della L.R. 3/99, il PPGR dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

– comparto rifiuti urbani

la pianificazione dovrà essere orientata al rispetto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- contenimento della produzione di rifiuti e riduzione della loro pericolosità;
- adozione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, improntato prioritariamente al riutilizzo ed al recupero di materiali e basato sulla previsione di modalità di raccolta differenziata ed impianti di trattamento/valorizzazione idonei;
- promozione di attività di riciclaggio e recupero energetico che consentano di attribuire funzione residuale alle discariche.

Questi indirizzi dovranno tradursi nella proposta di azioni che tendano alla razionalizzazione della gestione dei rifiuti urbani attraverso:

a) la revisione della ripartizione in sub-ambiti del territorio provinciale - non più rispondente all'attuale organizzazione del servizio né a criteri di efficienza ed economicità;
b) un'evoluzione dei servizi di raccolta differenziata in grado di garantire un incremento quali-quantitativo dei materiali da avviare a recupero;
c) l'adeguamento/potenziamento della dotazione impiantistica secondo criteri coerenti agli indirizzi di cui sopra.

Relativamente al primo punto, si dovranno superare alcune rigidità dell'impostazione del PISR vigente, riconoscendo nella ripartizione in sub-ambiti lo strumento idoneo ad articolare sulla base delle differenti caratteristiche morfologiche e socio-economiche del territorio provinciale gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere.
Dovrà essere ribadito il ruolo determinante della raccolta differenziata per il raggiungimento di risultati significativi di miglioramento del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti. Il PPGR provvederà a specificarne gli obiettivi in relazione a quelli già indicati dal Consiglio provinciale con la delibera n. 102 del 24.10.2001.
La condizione di non autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti rende indispensabile giungere rapidamente ad una rete impiantistica pienamente integrata e di capacità adeguate che, nel rispetto dei principi indicati, assicuri un carattere effettivamente residuale allo smaltimento in discarica.
In particolare per la termo-valorizzazione dei materiali non altrimenti recuperabili, in presenza di uno scenario in cui si preveda l'ottimizzazione della gestione integrata all'interno dell'ambito provinciale, risulterà confermata, senza precluderne altre, la scelta del PISR vigente di ubicare un impianto di combustione a recupero energetico in Comune di Parma.
Tra gli obiettivi di piano figurerà anche l'identificazione di ipotesi localizzative per discariche di rifiuti non pericolosi, da destinare al conferimento delle frazioni comunque non valorizzabili derivanti dal sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Relativamente alle discariche esistenti bisognerà tendere all'ottimizzazione dell'impiego dell'impianto di Tiedoli (Borgotaro), mediante l'utilizzo a monte dello stesso di una linea di pre-selezione meccanica del rifiuto, garantendo anche una adeguata capacità di trattamento della frazione organica derivante da tale processo.
Di fronte al perdurare di una condizione di non-autosufficienza dell'ambito provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, o comunque nell'attesa di superare tale condizione, dovrà essere promossa, secondo le previsioni della normativa vigente, la stipulazione di accordi con altre province nella logica di adempiere al dovere di programmazione dei flussi e di consentire il perfezionamento di un processo di adeguamento strutturale in grado di assicurare una reale e duratura autosufficienza;

– comparto rifiuti speciali e speciali pericolosi

Anche per questo comparto la pianificazione sarà informata ai medesimi indirizzi di carattere generale definiti per i rifiuti urbani.
Particolare attenzione sarà riposta sui settori trainanti della economia locale.
In generale il piano dovrà puntare ad una riduzione dei quantitativi prodotti e all'ottimizzazione dei circuiti di recupero - riutilizzo dei materiali di scarto delle produzioni, anche attraverso la promozione di azioni dimostrative e strumenti previsti dalla normativa comunitaria (eco-management, certificazione volontaria EMAS - UNI 14000).
Ai fini della identificazione della domanda di smaltimento del comparto si terrà conto della discarica realizzata in Comune di Fornovo, località Monte Ardone. Infatti per tale impianto è stata prefigurata la riclassificazione a discarica di 2ª categoria tipo B, per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili, nell'ambito di un accordo di programma sottoscritto tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comuni di Parma e Fornovo, pubblicato sul BURER il 20 marzo 2002.

4. Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di Interesse Provinciale.
Sulla base delle analisi e delle elaborazioni svolte per l'osservatorio provinciale del commercio dovrà essere elaborato il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale i cui contenuti specifici, così come definito dalla delibera del Consiglio regionale n. 1410/2000, dovranno riguardare:
   a) gli obiettivi delle politiche provinciali per il commercio e i criteri di valutazione dell'efficacia della loro applicazione;
   b) il dimensionamento della capacità insediativa, anche in riferimento alle compatibilità ambientali, assunto per le funzioni commerciali;
   c) il range di variazione ammesso per l'equilibrio della capacità insediativa complessiva nella Provincia;
   d) la programmazione dei poli funzionali (aree commerciali integrate di livello superiore) secondo le modalità definite dalla L.R. 20/2000;
   e) i criteri e gli strumenti per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio.

   Alla luce delle caratteristiche della rete distributiva esistente e degli obiettivi citati definiti dalla DCR 1410/2000 il piano, nel rispetto delle finalità della L.R. 14/99, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva anche attraverso l'incremento dell'offerta relativamente alle medie e grandi strutture di vendita al fine di conseguire livelli di dotazione in linea con quelli esistenti a livello regionale;
- lo sviluppo delle medie e grandi strutture soprattutto attraverso la trasformazione di attività esistenti medio-piccole e medio-grandi che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
- il riequilibrio territoriale dell'offerta commerciale potenziando prioritariamente il polo ordinatore costituito dal sistema urbano Fidenza-Salsomaggiore ed i centri integrativi dei sistemi insediativi pedemontano e cispadano;
- la programmazione di strutture commerciali di attrazione in termini di aree commerciali integrate con funzioni paracommerciali, ricreative ed altre funzioni di servizio, con priorità per interventi di sostituzione di tessuti insediativi esistenti volti alla riqualificazione urbana
- la compatibilità delle strutture di vendita di livello sovracomunale con il sistema delle infrastrutture e della mobilità esistente e di progetto con particolare riferimento alle caratteristiche delle strade ed ai relativi livelli di traffico esistenti ed indotti, a tal fine troveranno applicazione i criteri stabiliti dalla DCR 1253/99.

5. Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE).

Ai sensi del terzo comma dell'art. 36 del Nuovo Codice della Strada, dovrà essere elaborato il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. Il piano è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico e atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.

Il PTVE, nel definire gli interventi di riorganizzazione della viabilità di interesse provinciale o sovraprovinciale, dovrà principalmente approfondire e risolvere la razionalizzazione degli attraversamenti urbani, delle circonvallazioni, degli innesti e dei raccordi funzionali e

gerarchici fra le reti nazionali e locali, sulla base delle indicazioni contenute nel PTCP.
Gli interventi previsti dal PTVE, coerentemente con l'art. 36 del Nuovo Codice della strada, dovranno essere rivolti al miglioramento della fluidità del traffico, anche negli attraversamenti degli abitati e nei raccordi con la viabilità statale e comunale, a diminuire le emissioni dei veicoli e a favorire l'esercizio del trasporto collettivo.
In particolare il PTVE dovrà sviluppare le seguenti azioni:

- valutazione della funzionalità sotto il profilo territoriale e arteriale, nonché operativo, della rete infrastrutturale di primo livello completa del sistema degli svincoli;
- ridefinizione della gerarchia funzionale extraurbana e distribuzione della mobilità e della accessibilità al territorio provinciale;
- stesura di una apposito regolamento della viabilità extraurbana;
- definizione dello stato della pianificazione del traffico, della circolazione e della sosta e alla strumentazione operativa collegata ;
- definizione di una banca informativa della rete delle infrastrutture (catasto delle infrastrutture di trasporto);
- definizione delle strategie di controllo, regolazione e gestione della circolazione intercomunale;
- indicazione di una strategia a breve termine mirata alla rifunzionalizzazione della rete e/o alla sua integrazione con ulteriori apporti di connessione o di potenziamento della rete;
- esame, valutazione e proposizione di interventi a medio termine e riferibili principalmente allo stato e alla evoluzione del sistema insediativo e delle sue funzionalità, con strategie sulla mobilità e sulla sua formazione e localizzazione (reti ciclabili, reti di trasporto innovativo, reti di servizi pubblici, reti di emergenza, reti e strutture di trasporto per le merci);
- proposizione di interventi sui servizi e sulle infrastrutture di lungo termine sulla base di scenari estesi oltre i confini amministrativi se necessario, nonché della possibilità di considerare l'impiego di modalità di trasporto innovative e di integrazione fra i diversi sistemi di trasporto disponibili;
- definizione di ambiti di intervento, strategie e progetti per il miglioramento della sicurezza sulle strade, con particolare rifermento agli attraversamenti urbani, anche attraverso, l'applicazione di politiche ed intereventi di traffic calming;

– stima delle compatibilità di rete e ambientali degli interventi proposti attraverso la determinazione degli indici di funzionalità delle reti, degli indici di mobilità e dei parametri caratteristici di valutazione.

Il PTVE costituisce il primo momento fondativo, obbligatorio per legge, di ulteriori approfondimenti settoriali che, pur non esplicitamente previsti dalla legislazione, costituiranno successivi stralci del PTCP: il Piano Logistico territoriale, Il Piano dei Trasporti Pubblici Extraurbani, Il piano Provinciale delle Piste Ciclabili. Nella relazione illustrativa del PTCP sono evidenziati gli indirizzi per la redazione di tali strumenti di pianificazione.

6. Piani Territoriali dei Parchi (PTP).

I piani territoriali dei parchi, elaborati sulla base dei contenuti previsti dalla LR 19/93 modificata, costituiscono stralcio, per la parte di territorio cui ineriscono, del PTCP.

I piani territoriali dei parchi costituiscono il progetto generale e definiscono il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel loro perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.

Gli elementi costitutivi dei piani territoriali sono:

a) le analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) la relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) gli elaborati cartografici in scala adeguata contenenti la zonizzazione del parco e del pre-parco; le aree destinate ad uso pubblico e le infrastrutture previste; gli interventi previsti per la tutela dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali; le eventuali aree da sottoporre a piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale o a progetti di intervento particolareggiati di iniziativa del parco; l'individuazione delle attività produttive e di servizio; l'individuazione degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica.;

d) le norme di attuazione e i regolamenti relativi alle modalità di svolgimento delle attività consentite;
e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Ai sensi del terzo comma del precedente art. 25, gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti indicati nella tav. C5 in scala 1:50.000 costituiscono elemento di riferimento per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi piani territoriali.

Fra gli obiettivi da perseguire con i piani territoriali dei parchi vi è quello della valorizzazione turistica compatibile con i caratteri di naturalità dei territori interessati, attraverso la realizzazione di un sistema a rete di itinerari e infrastrutture turistiche che valorizzino le aree tutelate e gli elementi di interesse ambientale e storico-culturale.

7. Piano Provinciale di Localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell'emittenza radio e televisiva costituisce stralcio del P.T.C.P. ai sensi dell'art. 3 della LR 30/2000. Tale piano deve individuare le aree destinate ad ospitare gli impianti per le emittenti radiotelevisive in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e con la deliberazione del consiglio regionale n.936 del 8/7/98 , rispettando i valori di campo elettromagnetico previsti dal DM 381/98.

La localizzazione degli impianti radiotelevisivi è vietata:

a) negli ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o destinato a servizi collettivi;
b) entro una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del centro abitato definito come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi ;in questa fascia sono consentite le installazioni, in deroga, dei ponti radio e delle postazioni previste dal piano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive
c) nei parchi urbani;
d) in aree destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali;
e) in aree destinate ad attrezzature scolastiche;
f) in aree destinate ad attrezzature sportive;
g) nelle zone a dei parchi naturali ;
h) nelle riserve naturali ai sensi della lr 11/88;

i) su edifici scolastici;
j) su edifici sanitari;
k) su edifici a prevalente destinazione residenziale;
l) su edifici vincolati;
m) su edifici classificati di interesse storico-architettonico-monumentale;
n) su edifici di pregio storico-culturale-testimoniale.

Il Piano dovrà permettere lo stesso grado di copertura del territorio da parte delle emittenti radiotelevisive e contestualmente rispettare i vincoli di cui sopra.

8. Piano stralcio per la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 13 (punto 13.2) della Direttiva della Giunta regionale per l'applicazione della L.R. 30/2000, dovrà essere elaborato un piano stralcio del P.T.C.P. per la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. In particolare il piano dovrà prevedere la rappresentazione delle linee elettriche esistenti destinate al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica di interesse sovracomunale, con le relative cabine di trasformazione.

Il Piano Stralcio dovrà altresì prevedere e rappresentare le fasce di rispetto per gli elettrodotti esistenti, e i corridoi di fattibilità per i nuovi elettrodotti di cui è prevista la realizzazione nei Piani di Sviluppo degli Enti Gestori il servizio elettrico, calcolati entrambi in base alla tipologia della linea ai fini di garantire il rispetto del valore di induzione magnetica di 0,2 microtesla misurato al ricettore nei confronti di edifici ed aree destinati alla permanenza di persone per un periodo non inferiore alle 4 ore giornaliere, così come previsto dalla Direttiva Applicativa della L.R. 30/2000 approvata dalla G.R. con Atto n° 197 del 20/02/ 2001.

Il Valore di induzione magnetica di 0,2 microtesla dovrà essere garantito, quale obiettivo di qualità, sia per i nuovi elettrodotti nei confronti degli edifici ed aree verdi attrezzate esistenti, sia per i nuovi edifici e per le nuove aree verdi attrezzate nei confronti degli elettrodotti esistenti.

Per particolari situazioni urbanistiche quali le aree di espansione con piani attuativi già approvati e
le aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione, il valore di induzione magnetica da considerarsi quale obiettivo di qualità viene determinato in 0,5 microtesla, pertanto la fascia di rispetto, in prossimità di tali aree dovrà essere dimensionata per garantire il valore di cui sopra.

Il Piano stralcio del PTCP dovrà inoltre individuare le linee elettriche esistenti che superano, in prossimità di edifici destinati alla permanenza di persone per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere e in prossimità di aree verdi attrezzate il valore di 0,5 microtesla, ai fini di tale individuazione dovranno essere rappresentate fasce di rispetto calcolate in base a quanto previsto dalla Direttiva applicativa della L.R. 30/2000 entro le quali si possono rilevare superamenti di tale limite.
Il Piano Stralcio dovrà individuare altresì i punti critici presenti nel territorio provinciale sia per numero di abitanti esposti, sia per la presenza di scuole e/o asili, a cui dare priorità ai fini di eventuali risanamenti.
Il Piano Stralcio dovrà infine contenere le linee elettriche previste nei Piani di Sviluppo degli Enti Gestori per un miglioramento della qualità di erogazione del servizio elettrico.
Nell'allegato 9 "Localizzazione per la distribuzione dell'energia elettrica" sono individuati i corridoi di fattibilità per i nuovi elettrodotti che hanno validità fino all'approvazione del Piano stralcio; i Comuni sono tenuti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali a rispettare tali corridoi in cui non sono ammesse aree di sviluppo urbanistico, in particolare in tali ambiti deve essere assicurato il perseguimento dell'obiettivo di qualità come definito all'art. 13, comma 4 della L.R. 30/2000.

# TITOLO IX
# CONTENUTI E PRESTAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

## Art. 47
## Dossier comunali del PTCP

1. Il PTCP contiene come proprio elaborato i Dossier informativi relativi ai 47 comuni della provincia; i Dossier indicano per ciascun Comune:
   a) le informazioni e le analisi disponibili presso la Provincia;
   b) le specifiche prescrizioni, direttive ed indirizzi ai quali il Comune è tenuto ad uniformarsi o a rispondere positivamente;
   c) gli approfondimenti conoscitivi e progettuali specificamente richiesti nella realtà comunale;
2. Nei Dossier sono inoltre indicati anche i Comuni non contermini che, in relazione alla politiche del PTCP, possono essere coinvolti nelle conferenze di pianificazione previste dalla legge 20/2000, oltre a quelli già individuati ai sensi dell'art. 14 della citata legge 20, anche in relazione a quanto previsto da altre disposizioni del presente Piano.
3. I Comuni, in occasione della formazione del proprio Piano Strutturale Comunale o quando lo ritengano comunque necessario, possono richiedere alla Provincia la fornitura delle basi conoscitive di cui al precedente 1° comma, lettera a), unitamente a quella del proprio Dossier informativo, aggiornato alla luce delle nuove conoscenze nel frattempo rese disponibili, nonché delle problematiche emergenti.

## Art. 48
## Protocollo per il quadro conoscitivo

1. Il Comune che procede alla formazione del proprio Piano Strutturale Comunale, d'intesa con la Provincia, convoca una Conferenza dei Servizi preliminare alla Conferenza di Pianificazione con la partecipazione del Comune interessato, della Provincia medesima e delle altre Agenzie tecniche che saranno coinvolte successivamente nella conferenza di Pianificazione. La preconferenza ha come oggetto la puntuale verifica dello stato dell'arte delle conoscenze disponibili e delle esigenze conoscitive imprescindibili per il PSC; la verifica è operata attraverso il confronto tra le parti.

2. La verifica potrà dare luogo**,** nell'ambito delle attività di copianificazione previste dalla LR 20/2000, alla sottoscrizione tra le parti di un "Protocollo per il Quadro Conoscitivo", che individui gli approfondimenti conoscitivi specificamente richiesti al PSC che riguardino tematiche rilevanti per la realtà comunale e problemi da affidare a specifiche valutazioni di fattibilità.

## Art. 49
## Dimensionamento del PSC

1. Il dimensionamento del PSC è determinato sulla base di un bilancio insediativo distintamente riferito al territorio urbano (ai sensi dei successivi commi da 2 a 10) ed al territorio rurale (ai sensi del successivo comma 11).
2. Il dimensionamento urbano del PSC è argomentato dal piano stesso in relazione ad un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni e di norma non superiore a venti, determinato ed esplicitamente dichiarato dal PSC in relazione alla diversa complessità delle manovre insediative proposte ed alle tendenze insediative con cui il piano deve confrontarsi; il termine iniziale da cui computare l'orizzonte di previsione del PSC dovrà essere rappresentato dalla data di presumibile approvazione del PSC stesso.
3. Il dimensionamento urbano del PSC dovrà essere condotto sulla base di una attenta analisi delle tendenze demografiche, economiche e sociali del Comune e degli obiettivi di sviluppo sostenibile assunti dalla comunità locale, tenendo conto del ruolo che il Comune stesso riveste all'interno del Sistema Locale ed eventualmente della cintura urbana del capoluogo.
4. Per i Comuni che presentano particolari fenomeni di attrazione - e come tali sono individuati nei Dossier informativi del PTCP - il dimensionamento di piano dovrà essere riferito anche alla quota di popolazione presente che ha, anche saltuariamente, domicilio nel comune per motivi di studio e lavoro.
5. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile assunti dal PSC dovranno essere esplicitati con adeguata evidenza dal Documento Preliminare del Piano che potrà assumere caratteristiche e natura strategica volto ad esplorare le condizioni di successo delle possibili strategie di sviluppo della comunità locale, ad esplicitare l'intenzionalità del Comune e la sua progettualità, a ricercare gli Accordi con

soggetti pubblici e privati per l'attuazione delle politiche individuate.

6. La valutazione della domanda abitativa dovrà essere condotta avendo riguardo alla composizione quali-quantitativa della popolazione residente ed alle modalità della sua aggregazione in nuclei famigliari, secondo previsioni condotte sulla base di scenari di sviluppo socio-economico esplicitati ed argomentati dal PSC.
7. Per ciò che attiene la valutazione dell'offerta, il dimensionamento urbano del PSC dovrà essere determinato in relazione alle caratteristiche del patrimonio abitativo, alle dinamiche edilizie registrate, alle condizioni dei mercati immobiliari, ed anche alla luce delle risultanze del bilancio della attuazione dello strumento urbanistico vigente.
8. Il dimensionamento del PSC dovrà essere condotto in termini di bilancio tra alloggi esistenti e previsti e famiglie previste all'orizzonte temporale assunto, tenuto conto delle utilizzazioni esistenti non connesse agli usi residenziali primari (residenze turistiche, seconde residenze, usi terziari) e della quota di patrimonio non occupato "frizionale", cioè destinato a consentire mobilità e funzionalità del mercato, stimabile nell'ordine del 3-5% del patrimonio occupato.
9. Il dimensionamento in termini di alloggi sarà riportato, in assenza di verifiche empiriche relative alla specifica realtà locale, allo standard medio di 100 mq di superficie utile per alloggio per le aree di nuova edificazione.
10. Il bilancio del dimensionamento dovrà tener conto delle diverse probabilità di realizzazione all'interno dell'intervallo temporale coperto dalla previsione del PSC, associabili rispettivamente alla diversa natura delle aree programmate, quando siano sottoposte a strumento urbanistico preventivo, siano consentiti interventi edilizi diretti, siano destinate a progetti di riuso o di ristrutturazione urbanistica; tali probabilità dovranno essere argomentate ed esplicitate dal PSC in relazione all'orizzonte previsionale prescelto ed alle condizioni dei mercati immobiliari locali, perseguendo l'obiettivo di favorire il recupero e la riqualificazione dei tessuti urbani già insediati.
11. Nei comuni che presentino significative tensioni insediative in relazione alle dinamiche ed alla struttura sociale della popolazione - e che come tali sono individuati nei Dossier informativi del PTCP - i PSC dovranno individuare politiche idonee a realizzare una adeguata offerta di Edilizia Residenziale Pubblica e di

offerta abitativa rivolta alle fasce sociali deboli e al mercato dell'affitto.

12. I Comuni devono produrre in sede di PSC un bilancio dell'insediamento rurale che misuri l'offerta insediativa residenziale (e quella produttiva extragricola) già esistente e quella producibile attraverso il recupero del patrimonio edilizio, per effetto degli indirizzi normativi definiti dal PSC stesso, sottoponendo tale bilancio alla valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.
13. Non rientrano nelle soglie massime di incremento computate ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 le previsioni necessarie alla rilocalizzazione di attività ed impianti localizzati nelle fasce di Tutela A e B individuate dal PAI della Autorità di Bacino del Po di cui sia disposta la delocalizzazione ne quelle necessarie alla rilocalizzazione di unità produttive operanti in ambiti di riqualificazione urbana individuati dal PSC per le quali sia preclusa la continuazione della attività in sito, a seguito della attuazione delle previsioni del PSC stesso.
14. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la relazione illustrativa del PSC argomenta la coerenza dimensionale tra nuove previsioni insediative e le dimensioni occupazionali e fisiche delle preesistenti attività da rilocalizzare.
15. Ogni previsione localizzativa superiore al dimensionamento previsto ai commi precedenti (12 e 13) dovrà essere concertata tra la Provincia e il Comune interessato, valutandone le conseguenze al livello dell'intero ambito di riferimento, e prevista in una apposito accordo di programma.
16. Le procedure in variante agli strumenti urbanistici comunali previste dal DPR 447/1998 come modificato dal DPR 440/2000 relative allo sportello unico per le imprese sono ammissibili per l'ampliamento delle attività produttive esistenti in continuità agli ambiti produttivi previsti dai PRG vigenti. Per i Comuni dotati di PSC, POC e RUE approvati si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 13, della L.R. 20/2000 che consentono gli interventi di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi comportanti variazioni al POC. Per l'insediamento di nuove attività esterne agli ambiti produttivi previsti dai PRG o PSC vigenti, si applicano le procedure di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000 (accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici comunali).

## Art. 49 Bis
## Condizioni e limiti al consumo di suolo non urbanizzato

1. Il PTCP della Provincia di Parma fa proprio il principio generale della pianificazione contenuto nella legge urbanistica regionale (LR 20/2000, art. 2- comma 2, lettera f) secondo il quale si può prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero della loro riorganizzazione e qualificazione.

2. Allo scopo di perseguire la finalità della tendenziale riduzione del consumo di suolo, ai sensi della LR 20/2000 (art. 26-comma 2 lettera e), il presente piano definisce le soglie comunali di incremento del territorio urbanizzato per nuovi ambiti residenziali o produttivi indicate nell'allegata tabella. Le nuove previsioni residenziali o produttive sono comunque subordinate alla preventiva valutazione di alternative derivanti dal riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Ai fini del calcolo delle superfici urbanizzate esistenti riportate nella tabella, si è presa in considerazione la superficie impermeabilizzata in maniera irreversibile costituita dall'area di sedime dell'edificato e delle infrastrutture (viabilità e parcheggi impermeabilizzati, infrastrutture ferroviarie) indipendentemente dalle delimitazioni del territorio urbanizzato contenute negli strumenti urbanistici comunali.

3. Le soglie di incremento del territorio urbanizzato indicate nella tabella allegata sono espresse sia in termini percentuali sia in termini di valori assoluti espressi in ettari, considerando che in ogni caso a livello comunale non potrà comunque essere superato il valore massimo del 10% dell'Indice di Consumo di Suolo totale (ICS) dato dal rapporto tra la somma delle superfici impermeabilizzate e l'area totale del Comune. Per il calcolo di tali soglie nei nuovi ambiti di trasformazione previsti nei PSC (ambiti per i nuovi insediamenti e ambiti specializzati per attività produttive, di cui agli articoli A-12 e A-13 della LR 20/2000) occorrerà riferirsi non alla superficie territoriale dell'ambito bensì alle superfici impermeabilizzate derivanti dai volumi o dalle superfici utili edificabili (per il calcolo delle superfici

impermeabilizzate occorrerà fare riferimento alla superficie coperta);

4. Le superfici di incremento del territorio urbanizzato indicate devono considerarsi non modificabili in sede di PSC o sue varianti e sono da intendersi come definitive fino al raggiungimento della soglia prevista. Una volta raggiunta tale soglia, i nuovi PSC o loro varianti non potranno più prevedere ulteriori incrementi del territorio urbanizzato attraverso nuove previsioni di aree urbanizzabili destinate: ad ambiti per i nuovi insediamenti (art. A-12 LR 20/2000); ad ambiti specializzati per attività produttive (art. A-13 LR 20/2000); a comparti diretti di intervento esterni al territorio consolidato individuati dal PSC ai sensi del comma 2-bis dell'art. 29 della LR 20/2000. In ogni caso di aumento del territorio urbanizzato derivante dalle tre tipologie di trasformazione prima indicate, il PSC o sua variante dovrà provvedere a quantificare esattamente la superficie impermeabilizzata e ad aggiornare l'allegata tabella, certificando altresì lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti.

5. Sono comunque esclusi dalle disposizioni contenute nel presente articolo gli incrementi del territorio urbanizzato derivanti:
    a) dalla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
    b) dalla realizzazione di interventi edilizi connessi all'attività agricola;
    c) dalla realizzazione del sistema delle dotazioni territoriali;
    d) dalla realizzazione degli interventi edilizi ricadenti all'interno degli ambiti consolidati;
    e) dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche comunali vigenti o già adottate alla data del 29/05/2013, fino all'adozione di nuovo PSC o variante al PSC vigente; in tali circostanze le previsioni urbanistiche non attuate e confermate dal PSC o sua variante concorrono al raggiungimento delle soglie di incremento del territorio urbanizzato previste dalla presente norma, ad esclusione dei Comuni con incremento pari a zero; in ogni caso sono comunque fatte salve le previsioni urbanistiche relative ad interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell'esistente;

f) dalla realizzazione dei poli funzionali previsti dal PTCP vigente;
g) dalla realizzazione delle future previsioni di poli funzionali da parte del PTCP, ad eccezione dei nuovi poli funzionali commerciali;
h) dalla realizzazione degli ambiti specializzati per le attività produttive di carattere sovracomunale previsti dal PTCP vigente;
i) dalle previsioni derivate da rimodulazioni territoriali di aree già contenute negli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC e RUE), senza aumento della superficie urbanizzabile complessiva del territorio comunale.

6. Nel caso venga dimostrata l'impossibilità di soddisfare i fabbisogni insediativi attraverso gli interventi di riorganizzazione e riqualificazione urbana, le previsioni di nuova urbanizzazione all'interno delle soglie previste dovranno essere prioritariamente localizzate in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale.

7. Il PTCP riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio e ne prevede l'effettuazione periodica con adeguato aggiornamento alla cartografia di riferimento (carta del territorio urbanizzato), in coerenza con le indicazioni regionali.

| Comune | ST | TU | $ICS_T$ | $S_1$ | $S_2$ | $ICS_P$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornolo | 6931,33 | 124,15 | **1,79** | **5,00%** | 6,21 | **1,88** |
| Valmozzola | 6783,78 | 131,16 | **1,93** | | 6,56 | **2,03** |
| Bedonia | 16769,10 | 333,72 | **1,99** | | 16,69 | **2,09** |
| Bardi | 18940,68 | 400,20 | **2,11** | | 20,01 | **2,22** |
| Corniglio | 16604,56 | 355,65 | **2,14** | | 17,78 | **2,25** |
| Monchio delle Corti | 6927,65 | 151,39 | **2,19** | | 7,57 | **2,29** |
| Albareto | 10384,38 | 263,36 | **2,54** | | 13,17 | **2,66** |
| Varsi | 7972,30 | 202,95 | **2,55** | | 10,15 | **2,67** |
| Borgo Val Di Taro | 15215,64 | 391,09 | **2,57** | | 19,55 | **2,70** |
| Terenzo | 7228,25 | 195,31 | **2,70** | | 9,77 | **2,84** |
| Compiano | 3709,62 | 102,09 | **2,75** | | 5,10 | **2,89** |
| Palanzano | 7015,17 | 194,49 | **2,77** | | 9,72 | **2,91** |
| Berceto | 13151,04 | 404,18 | **3,07** | | 20,21 | **3,23** |
| Bore | 4314,69 | 133,00 | **3,08** | | 6,65 | **3,24** |
| Solignano | 7354,96 | 230,44 | **3,13** | | 11,52 | **3,29** |
| Tizzano Val Parma | 7817,01 | 258,60 | **3,31** | | 12,93 | **3,47** |
| Pellegrino Parmense | 8232,83 | 277,76 | **3,37** | | 13,89 | **3,54** |
| Calestano | 5706,80 | 203,56 | **3,57** | | 10,18 | **3,75** |
| Varano de' Melegari | 6436,91 | 233,92 | **3,63** | | 11,70 | **3,82** |
| Polesine Parmense | 2495,36 | 100,92 | **4,04** | **3,00%** | 3,03 | **4,17** |
| Neviano degli Arduini | 10581,19 | 464,24 | **4,39** | | 13,93 | **4,52** |
| Mezzani | 2869,56 | 132,56 | **4,62** | | 3,98 | **4,76** |
| Roccabianca | 4016,27 | 186,14 | **4,63** | | 5,58 | **4,77** |
| Medesano | 8856,35 | 414,03 | **4,67** | | 12,42 | **4,82** |
| Zibello | 2351,43 | 117,85 | **5,01** | | 3,54 | **5,16** |
| Lesignano de' Bagni | 4745,74 | 249,76 | **5,26** | | 7,49 | **5,42** |
| Fornovo di Taro | 5763,91 | 304,28 | **5,28** | | 9,13 | **5,44** |
| Sissa | 4287,89 | 232,27 | **5,42** | | 6,97 | **5,58** |
| Busseto | 7638,47 | 417,51 | **5,47** | | 12,53 | **5,63** |
| Soragna | 4538,04 | 250,73 | **5,53** | | 7,52 | **5,69** |
| Trecasali | 2900,82 | 166,41 | **5,74** | | 4,99 | **5,91** |
| San Secondo P.se | 3820,02 | 223,14 | **5,84** | | 6,69 | **6,02** |
| Langhirano | 7085,32 | 422,13 | **5,96** | | 12,66 | **6,14** |
| Traversetolo | 5452,72 | 335,41 | **6,15** | | 10,06 | **6,34** |
| Sorbolo | 3953,15 | 244,49 | **6,18** | | 7,33 | **6,37** |
| Salsomaggiore Terme | 8160,63 | 528,80 | **6,48** | | 15,86 | **6,67** |
| Felino | 3832,90 | 250,16 | **6,53** | | 7,50 | **6,72** |
| Noceto | 7960,93 | 535,61 | **6,73** | | 16,07 | **6,93** |
| Montechiarugolo | 4797,32 | 332,26 | **6,93** | | 9,97 | **7,13** |
| Colorno | 4861,32 | 348,76 | **7,17** | | 10,46 | **7,39** |
| Sala Baganza | 3083,60 | 232,31 | **7,53** | | 6,97 | **7,76** |
| Collecchio | 5891,84 | 477,77 | **8,11** | | 14,33 | **8,35** |
| Fontanellato | 5386,02 | 446,91 | **8,30** | | 13,41 | **8,55** |
| Torrile | 3731,03 | 313,23 | **8,40** | | 9,40 | **8,65** |
| Fidenza | 9509,55 | 843,58 | **8,87** | | 25,31 | **9,14** |
| Parma | 26058,62 | 3284,76 | **12,61** | **0,00%** | 0,00 | **12,61** |
| Fontevivo | 2591,04 | 348,77 | **13,46** | | 0,00 | **13,46** |

ST = Superficie Territoriale complessiva del Comune (ha)
TU = Territorio Urbanizzato (superficie impermeabilizzata) al 2008 (ha)
$ICS_T$ = Indice Consumo di Suolo al 2008 (dato dal rapporto TU/ST)
$S_1$ = Soglie di incremento del territorio urbanizzato (%)
$S_2$ = Soglie di incremento del territorio urbanizzato (ha)
$ICS_P$ = Indice Consumo di Suolo a seguito del raggiungimento della soglia (%)

## Art. 50
## Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale

1. Il PSC individua le parti del territorio comunale la cui disciplina urbanistica è rispettivamente affidata al Piano Operativo Comunale ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio secondo quanto stabilito dalla L.R. 20/2000.
2. Al momento della sua formazione il POC può estendere le proprie previsioni ad interessare immobili già assoggettati alla disciplina del RUE senza che ciò comporti variante del PSC stesso a condizione che non vengano modificate in aumento le dimensioni dell'insediamento previsto, in diminuzione le dotazioni territoriali e che non vengano ridotte le tutele ai siti ed ai manufatti in precedenza stabilite. I PSC disciplinano opportunamente tale facoltà.
3. La disciplina affidata alla definizione del POC è perfezionata attraverso più atti relativi a parti del territorio assoggettato a tale disciplina, formati in successione temporale nell'arco di validità del PSC, ciascuno della validità di cinque anni a decorrere dalla propria entrata in vigore ai sensi del 9° comma dell'art. 34 della L.R. 20.
4. La disciplina affidata al RUE è perfezionata attraverso un unico atto, esteso all'intero territorio di competenza e soggetto a modifiche e varianti nella forma prevista dal 4° comma dell'art. 33 della L.R. 20/2000.
5. Gli elaborati cartografici del POC assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore ad 1:2000.
6. Gli eventuali elaborati cartografici del RUE assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore ad 1:1000 per i Centri Storici, a 1:2000 per il territorio urbano e ad 1:5000 per il territorio rurale.
7. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono essere corredati da una relazione illustrativa che dia conto esaurientemente dei bilanci dimensionali, delle decisioni localizzative e delle scelte normative operate. Il POC deve essere corredato dalla relazione geologica attestante l'idoneità delle aree prescelte per lo sviluppo degli insediamenti.
8. La Provincia favorisce la sperimentazione di percorsi di partecipazione e ascolto sociale per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.

## Art. 51
## Standard urbanistici

1. La dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi, fissata dalla L.R. 20 è intesa come standard geometrico complessivo, senza che all'interno di tale dotazione debba essere individuata dal PSC - né in termini quantitativi né in termini localizzativi - la dotazione relativa alle diverse categorie indicate dal 2° comma dell'art. A-24 della L.R. 20/2000.
2. La specifica destinazione delle dotazioni assicurate dal PSC può essere definita attraverso la formazione di un Bilancio dei Servizi che ha natura programmatica ed articolazione pluriennale; il Bilancio dei Servizi prenderà in considerazione anche l'offerta di servizi di uso pubblico, espressa su aree private e/o per iniziativa di altri gestori privati.
3. I Comuni che presentano una maggiore complessità ed articolazione del proprio ruolo funzionale - e come tali individuati dai dossier informativi del PTCP - sono tenuti a dotarsi di un Bilancio dei Servizi contestualmente alla formazione del proprio PSC.
4. I Comuni di minor complessità funzionale - e come tali individuati dai Dossier informativi del PTCP - in sede di PSC possono ridurre del 10% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi di cui alla lettera a) comma 3 art. A-24 della LR 20/00, a condizione che con apposito Bilancio dei Servizi abbiano dimostrato sotto il profilo funzionale l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi commisurata alla sola capacità insediativa residenziale.
5. I Comuni a più marcata impronta rurale - e come tali individuati dai Dossier informativi del PTCP - in sede di PSC possono ridurre del 20% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi di cui alla lettera a) comma 3 art. A-24 della LR 20/00, a condizione che con apposito Bilancio dei Servizi abbiano dimostrato sotto il profilo funzionale l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi commisurata alla sola capacità insediativa residenziale.
6. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata su apposita indicazione del PTCP riportata nei Dossier Comunali anche per i soli centri frazionali minori; in tal caso fatto salvo il dimensionamento del bilancio a livello comunale, la specifica dotazione dei centri frazionali può essere ridotta sino al 50% del limite minimo

fissato dalla L.R. 20/2000, per le sole dotazioni commisurate alla capacità insediativa residenziale.

7. I Comuni che presentano una rilevante attrattività per le funzioni svolte nei confronti di più vasti bacini di utenza rispetto a quello rappresentato dalla propria popolazione residente - e come tali individuati dai dossier informativi del PTCP - sono tenuti a commisurare la propria dotazione di attrezzature e spazi collettivi, oltre che in relazione alla propria capacità insediativa anche in funzione della dimensione degli utenti del sistema urbano non residenti (city users), secondo le quantità per ciascuno di essi definite nei citati Dossier.
8. La Provincia promuove la sperimentazione di strumenti di perequazione nella redazione degli strumenti urbanistici comunali.
9. Il PTCP regolamenta, ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 6 luglio 2009, le dotazioni territoriali relative all'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) intesa come l'insieme degli interventi edilizi finalizzati al soddisfacimento della domanda abitativa delle fasce sociali deboli. L'ERS comprende in particolare gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), quelli di Edilizia Residenziale privata Convenzionata (ERC) e quelli relativi all'edilizia in locazione permanente o a termine ai sensi di legge. Il presente Piano stabilisce le quote minime di alloggi ERS rispetto al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti dai PSC, individuando le seguenti fasce territoriali di fabbisogno:

   a. Fascia 1 "fabbisogno molto elevato": Comune di Parma;
   b. Fascia 2 "fabbisogno elevato": Comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sorbolo, Torrile, Traversetolo e Trecasali;
   c. Fascia 3 "fabbisogno medio": Comuni di Albareto, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Compiano, Fornovo Taro, Neviano degli Arduini, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Terenzo e Varano de' Melegari;
   d. Fascia 4 "fabbisogno basso": Comuni di Tizzano Val Parma, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano,

Pellegrino P.Se, Polesine P.Se, Roccabianca, Solignano, Tornolo, Valmozzola, Varsi e Zibello.

Il PTCP individua la quota minima di ERS da assegnare alle fasce di fabbisogno citate, attribuendo il 25% alla Fascia 1, il 20% alla Fascia 2, il 15% alla Fascia 3 ed il 10% alla Fascia 4.
Il fabbisogno di ERS riferito al dimensionamento residenziale del PSC secondo le percentuali sopraindicate dovrà essere recepito in sede di redazione dei nuovi PSC o loro varianti generali.
Nell'ambito delle fasce di fabbisogno sopraindicate, i Comuni potranno stipulare accordi territoriali finalizzati al coordinamento delle politiche comunali relative all'edilizia residenziale sociale; all'interno di tali accordi potranno anche essere diversamente distribuite fra i Comuni interessati le quote minime di ERS previste, fermo restando il loro soddisfacimento complessivo.
Per quanto riguarda i fabbisogni di ERS, è altresì possibile utilizzare quote di alloggi invenduti da concedere in locazione o in proprietà tramite accordi fra Provincia e Comuni di prima fascia in ordine ai provvedimenti regionali e agli sgravi fiscali della Legge 102/2013.
Al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno di ERS, ai sensi dell'art.A-6bis e A-6ter della LR 20/2000, è prevista la cessione al Comune a titolo gratuito di una quota di aree definita dal POC pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni, nel caso di nuovi insediamenti residenziali.
Tale quota di cessione potrà essere ridotta, oltre ai casi già previsti dalla norma regionale, per le previsioni vigenti non attuate ma con pianificazione attuativa approvata e quindi, normalmente, già assegnate al territorio urbanizzato consolidato.

## Art. 52
## Logistica urbana

1. Nella formazione dei PSC i Comuni assicurano una specifica attenzione ai temi della organizzazione della mobilità, orientando le proprie previsioni al miglioramento della accessibilità non veicolare, al migliore impiego del mezzo pubblico, alla mitigazione dei disagi indotti dalla circolazione automobilistica alla qualità ambientale e sociale degli spazi urbani.

2. In particolare i Comuni caratterizzati da particolare complessità funzionale, dalla appartenenza a corridoi infrastrutturali di particolare intensità o dalla previsione di insediamenti ad alto contenuto di mobilità - e come tali individuati nei Dossier Informativi del PTCP - sono tenuti ad accompagnare la redazione del PSC con la realizzazione di studi sulla mobilità ed il traffico; in particolare dovranno essere valutati i bilanci del livello di saturazione della capacità di archi e nodi stradali, del rapporto tra domanda e offerta di spazi di sosta, individuate le situazioni di criticità in relazione alla funzionalità della circolazione, alla sua sicurezza ed alle sue conseguenze ambientali, previsti gli interventi di moderazione del traffico e completamento della rete necessari, applicate soluzioni di gestione della domanda di mobilità (car pooling, car sharing, mobilità ciclistica, trasporto pubblico innovativo, ecc.); tali studi dovranno consentire di sottoporre a verifica di sostenibilità le attuali condizioni della mobilità e le previsioni di nuovi interventi infrastrutturali e di nuovi pesi insediativi, anche attraverso l'impiego di adeguati modelli di simulazione.
3. I Comuni che ospitano polarità o eventi di particolare attrattività - e come tali sono individuati nei Dossier Informativi del PTCP - sono tenuti ad argomentare nel PSC la sostenibilità della circolazione e della sosta determinata dalle medesime polarità o eventi, individuando le misure eventualmente necessarie a ripristinare le condizioni di efficienza logistica e di sostenibilità.
4. I Comuni che esprimono una articolazione insediativa e della distribuzione commerciale di particolare complessità - e come tali sono individuati dai Dossier Informativi del PTCP - sono tenuti ad associare alla formazione del proprio PSC uno studio sulle condizioni della logistica urbana che si proponga di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale e di efficienza economica del ciclo distributivo urbano delle merci, anche attraverso la realizzazione di apposite piattaforme logistiche e l'adozione di adeguati provvedimenti per la disciplina della circolazione.
5. I Comuni che ospitano stazioni del Sistema Ferroviario Regionale o di Bacino dovranno sviluppare analisi, estese ad un adeguato intorno delle stazioni, che consentano di valutare le dotazioni di parcheggi, la disponibilità di spazi per l'interscambio con il trasporto pubblico su gomma e le condizioni di accessibilità pedonale e ciclabile e di

verificare la possibilità di potenziamento e riqualificazione degli insediamenti urbani nell'intorno delle stazioni.

## Art. 53
## Dotazioni ecologiche e VALSAT

1. I Comuni orientano gli strumenti di pianificazione urbanistica ad obiettivi di sostenibilità ambientale degli insediamenti, delle attività e delle trasformazioni territoriali.
2. Il PSC accerta le dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art. A-25 della LR 20/00, prestando particolare attenzione:
   - all'insieme di reti e impianti per la sostenibilità ambientale degli insediamenti, con particolare riferimento ai sistemi per il deflusso delle acque meteoriche, per il trattamento dei reflui, per l'approvvigionamento idrico, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il monitoraggio delle condizioni ambientali;
   - all'insieme di aree ed ambienti che qualificano i territori rurali ed urbani, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesistico, agli ambienti fluviali, ai parchi urbani e territoriali;
   - al sistema delle acque superficiali e sotterranee; attraverso la formazione di una mappa delle criticità che costituisce elemento essenziale del Quadro Conoscitivo.
3. La mappa delle criticità rappresenta in forma sintetica, sulla base delle analisi conoscitive condotte, alla luce delle problematiche emergenti alla scala locale:
   - i valori paesistici e ambientali presenti sul territorio, da preservare e tutelare;
   - le condizioni di rischio e sensibilità riscontrate, da rimuovere o mitigare, ivi incluse quelle riferite alle risorse idriche**.**
4. Gli esiti della mappa delle criticità (valori, fragilità, carenze e criticità) dovranno costituire riferimento per definire obiettivi di sostenibilità ambientale. Ogni obiettivo andrà articolato in politiche e/o azioni e in standard ecologico-ambientali, di riferimento:
   - per la valutazione preventiva degli effetti della pianificazione
   - per assegnare ad ogni intervento di trasformazione urbana e territoriale standard prestazionali volti a mitigarne/compensarne gli effetti, e rendere ogni intervento coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e/o partecipe al loro raggiungimento.

5. La VALSAT del Piano Strutturale Comunale dovrà dimostrare che le politiche di Piano di cui deve essere operato il bilancio e condotta la valutazione perseguano:
   - un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
   - la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con la identità culturale del territorio;
   - il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti;
   - la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
   - il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua riqualificazione;
   - il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

   Con riferimento all'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque", nel PSC dovranno essere assunti obiettivi, e standard ecolologico/ambientale coerenti con quelli dell'approfondimento della VALSAT (sez.D) in materia di tutela delle acque. In particolare occorrerà dimostrare, attraverso indicatori specifici, che le politiche insediative del PSC conseguano l'obiettivo di incidere positivamente sul sistema delle acque superficiali e sotterranee, ovvero di non alterarlo negativamente.

   In particolare nel PSC si dovrà dimostrare che le politiche di Piano:
   - non compromettono la funzionalità di sistema dei singoli settori ambientali considerati;
   - non aggravano le criticità ambientali considerate
   - propongono linee di intervento per rimuovere o mitigare le principali criticità e carenze riscontrate;
   - attivano un processo di generale miglioramento della compatibilità ambientale del sistema insediativo.

   In particolare i contenuti essenziali della VALSAT devono rispettare gli indirizzi di cui al punto 3.2 della DCR 173/2001.

6. La ValSAT del PSC, o di sua variante generale, deve inoltre provvedere alla verifica del raggiungimento dei requisiti prestazionali di sostenibilità ambientale nelle modalità definite dall'allegato alla ValSAT "Requisiti

prestazionali di sostenibilità per le previsioni urbanistiche di carattere sovra comunale" del presente piano, per le seguenti previsioni urbanistiche di carattere sovra comunale:

- gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, così come definite ai sensi dell'art.36 delle presenti norme, rappresentati da:
  - aree destinate all'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti aventi superficie superiore a 2 ha, con disponibilità di spazi limitrofi di ampliamento, con una Superficie Territoriale complessiva (STc) pari ad almeno 5 ha, caratterizzate dalla vicinanza ad infrastrutture principali e dall'assenza di vincoli e prescrizioni inderogabili;
  - nuove aree produttive sovra comunali che costituiscono variante al PTCP quantitativamente definite come di seguito indicato:
    1. STc pari ad almeno 15 ha per i territori comunali di cui alle aggregazioni 1.1 e 1.2;
    2. STc pari ad almeno 10 ha per per i territori comunali di cui all'aggregazione 2;
    3. STc pari ad almeno 5 ha per i territori comunali di cui alle aggregazioni 3, 4 e 5;
- gli ambiti di sviluppo di aree urbane, nuove o in ampliamento, aventi superficie superiore ai 40 ha;
- progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane aventi superficie superiore ai 10 ha;
- i Centri Commerciali così come individuati dal PTCP nella Tav. C9 dei Poli Funzionali e definiti nell'Allegato 8 delle presenti norme;

Tale nuova metodologia non si applica alle previsioni già in essere.

7. I contenuti del Quadro Conoscitivo del PSC costituiscono riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT). Di conseguenza le analisi conoscitive sono finalizzate non solo ad identificare e descrivere le componenti di sistema, ma anche al riconoscimento dei valori e delle condizioni di fragilità e alla valutazione di funzionalità per segnalare le principali carenze e criticità.
8. Il livello di approfondimento delle analisi individuate e selezionate in relazione agli elementi di maggiore criticità accertati - e come tali individuati dai dossier comunali del PTCP o dai Protocolli per il Quadro Conoscitivo di cui al precedente art. 48 - dovrà essere tale da consentire al PSC di definire gli obiettivi da perseguire, le politiche da

attivare, i compiti e gli approfondimenti attribuiti al POC,
al RUE o a piani e bilanci di settore.

# PARTE QUARTA

# DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 54
## Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e minerarie

1. Le attività estrattive disciplinate dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. non sono ammesse nella Zona di deflusso della piena (ambito A1) di cui all'art. 13, negli Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 13bis, nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla categoria di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 16 (aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) e nelle Zone di tutela naturalistica (art. 20).
2. Nelle Zone del sistema forestale e boschivo (art. 10) sono consentite nuove attività estrattive unicamente nel caso in cui il bosco non presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g) dell'articolo 31 della citata L.R. 17/91 e purché le modalità di sistemazione finale siano improntate al recupero naturalistico dell'ambito stesso.
3. Nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano e qualora sia documentato e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno di diversi materiali, è consentito al piano infraregionale delle attività estrattive di individuare attività estrattive nel sistema dei crinali (art. 9), eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori a 1.200 metri s.l.m., nella zona di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua (art. 12 e art. 12bis), nell'ambito A2 della zona di deflusso della piena (art 13), nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 14), nelle zone ed elementi di interesse storico-testimoniale (artt. 18 e 19), negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 40) e nelle zone agricole ad alta vocazione produttiva (art. 42).
   Il P.I.A.E. deve garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni, ai criteri di compatibilità e alle direttive definite dalla pianificazione di bacino. A tal fine, ai sensi degli articoli 22 e 41 delle Norme di attuazione del PAI, il P.I.A.E. deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli articoli 12, 12bis e 13 (ambito A2), aventi i contenuti di cui alle direttive approvate dall'Autorità di bacino del Po.

Per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli articoli sopra richiamati o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il PIAE dovrà essere trasmesso all'Autorità idraulica competente ai fini dell'acquisizione del nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i..

La Provincia istituisce e mantiene aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle zone di cui agli articoli sopra richiamati con funzioni di monitoraggio e controllo, anche al fine di verificare l'assenza di interazioni sulla dinamica dell'alveo, seguire l'evoluzione dei fenomeni connessi alle piene fluviali che interessano l'area di cava e valutare le interazioni sulle componenti ambientali.

4. E' consentito altresì al P.I.A.E. di individuare attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica (art. 20) e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m s.l.m., a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del citato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della L.R. 17/91 e s.m..
5. Nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 16), nelle zone di tutela naturalistica (art. 20) e nei terreni siti a quote superiori ai 1.200 m s.l.m. non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. n. 1443/27, ad esclusione della ricerca ed estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 e s.m.i.; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, tali concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.
6. Il P.I.A.E. dovrà provvedere ad attuare la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. b), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i..

## Art. 55
## Modalità di adeguamento dei piani comunali

1. Fatte salve le particolari modalità di adeguamento ed i tempi previsti nei precedenti articoli 24 (Abitati da consolidare o da trasferire) e 37 (Rischi ambientali e principali interventi di difesa), i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica ai contenuti del presente Piano secondo le seguenti scadenze:
   a) entro il 31 dicembre 2003, i Comuni con PRG approvato tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992;
   b) entro dieci anni dall'approvazione dei rispettivi PRG, i Comuni con PRG approvati dopo il 1° gennaio 1993;
   c) entro un anno dall'approvazione del presente Piano, i Comuni con PSC approvato ai sensi della L.R. 20/2000 in data antecedente all'adozione del PTCP.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti adottati dopo l'adozione del PTCP devono essere conformi alle presenti Norme.

ALLEGATO 4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0128442.17-06-2026

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA III

**Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta**

**"Fungo di Borgotaro"**

## Articolo 1

### Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai funghi freschi e secchi del genere *Boletus* di cui al successivo Art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

## Articolo 2

### Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Fungo di Borgotaro" designa i carpofori delle seguenti varietà di Boletus Sez. Boletus secondo Moser derivate da crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art. 3.

a. *Boletus aestivalis* (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente "rosso" o "fungo del caldo";

- cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco): colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;
- gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure;
- carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto gradevoli;
- habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione maggio-settembre.

b. *Boletus pinicola* Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente "moro";

- cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso;
- gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo;
- carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;
- habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giugno in prevalenza nel castagneto: quella autunnale più slanciata - cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.

c. *Boletus aereus* Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente "magnan";
- cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate specie negli esemplari adulti;
- gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;
- carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo;
- habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di *Boletus*.

d. *Boletus edulis Bulliard* ex Fries che dialettalmente prende il nome "fungo del freddo" in particolare la "forma bianca";

- cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un po' vischiosa a tempo umido: cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie;
- gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;
- carne: soda , bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue;
- habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

Il “Fungo di Borgotaro”, all’atto di immissione al consumo può essere presentato allo stato fresco, essiccato, deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche, di cui alla descrizione del presente art. 2, ed in particolare all’olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.

FUNGO DI BORGOTARO ALLO STATO FRESCO

Il fungo commercializzato allo stato fresco deve essere sano, con gambo e cappello sodi, pulito da terriccio e corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità non superiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1, esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.”

FUNGO DI BORGOTARO ALLO STATO SECCO

Per la commercializzazione del fungo di Borgotaro IGP allo stato secco devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti menzioni qualificative:

a. "extra", che deve rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:
- solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;
- colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;
- eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

- tramiti di larve: non più del 10% m/m;
- imenio annerito: non più del 5% m/m;

b. "speciali", che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:
- sezioni di cappello e/o di gambo;
- colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;
- eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;
- tramiti di larve: non più del 15% m/m;
- imenio annerito: non più del 10% m/m;

c. "commerciali", che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:
- sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;
- colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro
- eventuale presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione;
- tramiti di larve: non più del 25% m/m;
- imenio annerito: non più del 20% m/m.

I sistemi di essiccazione ammessi sono quello naturale (al sole), tradizionale (stufa a legna) o meccanico (essiccatoi).

## Articolo 3

### Area geografica

La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara. Tale zona è così delimitata:

Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.) posto al confine con la provincia di Piacenza, la linea di delimitazione è individuata dal limite territoriale tra il Comune di Bedonia ed il Comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte al corso del Rio di Garibando, fino a raggiungere la strada comunale Liveglia-Frassineto; da qui prosegue lungo la suddetta strada comunale passante per l'abitato di Cornolo, e Casamurata. Sale poi sino al Passo dei morti (a quota 1104 s.l.m.) per poi ridiscendere lungo la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la località Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di Ponte Ceno; da qui lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al valico di Monte Vaccà (a quota 800 s.l.m.), poi a scendere verso Bedonia lungo il corso del torrente Pelpirana sino alla confluenza con il fiume Taro, per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di Taro per arrivare sino alla confluenza del torrente Grontone che segna il confine tra il comune di Berceto e Terenzo.

Il confine Est è rappresentato dal corso del torrente Grontone partendo dalla sua immissione nel fiume Taro salendo sino alla confluenza con il rio Orlando a confine tra il Comune di Berceto e Terenzo sino alla località Cavazzola seguendo i confini comunali, per poi scendere sempre lungo i limiti Comunali sino al torrente Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino alla confluenza con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al crinale e limite comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due Comuni passando per il Rio della Vecchia, per il Lago Bozzo e rincontrando poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il confine comunale tra Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione Toscana passando per il monte Fontanini (a quota 1399 s.l.m.), monte Beccaro (a quota 1377 s.l.m.) sino al monte Borgognone (a quota 1401 s.l.m.) per poi ridiscendere in territorio della Regione Toscana lungo le sorgenti del Magra e lungo il suo percorso sino alla località Mignegno.

Confine Sud: dalla località Mignegno sale sino al cimitero di Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi sino a Case Corvi, passando per la confluenza tra i Torrenti Betigna e Verde; da Case Corvi ci si immette sulla strada Comunale che porta alla località Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto a confine tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il confine di regione Tosco-Emiliano sino alla località Foce dei Tre Confini (passo della Colla) che delimita la regione Emilia Romagna con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione Emilia Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte Gottero (a quota 1639 s.l.m.). Indi ridiscende, sempre sullo spartiacque delle due regioni, passando per il Passo della Cappelletta, per poi raggiungere il Passo Cento Croci (a quota 1056 s.l.m.), per poi salire sempre tenendo lo spartiacque, sino al monte Zuccone (a quota 1421 s.l.m.). Ridiscende sullo spartiacque sino alla località Pianpintardo, quindi sino al fiume Taro lungo il limite di confine tra la regione Liguria e la regione Emilia Romagna in località Pelosa; da qui sale lungo il fiume Taro che delimita il confine tra le due regioni sino alla località Cerosa, e sale ancora lungo il confine regionale sino al monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.).

Confine Ovest: parte dal monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.) scende a confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia Romagna) lungo il rio della Malanotte per salire alla confluenza con il torrente Tarola. Sale lungo tale rio per poi proseguire sempre lungo il confine regionale sino al monte Bocco (a quota 1085 s.l.m.), quindi lungo lo spartiacque delle due regioni sino al monte Ghiffi (a quota 1237 s.l.m.) per poi proseguire al monte Cantomoro (a quota 1654 s.l.m.). Scende poi al passo dell'Incisa (a quota 1467 s.l.m.), per di nuovo risalire verso il monte Penna (a quota 1735 s.l.m.), per poi scendere nuovamente attraverso il passo del Chiodo (a quota 1456 s.l.m.), seguendo lo spartiacque tra la regione Liguria ed Emilia Romagna, per poi proseguire sino alla vetta del monte Tomarlo (a quota 1601 s.l.m.). Da qui ridiscende il Passo Tomarlo lungo lo spartiacque tra le due regioni fino al monte Croce Martincano (a quota 1722 s.l.m.) per poi raggiungere il monte Maggiorasca (a quota 1799 s.l.m.) indi il monte Bue (a quota 1771 s.l.m.). Dal monte Bue, abbandonando il confine regionale, prosegue lungo il confine provinciale tra Parma e Piacenza, raggiungendo il monte Nero (a quota 1752 s.l.m.), per scendere sempre lungo lo spartiacque provinciale, sino al Passo dello Zovallo (a quota 1409 s.l.m.), per poi risalire verso il monte Zovallo (a quota 1492 s.l.m.) e salire infine al monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.)

## Articolo 4

### Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la raccolta, dei confezionatori del prodotto fresco ed essiccato è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

## Articolo 5

### Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del "Fungo di Borgotaro" devono essere quelle tradizionali della zona, nel rispetto delle norme regionali in materia forestale.

L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre

Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:

- utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive;
- asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc. marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio;
- utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori;
- avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore fungine.

Sono consentite, perché favoriscono la produzione fungina, le seguenti operazioni:

a. ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp., rovi e similari;
b. dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;
c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.

Sono idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" i boschi, allo stato puro o misto, delle seguenti specie:

a. latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo
b. conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia.

Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal bordo dei boschi si ritengono atte alla produzione del "Fungo di Borgotaro" in quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale.

## Articolo 6

### Legame

La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" è caratterizzata da assoluta omogeneità sotto l'aspetto climatico per quanto attiene la piovosità che manifesta uniformità di precipitazioni nei due versanti, nonché per quanto attiene le temperature e le relative escursioni termiche. Geologicamente tutta l'area è caratterizzata da formazione prevalentemente arenacea, con poche aree argillose. Conseguentemente vi è uniformità anche sotto il profilo pedologico e per quanto attiene la ritenzione e la circolazione meteoriche negli orizzonti sottostanti allo strato humifero, che assicurano la presenza di sufficiente umidità nel sottobosco, fattore questo essenziale per la produzione fungina e in particolare per le quattro varietà del genere *Boletus*.

L'intera area di produzione ha in comune anche la gestione del patrimonio fungino. Infatti, da ormai quasi cinquant'anni, in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi, adottando anche gli stessi regolamenti per la raccolta; tali riserve hanno lo scopo di regolamentare gli accessi dei cercatori, con limitazioni in merito ai giorni di apertura e ai quantitativi di funghi raccoglibili, con lo scopo di tutelare sia il bosco sia i miceti da uno sfruttamento eccessivo.

Tutte le varietà che rappresentano il "Fungo di Borgotaro" sono caratterizzate da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il fungo fresco presenta una conservabilità di circa 3-4 giorni, e nei secoli il modo migliore per conservare questo prodotto è stato proprio l'essiccazione. Con questo metodo si mantengono inalterate le caratteristiche del fungo di partenza, esaltandone soprattutto il profumo che, per il "Fungo di Borgotaro", è notoriamente molto intenso.

A detta di molti raccoglitori provenienti da ogni parte d'Italia, a caratterizzare positivamente il "Fungo di Borgotaro" è il mantenimento del suo profumo, a differenza dei porcini provenienti da altre zone, che una volta essiccati perdono questa peculiarità organolettica.

Infatti, alla fine del 1800 con la nascita delle prime imprese che iniziano a svolgere attività di trasformazione, anche attraverso un procedimento di essiccazione, e commercializzazione, il "Fungo di Borgotaro" ha assunto un'importanza economica vera e propria.

Da secoli nella zona della Valtaro e della Valmagra il "Fungo di Borgotaro" ha accresciuto la propria reputazione, diventando, nel linguaggio comune ma anche sul mercato, tra i miceti più pregiati. Una prima testimonianza sulla produzione del porcino presente nella zona di produzione individuata dalla I.G.P. "Fungo di Borgotaro" si trova nell'opera "istori-a di Borgo Val di Taro che riguarda insieme la mutazione dei domini in Italia e Lombardia sotto i Pontefici, i Re, gli Imperatori di occidente da Carlo Magno che come molte città si fecero Repubbliche" redatta da A.C. Cassio (1669-1760). In quest'opera vengono illustrate le proprietà del fungo, la zona di produzione, nonché gli usi sulla raccolta e distribuzione del prodotto stesso. Un'altra testimonianza su questa produzione fungina si ricava dal vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del Lorenzo Molossi (Parma 1832-1834) e dal libro di D. Tommaso Grilli "Manipolo di cognizioni con cenni storici di Albareto, di Borgotaro" edito nel 1893 dove si parla delle attività svolte nel territorio e si cita espressamente la presenza e l'importanza nella zona di una produzione fungina e se ne descrivono, altresì, le consuetudini di raccolta e di lavorazione. A fine del 1800 la trasformazione e la commercializzazione di questo prodotto avevano assunto una rilevanza tale da alimentare una fiorente attività di esportazione, notoriamente nei paesi del Nord-America e del sud-America. Una sintesi dei problemi connessi al fungo di Borgotaro è contenuta in un articolo di C. Bellini dell'anno 1933 apparso sull'Avvenire agricolo e ripubblicato nel 1975 dall'Associazione "A. Emmanuelli" dove emerge la necessità di addivenire ad una autorizzazione del "cosiddetto marchio di origine". Vista l'importanza della coltura, l'Amministrazione comunale di Borgotaro con un apposito regolamento fin dall'anno 1928 istituì un mercato compreso in due giorni settimanali per la contrattazione della vendita del prodotto, in modo particolare quello essiccato. A partire dal 1964 il Consorzio delle Comunalie Parmensi si è fatto promotore delle iniziative per la valorizzazione del prodotto e ha presentato domanda di riconoscimento geografico il 10.7.1989. La proposta per la regolamentazione dell'I.G.P. è apparsa nella G.U. del 22.7.1993 e il successivo decreto 2 dicembre 1993 nella G.U. del 27 dicembre 1993.

## Articolo 7

### Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Suolo e Salute S.r.l. Indirizzo: Via Paolo Borsellino n. 12/B I-61032 Fano (PU) Tel: +39/0721860543, Fax: +39/0721860543, info@suoloesalute.it

## Articolo 8

### Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo i carpofori allo stato fresco devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza oppure 25 cm x 30 cm e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli.

Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Il prodotto essiccato dovrà essere confezionato in contenitori in legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta, contenenti 20, 50, 100 o 200 grammi di prodotto essiccato, e dovranno presentare un bollino con un numero progressivo di serie.

La confezione del prodotto essiccato dovrà essere sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori o confezioni dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e "Indicazione geografica protetta" oltre al logo del prodotto, al simbolo dell'Unione e agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi caratteri laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo."

Il logo del "Fungo di Borgotaro" è racchiuso in un ovale rappresentante il profilo di un fungo di colore marrone e tre strisce curvilinee di colore verde in tre sfumature diverse, con le diciture Indicazione Geografica Protetta in colore verde, posto in testa al fungo, e, sotto a questo, Fungo di Borgotaro in colore marrone. Gli indici colorimetrici utilizzati sono il Pantone 1605 per il fungo e per la scritta FUNGO DI BORGOTARO, il Pantone 357 per le scritte INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ed I.G.P. ed il Pantone 377 per la striscia esterna del logo; le tre strisce sotto al fungo sono tre sfumature di verde rispettivamente Pantone 357, retino al 50% del Pantone 357 e retino al 20% del Pantone 357